

Rassegna Enti Locali



UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - ITALIA

www.upel.va.it

n. 16/2022



Rassegna Enti Locali

n. 16/2022

Settimana dal 25 al 29 aprile 2022

RASSEGNA ENTI LOCALI

Proprietà

Unione Provinciale Enti Locali – Italia

Via Como, 40 - 21100 Varese (VA)

t. 0332 287064 - email upel@upel.va.it - PEC upel@legalmail.it

Pubblicazione telematica registrata al n. 5/2021 del Tribunale di Varese

Direttore Responsabile

Danilo Francesco Guerini Rocco

Coordinamento Scientifico

Dott. Claudio Biondi

Segreteria di redazione

Claudia Paroli

In copertina: Necropoli di Sant'Agostino, Caravate (VA).

L'immagine e le notizie presenti nella pubblicazione sono attinte da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione non avranno che da segnalarlo a upel@upel.va.it e si provvederà alla rimozione.

Indice

Cultura

Necropoli di Sant'Agostino, Caravate	11
--	----

Amministrazione

Trasparenza, attestazioni obbligatorie degli organismi di valutazione entro il 31 maggio	14
Il verbale truccato è falso ideologico.....	16
Testo unico, riforma da rifare	17
La riforma della Pa deve partire dai modelli organizzativi	19
Accesso agli atti, via libera anche sui documenti ultradecennali	21
Società partecipate: le leggi regionali o provinciali non possono derogare al testo unico Madia	23
Ministero Interno: niente convalida con riserva per il consigliere comunale ...	26
Ministero Interno: referendum e propaganda elettorale	27
Spazi elettorali, giunte out	28
Concorrenza in salita sui servizi locali: meno vincoli per l'in-house.....	29
Società, sui compensi il Mef non può aspettare ancora	31

Risorse Umane

Dalla mensa all'ascensore, le istruzioni sulle mascherine negli uffici pubblici - La circolare firmata da Brunetta	34
Scavalco di eccedenza, possibile superare il limite massimo della retribuzione di posizione	35
Per i lavoratori fragili smart working prorogato al 30 giugno	37
Aran: nuovi pareri per gli enti locali	40

Funzione Pubblica: mobilità e assenso dell'amministrazione	41
Province, metodi di calcolo delle assunzioni come nei Comuni	42
Aran, indennità di galleggiamento dei segretari da calcolare sulla base della retribuzione di posizione più elevata effettiva	45
Fondo Perseo-Sirio, concorsi e tempo di vestizione	47
La Consulta «boccia» la proroga dei contratti di lavoro dei dirigenti della giunta della Regione Lombardia.....	49
Inps: chiarimenti per l'assegno unico e universale	52
Fabbisogni di personale, enti alla prova delle nuove esigenze e del Piao (anche se prorogato)	53
Pa, padri ancora senza congedi per un ritardo di dieci anni	55

Finanza

Agenzia Entrate: Comuni e dichiarazioni per aiuti di Stato	58
Agenzia Entrate: rottamazione cartelle.....	59
Province e Città metropolitane, ecco fondi e contributo alla finanza pubblica	60
Fondo crediti da ricalcolare con il preventivo	61
Azienda speciale in crisi, bilancio da approvare anche se la perdita può comportare la liquidazione	64
Per l'azienda speciale in crisi il piano di risanamento scongiura la liquidazione	67
Decreto Aiuti, rinvio in extremis per la Tari - Delibere agganciate alla scadenza dei preventivi.....	69
Abitazione principale, niente doppia esenzione.....	71
Incognita pluriennale sul fondo anticipazioni di liquidità	72
Fondo rischi contenzioso e cassa vincolata all'attenzione dell'organo di revisione	75
Personale, la certificazione della sostenibilità della spesa complica le verifiche sui rendiconti	78

Corte conti, su crediti e debiti con le partecipate serve la doppia asseverazione	81
Asseverazione dei crediti/debiti tra ente e partecipata, ma su regole e controlli manca un indirizzo unico	83
Attività di supporto alla riscossione dei tributi comunali, per Anac occorre l'iscrizione provvisoria all'albo	85
Decreto aiuti, per i Comuni fondo profughi e sblocco degli avanzi	87
Tari nei magazzini a perimetro variabile	89
Fondo Sviluppo e Coesione, l'errore di limitarsi a progetti simbolo a-strategici.....	93
Bilanci, stime errate pericolose	95
Pa, nei correttivi il taglio a metà dei termini per le procedure	96
Esenzione Imu, l'effettiva esigenza della famiglia secondo la Carta	98
Canone unico Tosap e Cosap anche per la produzione di energia	101
Caro-energia, sì all'utilizzo dell'avanzo libero di amministrazione ma solo secondo le priorità fissate dalla legge	104
Imu sui fabbricati: basta l'accatastamento.....	106
Viminale, revisore unico nell'Unione anche per i Comuni membri	108

Gestione del Territorio

Condono, documenti da esibire anche se è in corso la trasformazione da cartaceo a digitale.....	111
Per stalle e rimesse bonus edilizi possibili ma attenzione agli impianti	112
Appalti urgenti per i rifugiati ucraini, ok Anac alle semplificazioni: basta la comunicazione dei costi.....	115
BrianzAcque, parte da Monza la sfida delle infrastrutture verdi contro il cambiamento climatico.....	116
Offerta più vantaggiosa, punteggi «cristallizzati» dopo l'assegnazione	118
Appalti, progetto di riassorbimento del personale obbligatorio solo in caso di accettazione parziale della clausola sociale	122

Gare, escussione della garanzia provvisoria possibile solo nei confronti dell'aggiudicatario.....	125
Urbanizzazioni a scomputo, l'accettazione della Pa deve sempre essere espressa e consensuale.....	127
Vincolo di tutela ambientale, ampia discrezionalità alla Pubblica amministrazione	129
Cambio di destinazione d'uso da magazzino a box auto, ok se non c'è aumento di carico insediativo	131
Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per Pa e imprese	133
Fotovoltaico, nelle aree idonee impianti in un solo giorno	135
Anac contro l'Anas: appalti per un miliardo fermi per lungaggini burocratiche	137

Polizia Locale - Attività Economiche

Ministero Interno: obbligo di traduzione dei verbali di contestazione	140
Serve il sì dell'assemblea per il bar sul marciapiede	141
Ministero infrastrutture: Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale	143
Circolazione stradale, mano libera agli enti sulle ordinanze limitative	144

Servizi Demografici

Corte Costituzionale: illegittimo attribuire automaticamente il cognome del padre.....	147
Anagrafe nazionale, attivo in tutta Italia il cambio di residenza online	148
Amministrative 2022: Elenco comuni al voto	150
Referendum di giugno, spazi per le affissioni da assegnare fra il 10 e il 12 maggio	151
Ministero Interno: elettori temporaneamente all'estero e voto per corrispondenza	153

Ministero Interno: corsi di abilitazione per ufficiali dello stato civile 154

Welfare

Rdc, metà dei fruitori senza lavoro 156

Rassegne Giurisprudenziali

Spese di rappresentanza, fondo pluriennale vincolato e gestione entrate tributarie: le massime della Corte dei conti 158

Cultura

Necropoli di Sant'Agostino, Caravate



Nel centro storico di Caravate si trova l'[antica chiesetta di Sant'Agostino](#). Secondo le fonti, era già esistente nel XI secolo mentre successivamente fu oratorio privato della famiglia Beolchi.

Seppur rivisitato nei secoli successivi, l'edificio mantiene l'impianto romanico, con struttura in pietra viva, piccola aula rettangolare e due absidi semicircolari contrapposte. L'abside orientale, che si presume sia la più antica, è decorata con lesene, archetti pensili binati e un fregio a dente di sega. La decorazione ad archetti pensili ritorna anche sui fianchi dell'oratorio.

La chiesetta conserva inoltre affreschi romanici del XIV secolo, tra cui un *Cristo Pantocrator assiso in trono e benedicente* nel catino absidale.

Dopo anni di abbandono, l'oratorio è oggi una preziosa sede di mostre ed incontri culturali.

Nel 2002, nel terreno adiacente all'edificio religioso, è emersa una **necropoli** datata al VIII – IX secolo.

Nel sito archeologico sono state scoperte 14 sepolture a inumazione, in origine chiuse da lastroni di pietra. Una moderna passatoia permette di osservare i loculi, ben visibili grazie a un progetto di valorizzazione.

Notevoli a Caravate anche:

- il [Santuario di San Clemente](#) sul monte Picuz, curiosamente sito nel comune di Caravate ma parte della parrocchia di Sangiano. Fondato nel X secolo ma rivisitato nel corso dei secoli, l'edificio conserva porzioni di pavimento d'età carolingia, un'urna romana del I -II secolo d.C. e lacerti di affreschi trecenteschi.
- il [Santuario di Santa Maria del Sasso](#), fondato nel XII secolo su un rilievo roccioso. Accanto alla chiesa si colloca un antico monastero, istituito nel XVI secolo dagli eremitani di Sant'Agostino. Dell'antica chiesa sopravvive solo la facciata tardo cinquecentesca, con tracce di affreschi e portale con cornice strombata e protiro a capanna.
- la [Cappella di Santa Lucia](#), costruita negli anni Sessanta nel parco di Villa Letizia. Progettato dall'architetto Luciano Baldessari, l'edificio è un piccolo gioiello di architettura contemporanea, chiaramente ispirato alla Cappella di Ronchamp di Le Corbusier.

Luoghi in Comune

è la mappa culturale realizzata da UPEL per scoprire le bellezze dei comuni. Il progetto prevede la creazione di una vetrina culturale e turistica, da arricchire in sinergia con Voi.

[Cerca e scopri il tuo comune](#)

Info e adesioni: cultura@upel.va.it - +39 379 235 6593

Amministrazione

Trasparenza, attestazioni obbligatorie degli organismi di valutazione entro il 31 maggio

Entro il 30 giugno vanno pubblicate la griglia, il documento di attestazione e la scheda di sintesi

Anac [ha reso noto](#) che gli obblighi di trasparenza e integrità da parte degli organismi indipendenti di valutazione delle performance (Oiv) dovranno essere assolti entro il prossimo 31 maggio e, entro il 30 giugno successivo, devono essere pubblicate la griglia, unitamente al documento di attestazione e alla scheda di sintesi nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente».

Sempre entro il 30 giugno, la sola griglia di rilevazione è trasmessa all'Anac all'indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it. Il documento dovrà anche contenere un'attestazione riguardo all'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente».

I soggetti tenuti ad attestare gli obblighi di pubblicazione sono individuabili in quattro categorie: pubbliche amministrazioni; enti pubblici economici, società controllate e enti di diritto privato in controllo pubblico; società a partecipazione pubblica non di controllo; associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato.

Per le pubbliche amministrazioni si chiede di attestare le seguenti sottosezioni: consulenti e collaboratori, enti controllati, pagamenti dell'amministrazione, pianificazione e governo del territorio, interventi straordinari e di emergenza con esclusivo riferimento alla pubblicazione del Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ove ricevuti e altri contenuti – prevenzione della corruzione.

Per gli enti pubblici economici, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico, agli organismi o soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'Oiv si chiede di attestare le seguenti

sottosezioni: consulenti e collaboratori, enti controllati, sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, bilanci, pagamenti, altri contenuti – Ptpct.

Con riferimento alle società a partecipazione pubblica non di controllo, agli organismi o soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'Oiv si chiede di attestare: sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, servizi erogati, altri contenuti - accesso civico e registro degli accessi.

Infine, per la quarta categoria di soggetti, quindi, associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato che hanno un bilancio superiore ai 500.000 euro e che svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni, vale a dire i soggetti indicati nell'articolo 2-bis, comma 3, secondo periodo del decreto 33/2013, agli organismi o soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'Oiv si chiede di attestare: sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, servizi erogati, altri contenuti - accesso civico e registro degli accessi.

Anac nella delibera ha precisato che la scelta degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione discende, oltre che dalla consueta rotazione, anche da valutazioni in ordine alla rilevanza informativa assunta dagli stessi ai fini della verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull'efficace perseguimento delle funzioni istituzionali. Terminato lo stato di emergenza per il Covid, è stato inserito quale specifico obbligo di pubblicazione oggetto di attestazione per le pubbliche amministrazioni anche il Rendiconto della raccolta fondi per il contrasto all'emergenza Covid, previsto dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/04/2022

Autore: Manuela Sodini

Il verbale truccato è falso ideologico

La Corte di cassazione penale, con sentenza n. 15685/2022, ha confermato la condanna del Sindaco e del Segretario generale per aver falsamente attestato l'assenza di un assessore nel verbale della Giunta comunale.

Nel caso di specie, il Sindaco e il Segretario comunale sono stati rinviati a giudizio per avere, il primo istigato e il secondo accertato, nel verbale di Giunta comunale, l'assenza di un assessore, mentre era stata verificata la sua presenza e la sua votazione sulla deliberazione dell'organo esecutivo.

Dopo la sentenza rescindente della Cassazione, la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Sindaco e Segretario per falso ideologico aggravato, con riduzione della condanna. Ma avverso la sentenza entrambi hanno presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che si trattasse di un falso innocuo, privo di concreta offensività, erroneamente ritenuto assorbito dal principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente. In questo caso, infatti, la condotta incriminata non aveva arrecato alcun pregiudizio, neppure potenziale, agli interessi pubblici in gioco, né alcun vantaggio all'interessato, il quale peraltro non era soggetto al dovere di astensione previsto per gli amministratori.

La Sezione penale della Suprema Corte, con sentenza n. 15685/2022, ha confermato la condanna, affermando che il verbale della Giunta comunale che abbia attestato falsamente l'assenza di un assessore, allorquando il medesimo partecipava e votava, è falso ideologico aggravato e non falso innocuo, in ragione della funzione probatoria connessa al verbale della seduta di giunta.

Con l'occasione, i giudici hanno ricordato che la cosiddetta falsità innocua è circoscritta ai casi in cui l'infedele attestazione o l'alterazione siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica.

Fonte: Italia Oggi n. 100 del 29/04/2022 pag. 35

Autore: Vincenzo Giannotti

Testo unico, riforma da rifare

L'Anpci ritiene indispensabile una modifica del ddl di riforma del Tuel; ed inoltre offre la propria disponibilità a partecipare al processo di revisione.

Il Governo è in procinto di approvare la riforma del Testo unico degli Enti locali; numerose sono le critiche da parte dell'Anpci sulla bozza del ddl, in particolar modo in materia di associazionismo e di fusioni, dove l'esecutivo rischia di commettere gli errori del passato, non tenendo conto che il sistema associativo imposto dalla legge Delrio è stato bocciato dal corpo elettorale nel referendum del 2016.

Ancor più nel dettaglio, si spinge la presidente Anpci, la quale ribadisce che "questa legge delega deve stabilire in modo chiaro ed inconfutabile che si può procedere alla fusione a condizione che: gli interessati siano in maggioranza favorevoli a perdere la loro autonomia, il quorum dei votanti sia quantomeno del 51% in tutti i comuni interessati e tutti i votanti nei singoli comuni siano favorevoli alla loro fusione senza che possa prevalere il voto di alcuni di essi, come del resto prescrive la legge elettorale per la validità della votazione".

Inoltre, l'Anpci ritiene che la scelta di sollecitare i comuni verso le unioni e le fusioni sposti il baricentro delle funzioni comunali verso gli enti intermedi che diventano i veri gestori delle politiche locali, e possa generare ripercussioni sul "principio di prossimità" che il trattato di Lisbona sancisce.

Nello specifico, le unioni, le aree vaste e le città metropolitane, pur mantenendo i front office sul territorio, sono in ogni caso più distanti rispetto ai comuni. In tal modo si crea un deficit di legittimazione democratica derivante dal fatto che gli organi di questi enti, pur se non direttamente eletti dai cittadini, prendono decisioni sulle politiche che riguardano i comuni membri.

Nella bozza di riforma del Tuel, permangono vecchie criticità, poiché si continua a non contemplare l'elezione diretta degli organi di province e città metropolitane e per quanto concerne gli enti di area vasta, restano enti di secondo livello, come previsto dalla legge Delrio, e questo secondo l'Anpci viola

gli articoli 1 (sovranità popolare), 3 (uguaglianza), 5 (tutela delle autonomie locali) e 48 (diritto di voto) della Costituzione.

Le soluzioni per ovviare a queste problematiche, sempre secondo l'Anpci, sarebbero sostanzialmente due: accordi di programma, ai sensi dell'art 34 del Tuel, per gestire alcune funzioni o servizi caratterizzati da uno spiccato legame con il territorio (turismo, sviluppo infrastrutturale del territorio, servizi socio assistenziali, etc.) e l'esercizio associato di altre funzioni tecnico -amministrative tramite convenzioni, tarate non in base al numero degli abitanti ma in base a piani economici intercomunali che dimostrino i vantaggi dall'associarsi.

In conclusione, un'ultima richiesta al Ministero dell'Interno da parte dell'Associazione riguarda l'abolizione dell'abuso d'ufficio che viene vista come una seria soluzione per garantire una gestione amministrativa snella ed efficace e non conflittuale fra sindaci e dirigenti.

Fonte: Italia Oggi n. 100 del 29/04/2022 pag. 39

Autore: Giacomo Antonelli

La riforma della Pa deve partire dai modelli organizzativi

Il recente imperversare della pandemia ci ha restituito l'idea di un quotidiano fatto di scenari mutevoli e imprevedibili. E per far fronte alle nuove sfide che ci attendono saranno sempre più necessarie capacità di resilienza, rapidità di adattamento e velocità di risposta. Come ben sappiamo, queste sono caratteristiche tipicamente assenti nelle nostre pubbliche amministrazioni, che si ritrovano purtroppo ancorate a sistemi organizzativi meccanicistici e piramidali, basati sugli adempimenti burocratici e in cui le procedure «pensano per tutti».

Questa triste considerazione raggiunge maggior rilevanza quando si pensa che proprio le pubbliche amministrazioni saranno essenziali per la ripartenza del nostro Paese, attraverso le riforme necessarie a porre l'Italia al passo degli altri stati europei e il massiccio programma di investimenti legato al Pnrr, che prevede numerose iniziative di incentivazione alle imprese e all'economia.

Per rendere le pubbliche amministrazioni un efficace motore di sviluppo della nostra Nazione serve un radicale cambio di passo, organizzandole in modo da garantire veloci decisioni e rapide attuazioni nel rispetto della legalità, e una efficiente gestione delle risorse. Le Pubbliche amministrazioni italiane, infatti, si sono dimostrate capaci di agire con rapidità nel periodo della pandemia, con tanti esempi di efficienza, ad esempio durante la campagna vaccinale, oppure per quanto concerne gli interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese erogati da Inps e agenzia delle Entrate. In situazioni di normalità le pubbliche amministrazioni mostrano invece la loro inefficienza, a causa del loro sistema organizzativo basato su adempimenti burocratici, norme e procedure tortuose e inestricabili, controlli rigidi e formali, incapacità manageriali nell'assunzione di decisioni, viziate spesso dal consenso/controllo politico e dalla mancanza di una cultura basata sui risultati.

La ricetta per cambiare davvero le Pa è sintetizzata nella scritta apparsa sul palazzo a Santiago del Cile nel 2019 e diffusa in tutto il mondo durante la pandemia: «Non torneremo alla normalità, perché la normalità era il problema». E diviene fondamentale superare, insieme al mantra del «si è sempre fatto così»,

anche la retorica della finta semplificazione normativa che ogni governo e ministro rilanciano costantemente, invece di pensare a migliorare la qualità legislativa che troppo spesso rinvia l'applicazione delle norme a decreti e regolamenti che non vengono emanati.

Una effettiva semplificazione normativa ha come presupposto un diverso modello organizzativo delle pubbliche amministrazioni, in cui vengano messe al centro le persone. Amministrazioni trasparenti che rendano conto dei risultati raggiunti, basate su meritocrazia, che siano al servizio esclusivo della Nazione (come recita l'articolo 98 della Costituzione), e quindi di cittadini, famiglie e imprese, tutelando l'interesse pubblico; che siano portatrici di nuovi modelli di organizzazione, capaci di dialogare con il privato e di sviluppare e valorizzare competenze nel proprio personale.

Solo la modifica dei modelli organizzativi delle pubbliche amministrazioni può produrre una riforma effettivamente in grado di sbloccare e "debuosaurizzare" le pubbliche amministrazioni, rendendo le norme più semplici e intellegibili. Superando finalmente la concezione arcaica, quasi feudale, di molti manager pubblici (rimasti ancorati al vecchio concetto di «tu lavori e ti dico io cosa devi fare»), e arrivando alla logica dell'engagement: coinvolgere il dipendente nella vision e negli obiettivi dell'amministrazione, investendo in formazione e in benessere organizzativo.

Procedendo verso un ritorno al futuro e non al passato!

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/04/2022

Autore: Marco Carlomagno

Accesso agli atti, via libera anche sui documenti ultradecennali

La disciplina sulla conservazione degli atti della Pa ha carattere speciale

Il limite decennale previsto dalla normativa civilistica non trova applicazione nella disciplina degli obblighi di conservazione degli atti della Pa. Su queste basi il Cgars ([sentenza n. 481/2022](#)) ha ritenuto legittima una richiesta di accesso agli atti anche per la parte relativa a documenti più vecchi di 10 anni. Capovolgendo la sentenza in primo grado del Tar che applicando la disciplina del codice civile aveva accolto solo parzialmente la richiesta, il Consiglio di giustizia amministrativa siciliano ha evidenziato che in realtà la disciplina sulla conservazione degli atti della Pa ha «carattere speciale». E da tale disciplina emerge che la conservazione degli atti pubblici è intimamente connessa ai principi costituzionali di trasparenza e buona amministrazione. In quanto finalizzato a impedire la perdita di informazioni, il tempo di conservazione degli atti in special modo se dematerializzati, può quindi essere «a lungo termine» o persino «permanente».

La normativa in materia di conservazione della documentazione amministrativa prevede l'adozione da parte di ogni amministrazione del piano di conservazione integrato con il sistema di classificazione degli atti. Il piano è lo strumento tecnico con il quale l'ente definisce i tempi di conservazione della documentazione prodotta e acquisita, superati i quali è possibile procedere ad operazioni programmate ed organiche di selezione e scarto. L'obbligo di conservazione dei documenti è inteso a salvaguardare il diritto d'accesso da parte degli interessati, ma anche la ricerca per finalità storiche, culturali e scientifiche. La gestione documentale è un processo che può essere suddiviso in tre fasi principali: formazione, gestione e conservazione. Nell'ambito di ognuna delle suddette fasi si svolgono una serie di attività che si distinguono per complessità, impatto, natura, finalità; alle quali corrispondono approcci metodologici e prassi operative distinte. Nella fase di formazione devono essere perseguiti obiettivi di qualità, efficienza, razionalità, sistematicità, accessibilità e coerenza, tenendo in debito conto le esigenze e i bisogni pratici del lavoro quotidiano.

Una corretta gestione dei documenti sin dalla loro fase di formazione rappresenta quindi la migliore garanzia per il corretto adempimento degli obblighi di natura amministrativa e giuridica, tipici della gestione degli archivi pubblici. Lo Stato, le Regioni e gli altri Enti territoriali devono assicurare e sostenere la conservazione di tale "patrimonio" favorendone la pubblica fruizione. Deriva che gli enti citati e ogni altro ente pubblico hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I documenti informatici, in particolare, vanno conservati nel rispetto delle più attuali regole tecniche. In tema di atti pubblici, pertanto, non solo non trova applicazione la disciplina civilistica ma sussiste lo specifico obbligo dell'amministrazione di conservare la documentazione anche attraverso gli strumenti tecnologici.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/04/2022

Autore: Pietro Alessio Palumbo

Società partecipate: le leggi regionali o provinciali non possono derogare al testo unico Madia

Nota a C. Cost. 4 aprile 2022, n. 86

Con sentenza n. 86 del 4 aprile 2022 la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sul rapporto che intercorre tra la legge Madia (l. 7 agosto 2015, n. 124) e le autonomie territoriali, con particolare riferimento al tema delle società a partecipazione pubblica.

Come noto agli addetti ai lavori, con sentenza n. 251 del 25 novembre 2016 la Corte si era già occupata di tale complesso rapporto, accogliendo parzialmente un ricorso promosso dalla Regione Veneto e costringendo il Governo ad apportare diversi correttivi al testo unico in materia di società partecipate di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che nel frattempo era già entrato in vigore.

Questa volta, la vicenda controversa scaturisce da un ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di una legge della Provincia autonoma di Trento (legge prov. 17 maggio 2021, n. 7), nella parte in cui autorizza la Provincia *“a partecipare, direttamente o tramite Cassa del Trentino s.p.a., in qualità di socio sovventore, alla società di mutua assicurazione a responsabilità limitata ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Società mutua di assicurazioni”* (art. 34).

In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dedotto la violazione degli artt. 97, co. 2 (principio di buon andamento della P.A.) e 117, co. 2, lett. l) (competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile) in relazione all'art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016, in quanto norma interposta di attuazione dei suddetti parametri costituzionali.

L'art. 4 del testo unico Madia prevede infatti due vincoli concorrenti alla partecipazione pubblica in enti societari: il primo, cd. **“di scopo pubblico”**, comporta che le amministrazioni pubbliche *“non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”* (comma 1); il secondo, cd. **“di attività”**, consiste

nell'elencazione tassativa delle attività che possono essere incluse nella partecipazione pubblica a una società (comma 2: produzione di un servizio di interesse generale; progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra pubbliche amministrazioni; realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato; autoproduzione di beni e servizi strumentali all'amministrazione sociale; servizi di committenza).

La Corte, respingendo le eccezioni sollevate dalla Provincia di Trento, ha preliminarmente chiarito che le disposizioni del testo unico Madia sono idonee a integrare **parametri interposti di legittimità costituzionale**, osservando che la definizione da parte dello Stato delle forme sociali e delle finalità per le quali è consentita la partecipazione pubblica costituisce espressione della competenza esclusiva in materia di "ordinamento civile" ed è anche funzionale alla tutela della finanza pubblica e del buon andamento della P.A.

Nel merito, la Corte ha poi escluso che l'oggetto della partecipazione prevista dalla norma provinciale impugnata – l'erogazione di servizi assicurativi, a pagamento, su tutto il territorio nazionale – possa considerarsi "strettamente necessaria" per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Trento, reputando influente lo storico radicamento territoriale della società partecipata così come la competenza legislativa primaria statutariamente attribuita alla Provincia in alcune materie che riguardano anche l'economia del territorio.

Inoltre, secondo la Corte (che richiama a tal fine la propria sentenza n. 229 del 2013), l'esercizio di attività economiche, quali sono i servizi assicurativi, da parte di soggetti dotati di privilegi come l'apporto di capitali pubblici, è suscettibile di produrre effetti distorsivi della libera concorrenza.

Per tali ragioni, i giudici costituzionali hanno concluso che la scelta della Provincia di Trento si pone in contrasto con una norma – l'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 – dettata nell'esercizio, al contempo, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di quella concorrente del coordinamento della finanza pubblica, oltre che in attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

In disparte la soluzione del caso specifico, la pronuncia in esame si segnala perché consente di intravedere – dopo la sentenza costituzionale n. 251 del 2016, che invece aveva manifestato un approccio più sensibile alle istanze regionali – una sorta di elevazione del testo unico Madia al rango di norma super-primaria, in grado di vincolare non solo l'attività amministrativa di tutte le pubbliche amministrazioni, ma pure la produzione legislativa delle regioni e delle province autonome, quand'anche dotate di autonomia speciale.

Autore: Avv. Nicolò F. Boscarini - Studio legale Mascetti, 27/04/2022

Ministero Interno: niente convalida con riserva per il consigliere comunale

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato un nuovo [parere, datato 22 aprile 2022](#), nel quale, dopo aver ricordato che sussiste la causa di incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, n. 4), del TUEL quando vi è un giudizio pendente tra il Comune e un consigliere comunale, puntualizza che quand'anche i termini di cui all'art. 69 del TUEL (termine per la contestazione dell'incompatibilità e la sua successiva trattazione in consiglio) fossero considerati ordinatori e non perentori, si ritiene che non sia possibile sospendere il procedimento di verifica già avviato in attesa dell'esito del contenzioso, né tantomeno decidere con una "convalida con riserva", ciò in considerazione del fatto che i tempi processuali sono non preventivabili e che si verrebbe a vanificare la ratio dell'art. 41 comma 1 del TUEL che richiede come primo adempimento dell'amministrazione la verifica della legittima costituzione dell'organo consiliare.

Fonte. Entionline del 28/04/2022

Ministero Interno: referendum e propaganda elettorale

Con la [circolare n. 37 del 22 aprile 2022](#) il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, fornisce istruzioni in merito agli adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica relativamente alle consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno.

Fonte. Entionline del 27/04/2022

Spazi elettorali, giunte out

La delimitazione degli spazi elettorali è un atto di natura esclusivamente gestionale e quindi non va considerato di competenza delle giunte comunali

L'assegnazione degli spazi elettorali è un atto di natura esclusivamente gestionale e non di indirizzo politico-amministrativo.

Pertanto, la delimitazione degli spazi elettorali non è da considerare competenza delle giunte comunali.

L'adempimento previsto dagli artt. 2 e 3 della Legge n. 212/1956 - i quali individuano entrambi la giunta municipale quale organo competente ad adottare il provvedimento - va riletto nell'ottica dei tempi attuali.

L'art. 107, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, al fine di assicurare che sia l'apparato amministrativo e, in particolare, la dirigenza o comunque i preposti ai vertici organizzativi, ad adottare i poteri gestionali dispone che : "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54".

In effetti, l'esercizio delle attività finalizzate a determinare gli spazi elettorali non ha nulla a che vedere con le funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

La normativa specifica, a seconda del numero di abitanti, quanti spazi sono ammessi, dove collocarli, come ripartirli in tante sezioni, quante sono le liste elettorali o le candidature uninominali ammesse, quali dimensioni massime sono consentite.

Ma si tratta di pura e semplice gestione operativa e la giunta va quindi sollevata da un adempimento che non è di propria spettanza.

Fonte: Italia Oggi n. 97 del 26/04/2022 pag. 28

Autore: Luigi Oliveri

Concorrenza in salita sui servizi locali: meno vincoli per l'in-house

Riprende il confronto governo-partiti. Verso lo stop agli obblighi di motivazione anticipata e trasmissione all'Antitrust in caso di auto-produzione

Stabilito con estrema fatica il metodo, ora c'è il test complicatissimo dei contenuti. Dopo la decisione concordata da governo e maggioranza di dare la possibilità sia al Senato sia alla Camera di modificare il disegno di legge per la concorrenza, in questi giorni riprendono gli incontri tematici tra il presidente della commissione Industria del Senato, Gianni Girotto, i relatori (Stefano Collina del Pd e Paolo Ripamonti della Lega) e il viceministro per lo Sviluppo economico Gilberto Pichetto, che segue il provvedimento per conto del governo. Le pre-intese dovrebbero servire per andare poi al voto in commissione senza rischiare scivoloni.

Servizi pubblici locali

Oltre alle concessioni per i balneari, uno dei punti più delicati è l'articolo 6 che prevede una delega al governo per il riassetto dei servizi pubblici locali, dall'acqua ai rifiuti. In una riunione nelle settimane scorse è emersa una proposta di riformulazione dell'esecutivo ritenuta necessaria per mediare di fronte alla volontà demolitoria di gran parte della maggioranza. Si tratta di una versione su cui si attendono ulteriori modifiche, anche se la sostanza ha buone chance di essere confermata. La principale novità sarebbe l'eliminazione dai criteri direttivi della delega dell'obbligo per gli enti locali, nel caso di affidamenti sopra soglia di rilevanza comunitaria, di predisporre in anticipo una motivazione per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione (la cosiddetta gestione "in-house" del servizio). Resterebbe in piedi solo la motivazione «qualificata», ma ex post evidentemente. Non è tutto. Si va anche verso lo stralcio dell'obbligo di trasmettere all'Antitrust «tempestivamente la decisione motivata» di ricorrere all'in-house. Sembra evidente però che senza controllo del garante della concorrenza la motivazione rischia di restare un mero esercizio stilistico. A indebolire ancora di più la norma potrebbe poi concorrere l'eliminazione dai criteri anche della previsione, nel caso di ricorso all'in-house, di un monitoraggio dei costi «ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica e della tutela della concorrenza».

Idroelettrico

La Lega vuole preservare per le concessioni idroelettriche l'attuale sistema basato sulle gare delle Regioni. Di fronte ai dubbi degli attuali concessionari per la mancata reciprocità con altri paesi europei, che non hanno previsto gare, una parte della maggioranza, Pd in testa, frena. Un compromesso abbastanza maturo prevede che le Regioni privilegino l'affidamento sulla base del project financing e in questo modo i concessionari uscenti, se la manifestazione di interesse porta all'offerta di nuovi candidati, potranno pareggiarla ed esercitare un'opzione per mantenere la concessione. Inoltre le procedure di assegnazione verrebbero rinviate di un anno rispetto all'attuale termine ultimo di fine 2022. Per mandarla in porto, però, il Pd chiede di integrare l'intesa con una clausola di sicurezza, che non dovrebbe essere comunque il vero e proprio "golden power", che tuteli gli invasi strategici da eventuali investimenti speculativi di operatori extra-Ue.

Farmaci

Strada in discesa sul "patent linkage" nel settore dei farmaci. La correzione allo studio prevede che i produttori di farmaci equivalenti possano presentare all'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) la domanda per la classificazione ai fini della rimborsabilità prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare del farmaco originatore ma con la specifica che il rimborso può scattare solo a decorrere dalla scadenza dei titoli sul principio attivo.

Taxi

In commissione Industria dovrà emergere anche un compromesso sulle concessioni balneari mentre è rinviata alla Camera la battaglia sulla riforma dei taxi, oggetto di un cospicuo numero di emendamenti che propongono lo stralcio (FI, Lega, Leu, Fdi) o l'eliminazione dai criteri di delega di riferimenti all'assegnazione di nuove licenze (Pd). L'articolo 8 sul trasporto pubblico non di linea rientra tra gli 11 (su 32) che, nel vertice governo-maggioranza, si è deciso di lasciare all'esame della Camera che avrà l'arduo compito di approvare il Ddl in seconda lettura entro i primi dieci-quindici giorni di luglio.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/04/2022

Autore: Carmine Fotina

Società, sui compensi il Mef non può aspettare ancora

Anche per le società a controllo pubblico si avvicinano le assemblee di approvazione dei bilanci che saranno chiamate al rinnovo degli organi societari.

Ma a oltre cinque anni dall'introduzione del Testo unico sulle partecipate, manca ancora il decreto previsto dall'articolo 11, comma 6 che dovrebbe fissare i parametri per il compenso degli organi delle società, sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi.

Il ritardo è incomprensibile, considerato che la bozza del Dm è pronta da tempo, tant'è che era già circolata informalmente un anno fa e questo giornale aveva avuto modo di commentarla.

Anche per questa tornata di rinnovi, dunque, c'è il rischio di dover fare i conti con il regime transitorio del successivo comma 7, che rinviando all'articolo 4, comma 4 del Dl 95/2012 impone alle società di rimanere sotto il limite dell'80% del «costo» sostenuto per questi organi nel 2013.

Al di là delle incertezze interpretative (comunque non trascurabili), il rischio maggiore, che il legislatore sembra sottovalutare, è che società di elevato rilievo strategico per le Pa (si tratta soprattutto di società incaricate di svolgere servizi di interesse generale o servizi strumentali agli enti soci) non siano in condizione di attrarre adeguate professionalità e competenze per coprire i posti di comando.

Appare francamente paradossale che alle soglie di una fase economica che guerra permettendo si preannuncia espansiva, sotto la spinta dei fondi del Pnrr nella cui gestione sono coinvolte anche le società pubbliche in qualità di soggetti attuatori, queste aziende siano ancora limitate da vincoli pensati ormai dieci anni fa, in un contesto del tutto diverso (l'articolo 4 del Dl 95/2012 è norma di spending review, introdotta per arginare la spesa e garantire il rispetto del Patto di stabilità oggi sospeso).

Considerazioni analoghe valgono per gli organi di controllo: è fondamentale, proprio per la delicatezza dell'attuale frangente (e per l'assoluto rilievo dell'interesse pubblico al corretto impiego delle risorse comunitarie) che le società pubbliche possano contare su sindaci e revisori di elevata competenza, così da assicurare effettività a quello che è il primo presidio di legalità in seno agli organismi societari.

Il buon senso, prima ancora che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione), dovrebbe suggerire di licenziare in tempi brevissimi il decreto compensi, in modo che possa trovare applicazione già nei prossimi rinnovi; e che i compensi siano congrui e adeguati al mercato, per consentire da subito alle società pubbliche di operare ad armi pari nei contesti di riferimento, e quindi di poter offrire compensi in grado di attrarre professionisti in possesso delle competenze necessarie a gestire il nevralgico triennio alle porte.

A meno che, ovviamente, non si ritenga ancora oggi che il compenso degli organi di amministrazione e di controllo delle società a controllo pubblico è un mero costo, da abbattere in modo lineare, a prescindere dalla strategicità della società e dai suoi risultati.

Nel qual caso occorrerebbe domandarsi che senso abbia consentire all'amministrazione pubblica di perseguire le finalità istituzionali attraverso il modulo societario e, nel contempo, zavorrarlo di vincoli anacronistici che lo condannano a inefficienza e inadeguatezza.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 25/04/2022

Autori: Harald Bonura e Davide Di Russo

Risorse Umane

Dalla mensa all'ascensore, le istruzioni sulle mascherine negli uffici pubblici - La circolare firmata da Brunetta

Ogni amministrazione potrà impartire tempestivamente le necessarie misure operative

Uso delle mascherine FFP2 raccomandato, in particolare, per il personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive, per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale "fragile", negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti. Sulla base dell'[ordinanza emanata ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza](#), che contiene la raccomandazione all'utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico senza tuttavia prevedere alcun obbligo specifico, il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha appena firmato una [circolare indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche](#).

La circolare contiene indicazioni di carattere generale per una corretta e omogenea applicazione dell'ordinanza del ministro Speranza nei luoghi di lavoro pubblici.

Sarà cura di ogni amministrazione impartire tempestivamente le necessarie misure operative, tenendo conto delle condizioni concrete dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti. L'uso delle mascherine FFP2 è raccomandato, quindi, per il personale allo sportello sprovvisto di barriere protettive, nel corso di riunioni in presenza; per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale "fragile", negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti.

Al contrario, la circolare esclude l'uso della mascherina in caso di attività svolta all'aperto, in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente e in ambienti ampi, anche comuni (ad esempio corridoi o scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/04/2022

Autore: Daniela Casciola

Scavalco di eccedenza, possibile superare il limite massimo della retribuzione di posizione

Il tetto previsto dalla contrattazione nazionale è di 16mila euro lordi annui

Nel caso di conferimento di una posizione organizzativa a personale assunto in base all'articolo 1, comma 557 della legge 311/2004 (cosiddetto «istituto del rapporto di lavoro a scavalco di eccedenza»), già titolare di posizioni organizzativa nell'ente originario, la retribuzione di posizione complessiva può superare il limite massimo previsto dalla contrattazione nazionale dei 16mila euro lordi annui.

Le risorse previste dall'articolo 1, comma 1091 della legge 145/2018 (accertamento Imu e Tari), possono alimentare il fondo della dirigenza a titolo di «risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge» e che i criteri di corresponsione, nonché l'eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato, possono essere oggetto di contrattazione integrativa.

Al personale a tempo determinato devono essere riconosciuti i trattamenti accessori connessi alle prestazioni rese al pari del restante personale.

Sono queste le conclusioni cui giunge l'Aran con alcuni pareri pubblicati in questi giorni nella banca dati «orientamenti applicativi».

Il contratto nazionale del 21 maggio 2018 ha previsto (articolo 15, comma 2) la retribuzione di posizione, spettante al dipendente titolare di incarico di posizione organizzativa, non possa superare l'importo di euro 16 mila lordi annui.

Ma nel caso di conferimento di una posizione organizzativa a personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 557 della legge 311/2004, già titolare di posizioni organizzativa nell'ente originario, la sua retribuzione di posizione complessiva può superare tale limite?

Per i tecnici di Via del Corso la risposta è affermativa ([CFL156](#)).

Attraverso all'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 le amministrazioni di ridotte dimensioni possono reperire personale con competenze adeguate alla assunzione di responsabilità dei servizi.

Pertanto, nel caso di specie, si è in presenza di due distinti ed autonomi rapporti di lavoro, in relazione a ciascuno dei quali può essere attribuito un incarico di posizione organizzativa.

Come devono essere correttamente gestite sul fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali gli incentivi economici derivanti dalle attività connesse al recupero dei tributi erariali (Imu e Tari)?

La spiegazione è contenuta nel [parere AFL51](#).

In primo luogo tali risorse alimentano il fondo nel suo complesso a titolo di «risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge» (articolo 57, comma 2, lett. b) del contratto dell'area funzioni locali del 17 dicembre 2020).

I criteri di corresponsione possano essere oggetto di contrattazione integrativa, così come prescritto dall'articolo 45, comma 1, lettera e) del richiamato contratto del 17 dicembre 2020.

Infine, con il [parere CFL157](#), l'Agenzia rammenta che, sulla base della chiara formulazione dell'articolo 51, comma 1, del contratto del 21 maggio 2021, ispirato al principio di «non discriminazione», al personale a tempo determinato devono essere riconosciuti i trattamenti accessori connessi alle prestazioni rese al pari del restante personale, a valere sul fondo delle risorse decentrate.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/04/2022

Autori: Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Per i lavoratori fragili smart working prorogato al 30 giugno

Obbligo di mascherina a scuola, in ospedali e Rsa, nel trasporto pubblico locale e a lunga distanza, cinema, teatri, eventi al chiuso

La mascherina non ci abbandonerà almeno fino al 15 giugno. Dovremo continuare a portacela dietro per salire su un autobus, sulla metro, su un treno, un traghetto o un aereo. Dovremo continuare a coprirci bocca e naso anche per entrare in un cinema, un teatro o per ascoltare un concerto in un locale o assistere a un evento sportivo in un palazzetto al chiuso (allo stadio non servirà), così come per andare a visitare un parente in un ospedale o in una residenza per anziani. Ancora obbligo di mascherina fino alla fine dell'anno scolastico - e quindi fino a giugno - anche per gli studenti di tutti gli ordini e gradi dai sei anni in su, (anche se per i bambini di sei anni che frequentano la materna non ci sarà più obbligo). Ecco le attese regole contenute nell'ordinanza "ponte" firmata ieri sera dal ministro della Salute Roberto Speranza e contenute anche in un emendamento al decreto Riaperture del 24 marzo su quello che rappresenta l'ultimo strumento simbolo della lotta al Covid: la mascherina. Che dal 1° maggio servirà ancora in tutti i luoghi al chiuso citati, mentre in tutti gli altri potremo abbandonarla: dai negozi, ai ristoranti fino ai supermercati. Anche se continuerà a essere raccomandato indossarla, sempre fino al 15 giugno. L'ordinanza infatti prevede che è «comunque raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico». Compresi dunque i luoghi di lavoro, anche se qui è necessario chiarire meglio: per il settore privato ci sarà un incontro il 4 maggio tra imprese e sindacati per decidere il destino dei protocolli anti Covid e quindi anche della mascherina. Fino a quel momento resterà in vigore l'obbligo di indossarla - basta anche la chirurgica - in base agli attuali protocolli. Dopo si potrebbe passare anche a una mera raccomandazione, con la "libertà" per le singole aziende di trasformare a loro volta la raccomandazione in obbligo. Per gli uffici pubblici e per tutta la Pa è invece già pronta una circolare del ministro Renato Brunetta indirizzata a tutti i responsabili delle singole amministrazioni nella quale saranno indicati i criteri base di prevenzione e protezione sanitaria cui attenersi e che ispirandosi proprio all'ordinanza di Speranza raccomanderà il ricorso alla mascherina lì dove ci sono uffici aperti al pubblico e dove comunque il distanziamento non può essere assicurato.

La questione della mascherina al lavoro dunque potrebbe riservare ancora qualche novità nei prossimi giorni, in vista dell'appuntamento del 4 maggio tra le parti sociali. Anche perché non tutte le associazioni di categoria potrebbero pensarla allo stesso modo: la linea generale è quella di tenere la mascherina fino a giugno nei luoghi di lavoro, ma i distinguo non mancano. A esempio la Fipe che rappresenta il mondo di bar, ristoranti, pizzerie e locali è d'accordo nel «raccomandare il suo impiego tra i lavoratori anche perché può rappresentare un segnale di attenzione per i clienti, ma - avverte Roberto Calugi direttore generale Fipe - non siamo convinti che serva ancora un obbligo vero e proprio».

Se l'addio definitivo alla mascherina è dunque rimandato possiamo invece dimenticarci del green pass: sia nella versione base (ottenibile anche con il tampone) che nella versione "super" (vaccino o guarigione). Il certificato verde che ha fatto da lasciapassare in tutti questi mesi per continuare a fare vita sociale e lavorare non servirà più. In pratica l'accesso diventerà libero ovunque. Anche se resistono alcune importanti eccezioni: per le visite in ospedale e nelle Rsa sarà necessario esibire il super green pass fino al 31 dicembre. Da non dimenticare che in base alle regole ancora vigenti il green pass è necessario ancora per viaggiare all'estero. Ieri tra l'altro il ministro Speranza ha anche firmato un'altra ordinanza che proroga al 31 maggio le misure per gli arrivi dall'estero: continuerà a bastare anche un tampone per entrare in Italia oltre che il pass da vaccinazione o guarigione. La novità però è l'abolizione dell'obbligo per i turisti di compilare prima di imbarcarsi anche il «passenger locator form», il modulo utilizzato dalle Autorità Sanitarie per i viaggi.

Sempre sul fronte lavoro, fino al 30 giugno, nel settore privato, è possibile l'uso della procedura semplificata di comunicazione del lavoro agile, ossia senza l'accordo individuale tra datore e lavoratore. Con un emendamento al DL Riaperture è stata prorogata al 30 giugno anche il diritto allo smart working per tutti i lavoratori fragili. Prorogato, inoltre, il diritto allo smart working anche per i genitori di figli con fragilità, nonché, fino al 31 agosto, la modalità di comunicazione semplificata per lo smart working per tutti i lavoratori del settore privato.

Sul fronte degli obblighi vaccinali non cambia invece nulla.

L'obbligo di vaccinazione resterà in vigore fino al 15 giugno per insegnanti e personale scolastico, forze dell'ordine e in generale tutti i cittadini dai 50 anni in su (pena multa di 100 euro). Anche per queste categorie cessa ad ogni modo dal 1° maggio l'obbligo di green pass base (in vigore fino al 30 aprile) per lavorare. Il vaccino continuerà a essere obbligatorio fino al 31 dicembre soltanto per i medici, infermieri, personale sanitario e delle Rsa. E solo per loro la vaccinazione costituirà fino ad allora requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/04/2022

Autori: Marzio Bartoloni e Andrea Gagliardi

Aran: nuovi pareri per gli enti locali

Il 27 aprile l'Aran ha pubblicato una serie di nuovi pareri in materia di lavoro pubblico, dei quali i seguenti riguardano l'Area Funzioni Locali:

- [CFL156](#): retribuzione di posizione della P.O.;
- [CFL157](#): trattamento accessorio del personale a tempo determinato;
- [CFL158](#): previdenza complementare per il personale ausiliario della P.L. con funzioni di vigilanza;
- [CFL159](#): trattamento economico del dipendente in stato di malattia durante il periodo di prova;
- [AFL50](#): applicazione istituto del “galleggiamento” ai Segretari comunali;
- [AFL51](#): accertamenti Imu-Tari e incremento del Fondo risorse decentrate.

Fonte: Entionline del 29/04/2022

Funzione Pubblica: mobilità e assenso dell'amministrazione

Con una nota del 22 aprile l'Aran ha pubblicato e illustrato il [parere della Funzione Pubblica prot. 103321 del 24 marzo 2022](#), relativo alle modalità di applicazione della normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, nel quale la Funzione Pubblica chiarisce come si supera l'apparente antinomia tra la possibilità, offerta al dipendente con almeno tre anni di servizio, di utilizzare tale istituto prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza per il passaggio diretto ad altra amministrazione (ad eccezione di enti locali con meno di 100 dipendenti) e l'obbligo riaffermato per i dipendenti degli enti locali di permanenza minima di cinque anni in caso di prima assegnazione.

Fonte: Entionline del 28/04/2022

Province, metodi di calcolo delle assunzioni come nei Comuni

Dall'Unione delle Province le istruzioni per l'applicazione della nuova disciplina

Ai fini della valutazione delle capacità assunzionali delle province, le spese di personale per assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti ed effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del Dl 104/2020, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, nonché le corrispondenti entrate poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia a decorrere dall'anno 2021. Nel caso di finanziamento parziale ai fini del calcolo del valore soglia non rileva l'entrata e la spesa di personale per l'importo corrispondente al finanziamento stesso. Le spese di personale e le corrispondenti entrate per le funzioni delegate negli anni precedenti al 2021 non possono essere «nettizzate» nel calcolo delle capacità assunzionali.

Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'Unione delle Province italiane (Upi) all'interno della [raccolta di Faq](#) confezionata al termine di un incontro formativo sulla nuova disciplina delle assunzioni per Province e Città metropolitane, cui ha visto la partecipazione anche di alcuni direttori della Ragioneria generale dello Stato e della Funzione pubblica.

Il documento, affiancato da un [vademecum](#) che riepiloga le regole da seguire per la corretta applicazione del decreto 11 gennaio 2022, rappresenta un utilissimo strumento per la predisposizione dei piani dei fabbisogni delle Province.

Le voci di spesa da considerare

Con la Faq n. 5 si rammenta che per il calcolo delle spese di personale occorre fare riferimento alla circolare della Funzione pubblica 13 maggio 2020 che prende come riferimento il macroaggregato U.1.01.00.00.000, e i codici di spesa U1.03.02.12.001-002-003-999. Relativamente agli incentivi per funzioni tecniche, in linea con quanto affermato dalla magistratura contabile, viene precisato che si tratta di spese che possono essere neutralizzate (come entrata e come spesa), anche se vi possono essere problematiche connesse alla contabilizzazione, in quanto tali spese spesso vengono riportate negli esercizi successivi attraverso il fondo pluriennale vincolato.

Le spese per il personale a tempo determinato e per la stabilizzazione del personale impiegato presso gli enti interessati da eventi sismici possono essere neutralizzate in quanto sono coperte da risorse statali o regionali e rientrano nella previsione dell'articolo 57, comma 3-septies, del DL 104/2020, che consente la loro neutralizzazione a partire dal 2021.

Chiarimenti vengono forniti anche in tema di comandi, mobilità e compensi di avvocatura.

La spesa dei primi non rientra nel macroaggregato o nei codici di spesa sopra citati e non deve essere pertanto considerata. Le mobilità e i compensi di avvocatura rientrano invece pienamente nel nuovo calcolo della spesa di personale e della sostenibilità finanziaria delle assunzioni per ciò che è di competenza di ogni ente.

Sempre in materia di corretta quantificazione della spesa, si precisa (Faq n. 8) che non è possibile, stante un vuoto legislativo in tal senso, neutralizzare gli oneri per i rinnovi contrattuali. I fondi accantonati andranno ad incidere sulle spese di personale (sul macroaggregato richiesto dal Dm) a partire dal rinnovo del contratto nazionale, quando l'ente dovrà liquidare detti oneri previa variazione di bilancio.

Adeguamento dei fondi

La nuova disciplina delle assunzioni consente di adeguare in aumento o in diminuzione, in ragione delle fluttuazioni del personale in servizio, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, in relazione alle sole assunzioni a tempo indeterminato. Tale adeguamento dovrà avvenire in modo distinto per il personale con qualifica dirigenziale ed il personale del comparto, così come chiarito dei tecnici di Via XX Settembre con nota protocollo n. 12454/2021.

Per le assunzioni a tempo determinato (ivi comprese quelle secondo l'articolo 110, commi 1 e 2, del Tuel), resta il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 (Faq n. 2).

Cessazioni in corso d'anno e adeguamento dei Ptfp

La nuova disciplina, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, del Dm, rende possibile programmare la sostituzione del personale che cessa a qualsiasi titolo nel corso dello stesso anno in cui matura la cessazione, poiché questa diminuzione di spesa rientra nel calcolo della sostenibilità finanziaria della spesa per le assunzioni (Faq n. 6).

A seguito dell'approvazione del rendiconto 2021, ogni ente dovrà adeguare i conteggi facendo riferimento alla media entrate correnti del triennio 2019/2020/2021 e spesa personale registrata da rendiconto 2021. Lo stesso principio di scorrimento vale per i rendiconti successivi (Faq n. 9).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/04/2022

Autori: Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Aran, indennità di galleggiamento dei segretari da calcolare sulla base della retribuzione di posizione più elevata effettiva

Anche nel caso in cui sia prevista una indennità di posizione per un incarico dirigenziale vacante

L'indennità di galleggiamento dei segretari deve essere calcolata sulla base della retribuzione di posizione più elevata in godimento effettivo nell'ente e non di quella teoricamente spettante ai dirigenti. Tale principio si applica anche nel caso in cui sia prevista una indennità di posizione per un incarico dirigenziale che sia vacante. É questa la risposta fornita dall'Aran, [parere AFL 50](#). Il parere affronta una fattispecie su cui fino a ora non erano state fornite risposte da parte dell'Agenzia per la Rappresentanza delle Pa. Essa si pone in linea di sostanziale continuità con la linea interpretativa consolidata per cui il confronto ai fini della indennità di galleggiamento deve essere fatto con i compensi effettivamente erogati ai dirigenti o, nei comuni che ne sono sprovvisti, ai responsabili di posizione organizzativa.

Il quesito posto riguarda la possibilità di applicare l'istituto del galleggiamento con la retribuzione di posizione attribuita nell'ente e che riguarda una posizione dirigenziale attualmente vacante. La risposta è negativa e riprende l'interpretazione già fornita più volte dall'Aran sul vincolo di fare riferimento solamente a quella che viene effettivamente "corrisposto". Quindi, non vi sono spazi per riferimento al "valore teorico" della retribuzione di posizione dei dirigenti o delle posizioni organizzative negli enti sprovvisti di dirigenza. Di qui la conseguenza che, in caso di una posizione dirigenziale o organizzativa vacante, non si può tenere conto di questa retribuzione per calcolare la misura del compenso di galleggiamento. Ricordiamo che, con questa espressione, si fa riferimento alla clausola dettata dal contratto 16 maggio 2001 e confermata da quello del 17 dicembre 2020, per la quale al segretario spetta la stessa retribuzione di posizione più elevata in godimento nell'ente da parte di un dirigente o di una posizione organizzativa. Aggiungiamo che questo compenso, laddove ne sussistano le condizioni, costituisce un obbligo per gli enti locali.

Si ricorda che la risposta dell'Aran fa propri i principi affermati dal contratto di interpretazione autentica sottoscritto con le organizzazioni sindacali lo scorso 4

agosto 2021. In tale documento è stato chiarito che questa indennità deve essere calcolata sulla base del compenso assegnato al dirigente a tempo determinato, nel caso in cui esso sia più elevato di quelli attribuiti a dirigenti in servizio a tempo indeterminato. Si deve arrivare a questa conclusione se la retribuzione di posizione del dirigente a tempo determinato è calcolata sulla base delle previsioni contrattuali e non attraverso assegni *ad personam*.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/04/2022

Autore: Arturo Bianco

Fondo Perseo-Sirio, concorsi e tempo di vestizione

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

Decorrenza dei contributi al Fondo Perseo-Sirio

Sul [sito del Fondo Perseo-Sirio](#), è stato ricordato che «a partire dal 31 marzo, l'obbligo contributivo a carico del lavoratore (pubblico e privato) e del datore di lavoro (pubblico e privato) decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è apposto il timbro sul modulo di adesione da parte del datore di lavoro».

Utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni nei concorsi

Le comunicazioni rivolte ai candidati, sia di concorsi pubblici che di procedure riservate esclusivamente agli interni, in specie se relative a passaggi importanti della procedura (quale la convocazione ad una prova), non possono essere effettuate esclusivamente a mezzo invio di email ad indirizzo di posta ordinaria, a prescindere dal fatto che l'interessato abbia accettato tale modalità. Lo ha affermato la [sentenza del Consiglio di Stato, sezione VII, n. 2588/2022](#) nella quale si legge che è sicuramente da privilegiare l'utilizzo della posta elettronica certificata, che garantisce l'effettiva ricezione della comunicazione. In ogni caso, il principio di correttezza impone all'amministrazione (che abbia utilizzato la posta elettronica ordinaria) di accertarsi dell'avvenuta ricezione del messaggio, eventualmente aggiungendo un secondo mezzo di comunicazione.

Come modificare le materie oggetto di prova di concorso

Il [Tar Lazio-Roma, sezione II, con la sentenza n. 3724/2022](#), ha affermato che è illegittima e comporta l'annullamento dell'intera procedura concorsuale la previsione da parte dell'amministrazione – in sede di modifica delle modalità di svolgimento di una prova di concorso (inserendo gli strumenti telematici-informatici) – di aggiungere materie ad una prova (nella fattispecie, quella scritta) che erano previste dal bando per la successiva prova orale. Questa variazione, per essere valida, comporta la rettifica del bando di concorso, con conseguente ripubblicazione e riapertura dei termini. Diversamente, le previsioni del bando di concorso sono vincolanti e non ammettono deroghe di alcun tipo.

Il tempo di vestizione/svestizione è tempo lavoro ordinario

Secondo la Corte di cassazione il tempo di vestizione/svestizione, quando correlato ad operazione etero diretta - da intendersi sotto il profilo dell'obbligatorietà della stessa in vista dell'espletamento dell'attività lavorativa (che ne consente la riconducibilità all'ambito dell'esatto adempimento della prestazione che il datore di lavoro può, anche in via implicita, pretendere) - è tempo-lavoro. Nell'ordinanza n. 9306/2022 si trova indicato che, quando la vestizione sia consentita dopo la timbratura e la svestizione prima di quella non si determina l'estraneità dell'operazione all'ambito del lavoro effettivo, è ammessa l'inclusione nel tempo di lavoro, con invarianza dell'orario normale che, tenendo conto di tale formalizzazione, andrà semplicemente rimodulato, senza risultare di fatto incrementato, derivandone l'inconfigurabilità del tempo relativo come lavoro straordinario.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/04/2022

Autore: Gianluca Bertagna

La Consulta «boccia» la proroga dei contratti di lavoro dei dirigenti della giunta della Regione Lombardia

La Corte non giustifica la scelta nemmeno in funzione dell'emergenza pandemica

Le norme che incidono sul rapporto di lavoro dei dipendenti delle regioni sono ascrivibili alla materia ordinamento civile, attribuita allo Stato dall' articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione.

Lo ha stabilito la Consulta ([sentenza n. 84/2022](#)) che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 3 della legge della Regione Lombardia 19 maggio 2021 n. 7 (Legge di semplificazione 2021) nella parte in cui dispone che « «[i]n considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità di assicurare la funzionalità operativa delle strutture della Giunta regionale, tenuto altresì conto delle specifiche competenze ed esperienze professionali acquisite, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale con qualifica dirigenziale presso la Giunta, stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), previa selezione pubblica, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di dodici mesi rispetto alla loro attuale scadenza».

La Regione aveva sostenuto che la norma era stata introdotta in conseguenza della sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego prevista dall'articolo 87, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (Misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) e, pertanto, di aver agito allo scopo di «evitare un vuoto amministrativo e di assicurare la funzionalità degli uffici della Giunta regionale». Tesi che non ha colto nel segno.

La Consulta ha stabilito che la norma regionale invade le attribuzioni dello Stato in materia di ordinamento civile («il conferimento degli incarichi dirigenziali si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato») e non garantisce il rispetto dei limiti temporali degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 (tre anni per gli incarichi "apicali" o di funzione dirigenziale di livello generale e quello di cinque anni per gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale non generale).

Da qui la conferma dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui:

- gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi dei dipendenti delle Regioni «sono ascrivibili alla materia "ordinamento civile", di esclusiva competenza statale, «dovendosi per converso ricondurre alla materia residuale dell'organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono "a monte", in una fase antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro» (sentenze n. 39 e n. 9 del 2022; n. 195, n. 25 e n. 20 del 2021; n. 273, n. 194 e n. 149 del 2012: «l'impiego pubblico anche regionale deve ricondursi, per i profili privatizzati del rapporto, all'ordinamento civile e quindi alla competenza legislativa statale esclusiva, mentre i profili "pubblicistico-organizzativi" rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione»;
- il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto alle regole che garantiscono l'uniformità di tale tipo di rapporti», dimodoché «la legge statale, in tutti i casi in cui interviene a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, costituisce un limite alla competenza residuale regionale in materia di organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e dello stato giuridico ed economico del relativo personale» (sentenze n. 233/2006, n. 380/2004, n. 274/2003 e n. 180/2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, commi 4 e 5, della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016" che prevedeva «la possibilità di attribuire, nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e, comunque, per non oltre due anni, le funzioni dirigenziali a dipendenti a tempo indeterminato di ruolo dell'amministrazione regionale appartenenti alla categoria D3 giuridico del comparto Regioni-Enti locali».

Fermo restando che i giudici costituzionali hanno anche evidenziato che le procedure selettive per il conferimento degli incarichi dirigenziali potevano essere svolte «in via telematica» come previsto dall' articolo 87, comma 5, del decreto legge 18/2020. Disposizione che è stata confermata dal decreto legge

1° aprile 2021 n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito dalla legge 28 maggio 2021 n. 76.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/04/2022

Autore: Pietro Verna

Inps: chiarimenti per l'assegno unico e universale

Con il [Messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022 l'Inps](#), in merito all'assegno unico e universale per i figli a carico, fornisce ulteriori chiarimenti relativamente alle maggiorazioni per il nucleo per figli maggiorenni e genitori separati.

Fonte: Entionline del 27/04/2022

Fabbisogni di personale, enti alla prova delle nuove esigenze e del Piao (anche se prorogato)

Transizione digitale ed ecologica della Pa cambiano le assunzioni degli enti locali

Il processo di transizione digitale ed ecologica della Pubblica amministrazione cambia le assunzioni degli enti locali. La definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva costituisce l'ossatura delle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, da varare con decreti di natura non regolamentare del ministro per la Pubblica amministrazione di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze entro il 30 giugno 2022. Con il decreto Pnrr-2 (secondo le bozze diffuse nei giorni scorsi) si mette la lente di ingrandimento sull'insieme delle conoscenze, competenze, capacità e attitudini del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della Pa. Nel rispetto di quanto disciplinato dagli articoli 91 del Tuel e 6 del Dlgs 165/2001, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate. Il piano triennale indica dunque le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La programmazione del fabbisogno del personale (triennale e annuale) è adottata con atto dell'organo esecutivo, previo parere dell'organo di revisione.

A normativa vigente, tale atto deve confluire nel Documento unico di programmazione, sezione operativa. In quanto elemento proprio della fase programmatica, il piano dei fabbisogni si inserisce all'interno del ciclo della performance. I nuovi obiettivi del piano sono quelli di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire traguardi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità obbligatorie. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa

per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Secondo quanto precisato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania con la deliberazione n. 68/2017, la sua adozione non può che intervenire prima dell'esercizio finanziario su cui la programmazione finanziaria della spesa del personale impatta e quindi non oltre il termine di adozione del Dup e della nota di aggiornamento. Questo sistema di regole sulla programmazione del fabbisogno di personale dovrà però trovare un nuovo assetto e nuove modalità di coordinamento con le novità in tema di Piao. Anche se il relativo Decreto del Presidente della Repubblica non è ancora stato approvato, il piano dei fabbisogni di personale sembrerebbe confluire nel nuovo strumento di programmazione, portandosi dietro probabilmente le regole operative di redazione e approvazione (parere dei revisori eccetera). Intanto si fa slittare in avanti di due mesi il termine fissato per la prima applicazione del Piao, portato al 30 giugno (dal 30 aprile), dall'articolo 7, primo comma del medesimo schema di decreto Pnrr-2.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/04/2022

Autori: Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Pa, padri ancora senza congedi per un ritardo di dieci anni

Palazzo Chigi ribadisce l'inapplicabilità delle regole - Incognita sulla direttiva Ue

L'estensione a 10 giorni del congedo parentale maschile decisa con l'ultima legge di bilancio ha animato dibattiti alati sulla parità di genere e sul ruolo del padre nei primi giorni di vita dei bambini. Troppo alati, evidentemente, per il pubblico impiego. Dove infatti il congedo paterno non esiste.

Lo ha ribadito la presidenza del Consiglio in risposta agli interrogativi sollevati dai sindacati del pubblico impiego a partire dalla Flp. Per applicare l'assenza retribuita al 100% anche ai padri che lavorano nella Pubblica amministrazione, ha ricordato Palazzo Chigi, serve un'«armonizzazione» con le regole previste per il mondo privato. Ma «l'attività necessaria per realizzare la prevista armonizzazione non è stata ancora portata a termine e, pertanto, la disposizione contenuta nel citato articolo 24 non è, allo stato, applicabile ai lavoratori pubblici».

L'articolo 24 citato nel documento della presidenza è in realtà un comma 24. Ma non è questo il problema. L'articolo è il 4, e soprattutto la legge è la n.92 del 28 giugno 2012. Dieci anni fa. Il problema è questo.

Quella legge, di «riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» come la volle intitolare l'allora governo Monti, introdusse anche in Italia il congedo obbligatorio per i padri: un giorno solo, accompagnato da altri due giorni facoltativi, e solo per tre anni (2013, 14 e 15), in via «sperimentale». La sperimentazione è stata poi prorogata, la manovra per il 2017 ha portato i giorni obbligatori a due e a quattro dal 2018. Fino a quando, con la spinta soprattutto di Elena Bonetti (lv), ministra per le Pari opportunità e la Famiglia nel governo Conte-2 confermata nello stesso ruolo da Mario Draghi, i giorni sono diventati appunto 10.

Ma a tutto questo lavoro i dipendenti delle pubbliche amministrazioni centrali e locali hanno assistito da spettatori. Perché nei 10 anni che ci separano dal governo Monti, che avviò la pratica con la ministra con la ministra del Lavoro

Elsa Fornero, nessuno dei ministri che si sono avvicendati alla Funzione pubblica ha firmato il decreto con l'«armonizzazione».

Ma la contemporaneità, almeno nella sua versione italiana che ai padri resta meno attenta rispetto alle migliori esperienze europee, potrebbe ora arrivare anche negli uffici pubblici. Merito di un decreto legislativo che attua la direttiva 2019/1158 dell'Unione europea (perché qualche volta il famoso «vincolo esterno» non è così male), e che dopo il passaggio alle commissioni parlamentari per il parere vedrà il via libera definitivo in consiglio dei ministri. Con le nuove regole, tra l'altro, il congedo di paternità potrà essere utilizzato non solo nei primi cinque mesi di vita del figlio, ma anche nei due che precedono la «data presunta di parto». Perché qualche volta i figli nascono prima del tempo. E ora finalmente se ne accorgono anche le norme.

Ma anche qui c'è un'incognita: la relazione del decreto legislativo calcola i costi solo per il settore privato: non è esattamente la premessa migliore, vista l'esperienza di questi 10 anni.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 25/04/2022

Autore: Gianni Trovati

Finanza

Agenzia Entrate: Comuni e dichiarazioni per aiuti di Stato

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il [provvedimento 143438 del 27 aprile 2022](#), che definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della [dichiarazione sostitutiva](#), con le relative [istruzioni](#), che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato negli ultimi due anni di emergenza Covid-19 devono inviare all'Agenzia delle entrate per attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati dalla Commissione europea; l'autodichiarazione può essere inviata nel periodo dal 28 aprile al 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web.

Per quanto riguarda i Comuni, il provvedimento stabilisce che l'Agenzia delle entrate rende disponibili agli stessi, tramite il portale Siatelv2-Puntofisco, le autodichiarazioni di relativa pertinenza presentate dagli operatori economici (per cui, a breve, nello stesso portale saranno rese disponibili le relative specifiche tecniche).

Fonte: Entionline del 29/04/2022

Agenzia Entrate: rottamazione cartelle

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un [articolo, del 28 aprile](#), in cui riepiloga la disciplina della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio, precisando che, considerati i giorni di tolleranza concessi dalla legge, nonostante la scadenza rate al 30 aprile, saranno considerati validi i pagamenti effettuati fino al 9 maggio.

Fonte: Entionline del 29/04/2022

Province e Città metropolitane, ecco fondi e contributo alla finanza pubblica

Nei calcoli si tiene progressivamente conto della differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali

É in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il [decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, del 26 aprile 2022](#), con allegata la nota metodologica e il [riparto per il triennio 2022-2024](#) dei fondi e del contributo per il finanziamento delle funzioni fondamentali, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario. Ne ha dato notizia il Dipartimento per la finanza locale del Viminale.

L'articolo 1, comma 783, della legge 178/2020, modificato dall'articolo 1, comma 561, lettera a), della legge 234/2021, ha disposto che, a decorrere dal 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Quindi è attribuito un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

La ripartizione dei fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 190/2014 e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 56/2014, sono ora ripartiti dal decreto 26 aprile 2022, restando ferma la necessità di conferma o modifica del riparto stesso, con la medesima procedura, a seguito dell'eventuale aggiornamento dei fabbisogni standard o delle capacità fiscali.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/04/2022

Autore: Daniela Casciola

Fondo crediti da ricalcolare con il preventivo

La RgS è intervenuta sugli aspetti di maggior rilievo connessi all'applicazione delle misure di garanzia

La [circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 17/2022](#), sui tempi di pagamento dei debiti commerciali e sulle misure di garanzia prescritte per quanti non li rispettano (accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali), presenta chiare e dettagliate informazioni sugli aspetti di maggior rilievo connessi all'applicazione delle misure di garanzia medesime.

La norma che dispone sul Fgdc, sulla quale erano insorte diversità interpretative, è dettata dall'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), che prescrive l'istituzione dello specifico accantonamento in bilancio del Fgdc in misura variabile dall'1% al 5% degli stanziamenti «riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi» e comma 863, che esclude dalla base di calcolo della percentuale «gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione».

In base al comma 862, per gli enti locali il fondo deve essere calcolato in percentuale sulla spesa prevista in bilancio al macroaggregato 1.3. «Acquisto di beni e servizi». Nel macroaggregato sono, tuttavia, compresi oneri che non sono concretamente finalizzati ad acquisto di beni e servizi e che non costituiranno debiti di natura commerciale, per cui, con una prima nettizzazione, dal suo ammontare complessivo devono essere escluse le voci di spesa che, pur essendo codificate nel contesto macro 1.03., non presentano le caratteristiche di debiti commerciali. Si tratta, per esemplificare, delle indennità agli amministratori, dei gettoni di presenza ai consiglieri, dell'indennità di fine mandato del sindaco, dei rimborsi ai datori di lavoro relativi agli organi istituzionali, delle spese per trasferte e dei rimborsi spesa, delle spese postali e delle quote associative.

Se l'esclusione delle spese che non hanno le caratteristiche di debiti commerciali dall'aggregato di bilancio che costituisce la base di calcolo del fondo non ha mai suscitato dubbio alcuno, perplessità e incertezze sono sorte sull'esclusione delle spese finanziate con risorse a vincolo di destinazione. Dubbi che sono stati acuiti in modo preoccupante dalla interpretazione restrittiva della norma, in

controtendenza rispetto al generalizzato orientamento seguito dagli enti, recentemente assunta dalla [sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti con la deliberazione 19 gennaio 2022 n. 4](#). Per i giudici contabili campani l'esclusione concernente gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione dovrebbe intendersi limitata alle sole ipotesi in cui il regime vincolistico opera anche in termini di cassa oltre che di competenza. Una interpretazione, questa, che comporterebbe un forte aggravio dell'accantonamento sul bilancio.

Sulla nettizzazione delle spese per acquisto di beni e servizi finanziate con entrate aventi specifico vincolo di destinazione, la Ragioneria generale dello Stato, con la circolare richiamata, fornisce, invece, una indicazione confermativa dell'applicazione della norma posta in essere dagli operatori finanziari degli enti locali, per la quale, ai fini dell'individuazione delle spese vincolate, occorre fare riferimento alle spese che, se non impegnate al 31 dicembre di ciascun anno, sono inserite nell'allegato a/2 al rendiconto, che contiene l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione.

Come disposto dal Tuel, all'articolo 187, comma 3-ter, si tratta, in sostanza, delle spese finanziate da entrate vincolate per legge o per i principi contabili, delle spese finanziate con entrate per trasferimenti a specifica destinazione o da mutui e prestiti e delle spese che utilizzano entrate straordinarie accertate cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. Fra di esse, per esemplificare, sono da comprendere, per l'esclusione dal macroaggregato 1.03. del bilancio, oltre che le spese finanziate con entrate da trasferimenti aventi specifico vincolo di destinazione, le spese finanziate dai prelievi tributari sui rifiuti e quelle finanziate dall'imposta di soggiorno/sbarco e le spese correlate ai proventi per concessioni edilizie e cimiteriali.

Una volta definita la base di calcolo, costituita dalla previsione di spesa in bilancio per acquisto di beni e servizi decurtata della spesa che non costituisce debito commerciale e della spesa finanziata con risorse aventi specifico vincolo di destinazione, con l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, l'accantonamento presunto al Fgdc operato entro il 28 febbraio in sede di esercizio provvisorio con la determinazione del fondo sulla base del macroaggregato 1.03. del bilancio provvisorio (previsione definitiva di competenza 2022 del bilancio 2021-2023), dovrà essere ricalcolato e adeguato

alle previsioni nettizzate della spesa prevista nello stesso aggregato di bilancio approvato per l'esercizio 2022.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/04/2022

Autore: Francesco Bruno

Azienda speciale in crisi, bilancio da approvare anche se la perdita può comportare la liquidazione

Precisata la relazione tra le valutazioni contabili e quelle sulle sorti gestionali

L'ente locale socio di un'azienda speciale deve mantenere separati e distinti i procedimenti con cui valuta, da una parte, l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'azienda e, dall'altra, le possibili soluzioni dirette a risolvere le problematiche gestionali connesse all'eventuale messa in liquidazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 555 della legge 147/2013, come modificato dall'articolo 13-quater del DL 27 gennaio 2022 n. 4.

Il caso in esame

Un Comune ha avanzato alla Corte un quesito in merito alla portata applicativa dell'articolo 13-quater DL 4/2022 rispetto al procedimento di approvazione della proposta di bilancio di un'azienda speciale, pervenuto all'ente locale, ma non ancora approvato dall'organo competente, dal momento che in caso di approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio, l'azienda rientrerebbe nella previsione di liquidazione disposta all'articolo 1, comma 555, della legge di bilancio 27 dicembre 2013 n. 147.

Sul tema, con la [deliberazione n. 44/2022](#), la Corte dei conti sezione regionale del Lazio ha precisato la relazione tra il procedimento valutativo di approvazione del bilancio d'esercizio dell'azienda e quello relativo alle sorti gestionali della stessa.

Possibili soluzioni strategiche per l'azienda in grave e reiterata perdita

Per l'azienda speciale in perdita per quattro dei cinque esercizi precedenti, trova applicazione l'articolo 1, comma 555, della legge 147/2013, che sancisce la messa in liquidazione dell'azienda entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio, pena la nullità dei successivi atti di gestione posti in essere e la responsabilità erariale dei soci per gli eventuali atti, comunque, compiuti in violazione del disposto. Sul punto, la recente innovazione normativa (articolo 13-quater del DL 4/2022) ha aperto a nuove soluzioni strategiche, alternative, per l'appunto, alla soluzione di dismissione definitiva dell'azienda con la sua messa in liquidazione, che consentono all'ente locale controllante di mantenere in vita l'organismo

vertente in grave situazione di crisi purché, chiaramente, ricorrano specifiche condizioni. Tra le alternative ricordiamo:

1. la possibilità dell'ente di approvare un idoneo piano di risanamento dell'azienda speciale, idoneo a consentire il recupero dell'equilibrio economico, ai sensi della legge 23 luglio 2021 n. 106, che ha inserito all'articolo 1, comma 555, ultimo periodo la seguente previsione: «Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale»;

2. la possibilità dell'ente di intervenire mediante interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse, sempre facenti parte di un idoneo piano di risanamento aziendale.

Bilancio d'esercizio e le scelte gestionali future

Per la Corte, l'azienda speciale che si ritrovasse nell'eventualità dell'approvazione dell'ultimo bilancio d'esercizio in perdita, nella disciplina del comma 555 dell'articolo 1 della legge 147/2013, i procedimenti di valutazione a cui l'ente controllante è chiamato a operare sull'azienda speciale – quello relativo all'approvazione del bilancio e quello delle sorti gestionali dell'azienda in crisi – risultano due e distinti procedimenti: il primo sulla base della previsione dell'articolo 114, comma 8 del Tuel, mentre il secondo sulla base di valutazioni discrezionali che tengano conto dei rischi, della convenienza e sostenibilità economico-finanziaria dell'azione adottata nel rispetto delle soluzioni, tra loro alternative, e delle condizioni poste al comma 555 dell'articolo 1 della legge 147/2013.

Alla luce delle diverse finalità delle norme considerate, che attengono ad atti completamente distinti e diversi, la Corte conclude affermando come l'innovazione normativa non incide in alcun modo sulle modalità di approvazione del bilancio dell'azienda, riguardando, invece, la possibilità di mantenimento in vita e di sostegno finanziario di organismi in gravi situazioni di crisi in presenza di serie prospettive di riequilibrio economico.

Conclusioni

Un'azienda speciale che si dovesse ritrovare oggi in condizioni economica grave, anche a seguito degli effetti della pandemia, con bilanci in perdita, grazie alla novella legislativa di cui sopra, può non essere messa automaticamente in liquidazione a condizione che ci siano possibilità di recupero dell'equilibrio

economico, da dimostrare attraverso un idoneo piano di risanamento aziendale che possa prevedere anche trasferimenti da parte degli enti soci e coperture del disavanzo anche in deroga all'articolo 194, comma 1, lettera b), del Tuel che richiedeva, prima della novella, la condizione del rispetto dell'obbligo di pareggio del bilancio e che il disavanzo derivasse da fatti di gestione. Pertanto, il bilancio ordinario dovrà essere approvato e dovrà essere valutata la volontà dei soci pubblici dell'azienda di poterla salvare, ricorrendo oggi condizioni più favorevoli per il salvataggio.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/04/2022

Autori: Ciro D'Aries e Alberto Ventura

Per l'azienda speciale in crisi il piano di risanamento scongiura la liquidazione

Questo non incide sulle modalità di approvazione del bilancio dell'azienda

In alternativa alla liquidazione dell'azienda speciale, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, la legge consente all'ente locale di approvare un piano di risanamento per recuperare l'equilibrio economico delle attività svolte. Questo non incide sulle modalità di approvazione del bilancio dell'azienda, che riguardando la discrezionale possibilità di sostenere finanziariamente organismi in gravi situazioni di crisi con prospettive di riequilibrio economico. È quanto afferma la sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti con la [deliberazione n. 44/2022](#).

Le norme

È stato chiesto alla Corte di conoscere la portata applicativa dell'articolo 13-quater del DL 4/2022 il quale, modificando l'articolo 1, comma 555, della legge 147/2013, dispone che in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto per una quota superiore all'80% del valore della produzione sono poste in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci. Le disposizioni non trovano applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale il quale, in base alla norma del 2022, può prevedere da parte dell'amministrazione socia interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse e può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle disposizioni del Tuel relative ai debiti fuori bilancio, a condizione che il piano venga approvato dall'ente proprietario. Il problema prospettato è relativo al procedimento di approvazione della proposta di bilancio dell'azienda speciale, pervenuto all'ente locale ma non ancora approvato dall'organo competente, dal momento che con l'approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio si configurerebbero i presupposti per l'applicazione dell'articolo 1, comma 555, novellato.

Il piano

Alla luce dello ius superveniens, affermano i magistrati contabili, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'articolo 1, comma 555, primo periodo – ossia si riscontrino quattro dei cinque ultimi esercizi con un risultato negativo – il comune, in alternativa alla messa in liquidazione, può approvare un idoneo piano di risanamento dell'azienda speciale e ripianarne le perdite anche in deroga alle ordinarie condizioni disposte dal Tuel. Tenuto conto che l'ente locale conferisce all'azienda il capitale di dotazione, determina indirizzi e finalità, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura dei costi sociali, approva gli atti fondamentali quali il piano-programma, comprendente il contratto di servizio, il bilancio di esercizio, il budget economico, il piano degli indicatori di bilancio, a detta della sezione Lazio l'innovazione normativa del 2022 non incide in alcun modo sulle modalità di approvazione del bilancio dell'azienda, riguardando, invece, la possibilità di mantenimento in vita e di sostenere finanziariamente organismi in gravi situazioni di crisi in presenza di serie prospettive di riequilibrio economico.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/04/2022

Autore: Amedeo Di Filippo

Decreto Aiuti, rinvio in extremis per la Tari - Delibere agganciate alla scadenza dei preventivi

Castelli (Mef): «Così si evita norma ad hoc ogni anno» - Scadenza 2022 al 31 maggio

Il gruppo di misure per gli enti locali in costruzione per il decreto Aiuti si occuperà anche dell'intreccio di scadenze sulla Tari. La proroga sarà l'occasione per risolvere in modo strutturale l'incrocio di date prodotto dall'ultimo Milleproroghe. In pratica, con il nuovo correttivo il termine per le delibere Tari resta al 30 aprile, ma torna ad agganciarsi a quello per l'approvazione dei bilanci preventivi dei Comuni se successivo: come accade appunto quest'anno con la data fissata (per ora) al 31 maggio.

«In questo modo diamo più tempo ai Comuni - spiega la viceministra all'Economia Laura Castelli - e superiamo la necessità di intervenire con una norma ad hoc ogni volta». Necessità prodotta dal Milleproroghe, che aveva ancorato la Tari alla data del 30 aprile con un meccanismo di fatto scollegato dai preventivi, ballerini per natura con le plurime proroghe di cui sono oggetto tutti gli anni.

La nuova regola, che dovrebbe essere riferita anche ai regolamenti superando un altro inciampo del Milleproroghe, funzionerebbe come quella prevista per l'adattamento dell'addizionale agli scaglioni Irpef ridotti a quattro dalla manovra: operazione agganciata a un termine pre-determinato (in quel caso il 31 marzo) ma mobile insieme all'eventuale scadenza successiva dei preventivi. Lo stesso accadrà a regime per la Tari, che ogni anno andrà approvata entro il 30 aprile a meno di slittamenti ulteriori dei bilanci.

Al di là dei tecnicismi che complicano la vita agli addetti ai lavori, nella sostanza la mossa offre un importante tempo supplementare per gestire le tante novità dei piani economico-finanziari della Tari, che da quest'anno devono anche prevedere i costi dell'adattamento agli standard di qualità del servizio fissati dall'Arera.

Sembra invece tramontare definitivamente l'altra proroga tentata nelle scorse settimane, quella dei rendiconti da approvare entro domani. L'ipotesi aveva provato anche a entrare come emendamento nei decreti in via di conversione, ma mal si concilia con l'altra misura dall'aspetto pesantemente tecnico ma dal forte impatto pratico in arrivo con il decreto. Si tratta dello sblocco degli avanzi, cioè dei risparmi ereditati dall'esercizio finanziario precedente, che vengono misurati appunto dai rendiconti. La regola studiata al Mef dovrebbe permetterne l'utilizzo eccezionale, senza attendere la salvaguardia degli equilibri entro il 31 luglio, per contrastare gli effetti della guerra in Ucraina e della persistente pandemia del Covid. In gioco ci potrebbero essere, in base ai dati ordinari dei conti locali, fino a 3,5 miliardi sparsi nel 70% abbondante dei Comuni italiani.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/04/2022

Autore: Gianni Trovati

Abitazione principale, niente doppia esenzione

La Consulta lascia spiragli ma bocchia la richiesta «oscura e contraddittoria»

La Consulta rinforza i paletti sulla doppia abitazione principale. Con [l'ordinanza di manifesta inammissibilità 107/2022 del 23 marzo scorso](#) ma depositata ieri è stato affrontato il tema dell'illegittimità della regola contenuta nell'articolo 8, comma 2, del Dlgs 504/92 (come modificato dall'articolo 1, comma 173, lettera b), della legge 296/2006), riguardante il divieto che ambedue i coniugi con residenza in Comuni separati potessero godere dei benefici per l'abitazione principale sull'Ici. E dell'analogha regola contenuta nell'articolo 13, comma 2, del DI 201/2011 sull'Imu.

La questione è più che mai attuale perché proprio in questi giorni la Consulta sta giudicando sull'illegittimità di una delle due norme esaminate oggi, quella relativa alla disciplina Imu. In pratica (si veda Il Sole 24 Ore del 25 marzo e 13 aprile scorsi), grazie a un'interpretazione molto formale della Cassazione, tra il 2011 e il 2021, ai coniugi che abitavano in case in Comuni diversi, non spettava l'esenzione Imu su nessuna delle due.

Poi la legge 146/2021 ha superato l'assurdo ostacolo ma l'ampio contenzioso nel frattempo formatosi sta spingendo la Consulta a delegittimare la norma originaria (articolo 13, comma 2, del DI 201/2011).

In parallelo, però, stanno andando avanti altre liti fiscali tra proprietari e Comuni, basate sulla ormai "vecchia" disciplina dell'Ici: se non c'erano dubbi che, anche in caso di coniugi residenti in Comuni diversi, l'esenzione Ici spettasse comunque su uno degli immobili adibiti ad abitazione principale, in quanto poteva essere riferita solo a quella in cui risiedeva abitualmente il «nucleo familiare», una corrente di pensiero sosteneva che il bonus potesse riguardare ambedue le case. La Consulta, pur lasciando aperti degli spiragli, ha però dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità delle due norme, sollevata dalla Ctr Liguria, perché «la richiesta (...) risulta oscura e contraddittoria».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/04/2022

Autore: Saverio Fossati

Incognita pluriennale sul fondo anticipazioni di liquidità

Con l'articolo 52, comma 1-ter, del DI 73/2021, sono state dettate le nuove modalità di iscrizione

Con l'articolo 52, comma 1-ter, del DI 73/2021, sono state dettate le nuove modalità di iscrizione, sia in bilancio che in rendiconto, del fondo anticipazioni di liquidità (Fal) erogate da Cassa depositi e prestiti agli enti locali, nell'intento di superare le modalità di contabilizzazione disposte da norme precedenti dichiarate costituzionalmente illegittime da sentenze della Corte costituzionale.

Sull'attuale precetto normativo si è registrato l'intervento del Mef che, con decreto 1° settembre 2021, ha aggiornato il paragrafo 3.20-bis del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, e la [Faq di Arconet n. 47](#) del 3 dicembre 2021, di chiarimenti sulle modalità di contabilizzazione del fondo.

I chiarimenti di Arconet si sono rivelati di indubbia utilità per favorire la corretta e completa comprensione delle modalità di contabilizzazione, ancor di più se integrati dall'esempio consultabile nel [resoconto della riunione del 17 novembre 2021](#) della commissione.

Grazie alle modifiche apportate dalla legge e dal principio contabile sopra richiamati, gli enti locali non possono più applicare, in sede di bilancio, in entrata, come utilizzo del «Fondo anticipazioni di liquidità» l'intero importo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente e, nella spesa, non possono iscrivere l'importo stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio.

A decorrere dal bilancio 2022-2024, la previsione in entrata del fondo anticipazioni di liquidità, rinveniente dallo specifico accantonamento sul risultato di amministrazione in sede di rendiconto, deve essere di importo pari alla quota capitale rimborsata nell'esercizio precedente e, nella spesa, deve essere iscritto un importo pari alla quota capitale da rimborsare nell'esercizio.

Nel concreto, fermo restando che le rate per capitale di ammortamento annuale non possono essere finanziate dal fondo iscritto in entrata, cosa della quale deve essere dato atto in specifica sezione della nota integrativa allegata al bilancio (nell'auspicio che la norma non venga anch'essa ritenuta non conforme al dettato costituzionale), le maggiori risorse correnti da reperire sono, di fatto, limitate al differenziale fra la minore quota capitale rimborsata nell'esercizio precedente e quella da rimborsare nell'esercizio prevista in bilancio.

In tutto ciò, può procurare effetti imprevisti quanto si rileva nell'esempio riportato nel resoconto della riunione Arconet del 17 novembre 2021 - che la commissione invita a consultare per maggior chiarimento della Faq n. 47 - laddove, nel quadro generale riassuntivo del bilancio 2022-2024, l'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità, in entrata, è previsto soltanto nel bilancio 2022 e non già anche nel 2023 e 2024, a fronte della quota capitale da rimborsare giustamente prevista, nella spesa, in ciascuno degli esercizi del triennio.

L'interpretazione che viene fornita al dettato dell'articolo 52, comma 1-ter, del Dl 73/2021, potrebbe anche ritenersi coerente con quanto specificatamente previsto dalla norma che dispone: «La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo...». E, tuttavia, oltre che così operando viene meno, fittiziamente, nel biennio successivo al primo esercizio del bilancio pluriennale la copertura di spese di natura corrente o in conto capitale in misura pari alla quota capitale dell'anticipazione rimborsata nell'esercizio precedente, copertura che sarà garantita con l'approvazione dei bilanci nei due anni successivi, l'interpretazione presenta incoerenza con altra disposizione avente forza di legge che evita la finzione: si tratta del principio contabile disposto dal paragrafo 9.2.3. dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011.

La specifica contabilizzazione prescritta dalla norma precedente consentiva opportunamente l'utilizzo del fondo anche negli esercizi successivi al primo. Rilevando, marginalmente, che la norma innovativa non esplicita la limitazione al «primo esercizio successivo», è da sottolineare che il decreto Mef 1° settembre 2021 di adeguamento del principio contabile al nuovo sistema ha modificato soltanto il paragrafo 3.20 bis, ma ha mantenuto inalterato il successivo paragrafo 9.2.3. che, pertanto, resta in vigore nella stesura originaria, quale unica fattispecie per la quale l'avanzo di amministrazione può essere

applicato oltre che nel primo esercizio del bilancio pluriennale anche nei due esercizi successivi.

Per questo principio contabile, ancora vigente, infatti, «il risultato di amministrazione è applicato anche negli esercizi successivi nel rispetto della disciplina del fondo anticipazioni di liquidità di cui al paragrafo 3.20 bis». Tale principio avrebbe dovuto essere modificato o soppresso contestualmente alla modifica apportata al paragrafo 3.20 bis, trattando della stessa fattispecie. Poiché è rimasto inalterato, può ben verificarsi che gli enti locali meno attenti nella consultazione dei resoconti Arconet abbiano operato o opereranno in sede di bilancio 2022-2024 applicando il risultato di amministrazione da utilizzo Fal non solo nel primo esercizio ma anche nei successivi esercizi 2023 e 2024, nel rispetto di un principio contabile – il 9.2.3. appunto – ancora vigente, ossia di una disposizione adottata con atto avente forza di legge.

É auspicabile una rimediazione nell'interpretazione della norma o, se proprio non si ritenesse possibile, la soppressione del principio contabile di cui al paragrafo 9.2.3. dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011. Nelle more, l'ancora vigente principio contabile, che la stessa Arconet ha ritenuto di mantenere non proponendone la soppressione con il decreto Mef 1° settembre 2021, legittima il comportamento degli enti a detto principio si sono ancora attenuti nell'elaborazione del bilancio di previsione 2022-2024, per cui sarebbero ingiustificati problemi di blocco nella trasmissione del documento alla Bdap.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/04/2022

Autore: Francesco Bruno

Fondo rischi contenzioso e cassa vincolata all'attenzione dell'organo di revisione

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna, con [deliberazione n. 27/2022](#), ha approvato un'indagine sull'applicazione dei principi contabili in ordine alla verifica della consistenza della cassa e del fondo rischi da contenzioso per l'esercizio 2021.

Il questionario che si riferisce all'esercizio 2021 è stato inviato agli enti privi di fondo rischi o con fondo rischi calcolato in modo forfettario dando un termine di risposta di trenta giorni. Tenuto conto dell'importanza di questi due aspetti sui complessivi equilibri di bilancio, si esprime un vivo apprezzamento per l'azione della Sezione che, in concomitanza con la redazione del rendiconto 2021, offre la possibilità agli enti di correggere i propri comportamenti in modo da evitare il perpetrarsi di anomalie che possano poi rilevarsi irreversibili.

Per questo, da tempo, come Ancrel sottolineiamo l'importanza di un controllo tempestivo che si concentri sull'analisi delle informazioni rilevanti (non già ottenibili da Bdap) e che avvenga contestualmente alle verifiche condotte dall'organo di revisione sul bilancio di previsione e sul rendiconto.

Per quanto riguarda il fondo rischi si ricorda che il principio contabile 4/2 (punto 5.2, lettera h) stabilisce che l'organo di revisione verifichi la congruità dell'accantonamento tanto in fase di previsione quanto e soprattutto in fase di rendiconto. Sul criterio da utilizzare per la sua corretta quantificazione la giurisprudenza contabile fa da tempo rinvio a quanto previsto dall'OIC 31 e dallo IAS 37 ai quali fa riferimento il modello disponibile sul sito www.ancrel.it per effettuare la ricognizione dei contenziosi e la quantificazione dell'importo congruo da accantonare. Al riguardo sempre la Sezione Emilia Romagna si era già espressa nella delibera n. 229/2021 dove oltre ad evidenziare come una sottostima di tale fondo possa alterare la corretta determinazione del risultato di amministrazione, circa il ruolo dell'organo di revisione ha precisato quanto segue:

- «nel caso del giudizio da esprimere sul fondo rischi da parte dell'organo di revisione, la "verifica" espressamente richiesta dal principio contabile, come in

altri casi consimili (articolo 39 del Rd 1214/1934 in cui la verifica appartiene alla Corte stessa), consiste nell'accertamento della conformità al "diritto" della rappresentazione e del calcolo come sopra effettuato e riscontrato ...omissis...;

- ancora sul piano soggettivo, la centralità della verifica della quota accantonata (e, per quel che qui specificamente interessa, del fondo rischi) risulta peraltro anche dagli specifici compiti di controllo interno assegnati all'organo di revisione: infatti, ai sensi dell'articolo 147-quinquies Tuel - (Controllo sugli equilibri finanziari), comma 1. ...omissis...;

- tale verifica, il cui mancato assolvimento genera oltretutto specifiche responsabilità, rilevanti anche ai fini dell'articolo 148, comma 4, del Tuel (Corte conti, Sezione Autonomie, delibera n. 23/SEZAUT/2019/FRG), ma anche ai fini penali (in cui, come noto, è evidente la oggettiva diversità tra attestazione e parere) differisce ontologicamente da quella contemplata dal citato articolo 239, lettera C...omissis....(la sentenza n. 7/2022 delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale nel richiamare la 229/2021 evidenzia come il "parere", la "relazione", la "certificazione" e l'"asseverazione" non sono strumenti tra loro "interscambiabili").

Sulla rilevanza penale della non corretta rappresentazione del fondo rischi in sede di bilancio di previsione e rendiconto, si fa anche presente la recente sentenza della Cassazione (Cassazione penale, Sezione V, n. 12210/2022) con la quale è stata confermata la misura interdittiva nei confronti di un dirigente pubblico per non avere evidenziato l'insufficiente capienza del fondo rischi dovuto a una mancata analisi concreta dei singoli contenziosi.

Pertanto, al fine di effettuare un accantonamento per fondo rischi da contenzioso in modo analitico e non forfettario, il procedimento deve partire da una ricognizione dei contenziosi in essere e su questo aspetto la Sezione regionale invita gli enti ad adottare una delibera di giunta ricognitiva con i relativi valori invitando l'organo di revisione all'attestazione della congruità, senza ricorrere ad un controllo a campione.

Come detto inizialmente l'indagine della sezione Emilia-Romagna è rivolta anche all'analisi della reale disponibilità di cassa degli enti (principale indicatore dell'esistenza dell'equilibrio complessivo) con particolare enfasi sulla gestione della cassa vincolata. Tema quest'ultimo di assoluto rilievo in vista della gestione dei fondi del Pnrr e sul quale sarebbe opportuno un definitivo chiarimento su

cosa si intenda per vincolo di sola competenza e per vincolo che si estende anche alla cassa, riprendendo quanto già affermato dalla Sezione Autonomie n. 31/2015, tenendo conto delle indicazioni espresse da Arconet in materia di permessi di costruzione (FAQ 28/2018) e di quanto successivamente emerso rispetto a nuovi istituti quali il Fondo Garanzia Debiti Commerciali (delibera n. 4/2022, Corte dei conti, Sezione Campania, in ordine alla quantificazione del Fondo Garanzia Debiti Commerciali e sulla necessità di prendere come riferimento il macroaggregato 3 al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione in termini di cassa e competenza).

L'auspicato chiarimento dovrebbe consentire agli enti di assumere dei comportamenti omogenei e corretti anche tenuto conto delle loro reali possibilità operative. Ad esempio con riferimento agli introiti per sanzioni al codice della strada, nel prendere atto che una parte della giurisprudenza contabile li considera vincolati anche in termini di cassa, si ritiene che, anche alla luce delle regole contabili e delle modalità di certificazione al Ministero, sia difficilmente percorribile il tracciamento del vincolo di cassa se non, al limite, per le entrate ex articolo 142, commi 12-bis e 12-ter del Codice, che, relativamente ai proventi da autovelox, prevede il riparto del 50% a favore dell'ente proprietario.

In ogni caso, è indispensabile che l'organo di revisione, anche nelle verifiche di cassa periodiche, evidenzi il saldo della cassa vincolata e, in caso di utilizzo, ne evidenzi la durata nonché effettui la verifica dell'effettuazione delle scritture contabili previste dal principio 4/2, punto 10, anche al fine di evidenziare il suo reintegro.

Inoltre, è importante che l'Organo di revisione verifichi l'entità e la durata degli utilizzi dell'anticipazione tesoreria, analizzando le relative cause.

Infine, nelle verifiche di cassa periodiche è importante riportare le giacenze dei conti correnti non di tesoreria, specificando le tipologie di entrate accreditate, facendo attenzione al rispetto dei tempi al fine del riversamento delle somme nel conto di tesoreria.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/04/2022

Autori: Marco Castellani e Tommaso Pazzaglini - Rubrica a cura di Ancrel

Personale, la certificazione della sostenibilità della spesa complica le verifiche sui rendiconti

Non c'è coincidenza perfetta fra la norma originaria e il suo decreto attuativo

Con l'approvazione dei rendiconti, quest'anno, per la prima volta, anche Province e Città metropolitane si dovranno cimentare con la verifica della loro capacità assunzionale basata sul principio della sostenibilità finanziaria. Dopo il Dm del 3 settembre 2019, con le regole per le Regioni, e quello del 17 marzo 2020 per i Comuni, con il decreto 5 gennaio 2022, riferito a Province e Città metropolitane, si è chiuso il ciclo dei decreti attuativi dell'articolo 33 del DI 34/2019, con la conseguenza che anche questi enti dovranno, nella programmazione del loro fabbisogno di personale, confrontarsi con le nuove regole basate sul principio della sostenibilità finanziaria.

L'utilizzo della nuova capacità assunzionale anche per le province e città metropolitane, secondo regole introdotte dal decreto interministeriale 11 gennaio scorso attuativo dell'articolo 33, comma 1-bis del DI 34/2019, è subordinato alla valutazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverata dall'organo di revisione. In questo senso ci si sta, anche per questi enti, interrogando quando effettivamente sia obbligatoria questa valutazione, perché sulla certificazione dei revisori non c'è coincidenza perfetta fra la norma originaria e il suo decreto attuativo.

L'articolo 33, comma 1-bis del decreto legge stabilisce «a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma... le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione...». La norma, così formulata, sembrerebbe rendere obbligatoria la valutazione del rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato per ogni assunzione di personale a tempo indeterminato.

L'articolo 4, comma 3 del decreto interministeriale 11 gennaio 2022 dispone invece che «a decorrere dal 1° gennaio 2022, le province e le città metropolitane ... possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto

approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione...». Qui il decreto parla di incremento della spesa di personale con riferimento all'ultimo rendiconto approvato e lo condiziona al rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Anche nel successivo articolo 5 comma 2, il decreto riferisce l'asseverazione dei revisori all'incremento della spesa di personale.

Di conseguenza, la domanda che si sta ponendo è: l'asseverazione del rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio è obbligatoria con riferimento a ogni programmazione dei fabbisogni di personale che preveda assunzioni a tempo indeterminato o solo dove la programmazione prevede un incremento della spesa di personale?

La questione non è di poco conto in considerazione del lavoro e della responsabilità che deve assumersi l'organo di revisione in tal senso, che va a sommarsi agli innumerevoli e sempre crescenti adempimenti che sono posti a suo carico da una normativa in continua evoluzione e anche in considerazione del fatto che il futuro delle province non è del tutto ben delineato.

A ogni buon conto la logica farebbe propendere per la seconda soluzione in considerazione del fatto che la nuova norma interrompe un periodo di contrazione e forte limitazione alla spesa di personale, dove la regola generale era la sostituzione dei cessati. In effetti quello che può preoccupare, con riferimento alla tenuta degli equilibri di bilancio, è proprio l'incremento incontrollato della spesa di personale in quanto la norma da un lato conferisce maggiore elasticità nella politica del personale, dall'altro richiede maggiore responsabilizzazione nella gestione dell'incremento della relativa spesa.

L'attenzione della magistratura contabile, con riferimento all'esperienza nei Comuni, si sta concentrando proprio sull'incremento della spesa lanciando il monito agli enti che, seppure in presenza di disponibilità teorica ad assumere in ragione di un buon posizionamento rispetto alla soglia di virtuosità, devono conformarsi a principi di prudenza e sostenibilità della spesa (Corte dei conti del Veneto, delibera n. 104/2020).

Quindi tutto farebbe pensare che l'asseverazione dell'organo di revisione circa il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio sia necessaria solamente nel caso in cui la programmazione dell'ente preveda un incremento della spesa e non quando questo si limiti alla sostituzione dei cessati mantenendo sostanzialmente inalterato il relativo costo.

La questione, comunque, rimane aperta sia per Province e Città metropolitane che per i Comuni, un chiarimento ufficiale in questo senso non guasterebbe.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/04/2022

Autore: Corrado Mancini

Corte conti, su crediti e debiti con le partecipate serve la doppia asseverazione

É quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

Non è corretta la conciliazione dei rapporti di debito/credito tra il Comune e gli organismi partecipati che presenta la sola asseverazione del revisore del Comune e non anche la corrispondente asseverazione dei revisori delle partecipate, visto che l'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 18/2011 richiede la doppia asseverazione: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, nella deliberazione n. 82/2022.

I giudici hanno anche rammentato che l'obbligo - sancito dall'articolo 6, comma 4, del DI 95/2012 - di allegare al rendiconto, a partire dall'esercizio finanziario 2012, una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione (del Comune e della società partecipata) risponde a una prassi di buona amministrazione e al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (Corte costituzionale, sentenza n. 239/2012). L'obiettivo della norma è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata, stimolando, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze (Corte dei conti, sezione controllo per la Lombardia, parere n. 479/2013).

A tal proposito, è stato precisato che la disposizione dell'articolo 6, comma 4 del DI 95/2012 ha come obiettivo di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell'ente pubblico controllante.

Conseguentemente, i giudici contabili, nel ribadire la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti, sia da parte dell'organo di revisione dell'ente territoriale e sia di quello dell'organismo partecipato, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire la piena attendibilità dei dati, raccomanda all'ente di adoperarsi per il futuro al fine di assicurare il completo adempimento

dell'obbligo normativo in argomento, del quale costituisce necessario corollario il rispetto della tempistica di acquisizione dei dati, in relazione alle finalità informative della relazione sulla gestione allegata al rendiconto di cui la nota crediti/debiti è componente necessaria per una migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio del Comune (Corte dei conti, sezione di controllo per la Lombardia, delibera n. 209/2018).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/04/2022

Autore: Enzo Cuzzola

Asseverazione dei crediti/debiti tra ente e partecipata, ma su regole e controlli manca un indirizzo unico

Anche Assirevi ha da emanato un documento di ricerca con alcune precisazioni

La Corte dei conti, Sezione di controllo per l'Abruzzo, nella sua delibera n. 82/2022, si sofferma su un tema di grande interesse per i revisori degli enti locali, quello della asseverazione dei crediti/debiti tra ente e società partecipate.

L'organo di revisione di un piccolo Comune, infatti, dichiara che aveva effettuato la conciliazione sostanziale dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e le partecipate, ma che non disponeva della analoga asseverazione da parte dell'organo di controllo delle società.

La Sezione, in proposito, «rammenta che l'obbligo ... di allegare al rendiconto, ..., una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione (del comune e della società partecipata) risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata», e ricorda che la disposizione «ha come obiettivo di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell'ente pubblico controllante». Per questo «raccomanda all'Ente di adoperarsi per il futuro al fine di assicurare il completo adempimento dell'obbligo normativo in argomento, del quale costituisce necessario corollario il rispetto della tempistica di acquisizione dei dati, in relazione alle finalità informative della relazione sulla gestione allegata al rendiconto di cui la nota crediti/debiti è componente necessaria per una migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio del Comune (Corte dei conti, Sez. Lombardia – delib. n. 209/2018)».

La Sezione Abruzzo entra quindi in una diatriba che ha interessato le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, non sempre trovandole allineate. Per la Sezione Toscana (delibera n. 260/2014) l'obbligo di asseverare la nota informativa incombe esclusivamente sull'organo di revisione dell'ente locale e non anche della società partecipata, sebbene quest'ultima abbia, comunque, la facoltà d'avvalersi delle competenze normativamente intestate al proprio

organo di revisione contabile, per chiedere l'asseverazione del prospetto debiti/crediti, con onere a carico della stessa società partecipata. La Sezione Lombardia ritiene che solo quando nel bilancio certificato dall'organo di revisione della società partecipata sia possibile individuare, in modo analitico, i singoli rapporti debitori/creditori nei confronti degli enti partecipanti, non sia necessaria una nuova asseverazione da parte dell'organo di revisione dell'ente partecipante, mentre in caso contrario anche l'organo di revisione dell'organismo partecipato deve asseverare la nota (delibera n. 156/2014).

Sempre la Corte dei conti Lombardia è arrivata a ritenere (delibera n. 479/2013) che tale nota informativa debba riguardare non solo le partecipazioni dirette bensì anche quelle indirette e, nella deliberazione n. 355/2013/Prsp, ha specificato che l'obbligo di riconciliazione delle rispettive posizioni debitorie e creditorie sussista anche nei confronti delle società quotate su mercati finanziari.

Per quanto riguarda il soggetto destinatario dell'obbligo, nel caso di presenza di collegio sindacale e revisore contabile (come obbligatorio nelle Spa secondo l'articolo 3 del Tusp), l'orientamento prevalente è che sia di competenza del revisore. Si ricorda, in proposito, che Assirevi ha da tempo emanato (luglio 2018), il documento di ricerca n. 223, in materia di asseverazione dell'organo di controllo sui rapporti debitori e creditori tra l'ente locale e le sue partecipate, riconoscendo che la competenza è del revisore ma precisando che, trattandosi di incarico separato rispetto all'incarico di revisione legale svolta ai sensi del Dlgs 39/2010, occorrerà una specifica lettera di incarico.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/04/2022

Autore: Stefano Pozzoli

Attività di supporto alla riscossione dei tributi comunali, per Anac occorre l'iscrizione provvisoria all'albo

Un requisito indispensabile per l'affidamento dei servizi di accertamento e recupero

L'iscrizione all'albo dei concessionari, di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/1997, conformemente alle indicazioni operative fornite dal Mef, ancorché attraverso una modalità provvisoria, deve ritenersi un requisito indispensabile per l'affidamento dei servizi di accertamento e recupero tributario, e obbligatoria per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Sono queste le conclusioni che si leggono nella [delibera Anac n. 149/2022](#).

L'Anac era stata interpellata in merito alla legittimità dell'affidamento a una società non iscritta all'albo, relativamente a «un servizio di accertamento e recupero tributi e l'affidamento di un incarico professionale per la difesa in contenzioso tributario innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali».

Il tema controverso nasce dall'articolo 1, comma 805, della legge 160/2019 che ha previsto l'iscrizione obbligatoria in una sezione separata dell'albo dei concessionari (articolo 53 del Dlgs 446/1997), per i soggetti che svolgono esclusivamente attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da questi partecipate. Tuttavia, tale sezione non è operante, in quanto non è stato ancora emanato il decreto del Mef che definisce i criteri di iscrizione.

Cionondimeno, il Mef, con [risoluzione n. 4/DF/2021](#), ha ritenuto che l'iscrizione nell'albo costituisce requisito indispensabile per l'affidamento dei servizi di supporto, e che nelle more dell'emanazione del decreto sia necessaria l'iscrizione "provvisoria" all'albo, con la quale si attesta la sussistenza dei requisiti. Posizione successivamente confermata nella [risoluzione n. 9/DF/2021](#), nella quale si è ulteriormente precisato che l'iscrizione provvisoria si perfezionerà solo a seguito dell'emanazione del decreto, e che essa è finalizzata

unicamente a consentire l'espletamento delle gare, e la partecipazione dei soggetti che hanno i requisiti per poter essere iscritti.

Anac, ricorda, poi, che di recente il legislatore è intervenuto (articolo 3, comma 5-quaterdecies, del DI 228/2021) solo con riferimento al termine di adeguamento delle misure minime del capitale sociale, termine differito al 31 dicembre 2024.

Il tema ha peraltro interessato anche la giurisprudenza amministrativa. Nella delibera Anac si richiama il [Tar Campania, sentenza n. 1693/2020](#), ma ancor più recentemente si veda [Consiglio di Stato, sentenza n. 1421/2022](#), nella quale, seppur in modo non cristallino, si precisa che l'iscrizione provvisoria, sebbene non espressamente regolata dalla legge, può ritenersi operativa a decorrere dalla pubblicazione della risoluzione ministeriale.

In conclusione, ad avviso di Anac, l'operato della stazione appaltante non risulta conforme alla normativa di settore, avendo la lex specialis di gara omissivo di prevedere tra i requisiti anche l'iscrizione all'albo.

Invero, sebbene il quadro normativo sia claudicante e costellato da un ritardo biennale, non si può che condividere la posizione ministeriale e dell'Anac, in quanto si tratta, a ben vedere, di posizione che tutela i Comuni, richiedendo ulteriori requisiti posti a garanzia delle attività e dei risultati da rendere, soprattutto in un ambito, quello dei tributi comunali, dove in passato si è visto di tutto, compresa la sottrazione di centinaia di milioni dalle casse comunali.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/04/2022

Autore: Pasquale Mirto

Decreto aiuti, per i Comuni fondo profughi e sblocco degli avanzi

L'ok in Cdm domani o venerdì: 6-700 milioni per i rifugiati, fino a 500 al caro bollette. I municipi in avanzo sono il 73%

Gli enti locali occupano le prime file anche nel decreto Aiuti. Sul tavolo delle riunioni tecniche che si sono intensificate in vista del via libera in consiglio dei ministri fra domani e venerdì si profila un intervento in tre mosse: un nuovo fondo per sostenere i conti schiacciati dal caro-bollette, con uno stanziamento che come già accaduto nel decreto di marzo potrebbe essere destinato anche a ospedali e aziende sanitarie, un aiuto sostanzioso per la gestione dei profughi dall'Ucraina, che hanno ormai superato quota 100mila, e lo sblocco degli avanzi di bilancio che le regole ordinarie di contabilità manterrebbero parcheggiati almeno fino al 31 luglio. Ma andiamo con ordine.

Per Comuni ed enti locali che proprio in questi mesi dovrebbero dare il colpo di reni per l'avvio dei progetti Pnrr l'emergenza è doppia. Sindaci e presidenti condividono con imprese e famiglie il colpo dei rincari energetici, che nei primi tre mesi dell'anno hanno già fatto crescere del 38,5% i pagamenti per il gas e del 23,2% quelli dell'elettricità rispetto allo stesso periodo del 2021 e hanno un ruolo centrale nella gestione dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina.

I numeri collegati alle diverse misure in cantiere sono in queste ore nel pieno del balletto di una complicata quadratura delle coperture del decreto, o dell'accoppiata di decreti se il governo deciderà di separare il capitolo energia in un provvedimento a sé. In ogni caso l'aiuto destinato all'accoglienza dei profughi dovrebbe rappresentare lo stanziamento più ricco.

I 500 milioni di euro ipotizzati nei giorni scorsi sono apparsi in fretta insufficienti di fronte ai numeri in rapida crescita negli arrivi. La cifra, in un'altalena il cui esito dipenderà dall'assetto complessivo del provvedimento, punta ora verso i 6-700 milioni. E potrebbe rappresentare solo un primo passo da completare poi nei prossimi mesi.

Per capirlo basta fare un passo indietro a sei anni fa, quando l'allora governo Renzi battaglia in Europa per escludere le «spese eccezionali» per i migranti dal saldo strutturale sui cui si calcola(va) il rispetto delle regole fiscali Ue. Nel

2016 gli arrivi erano stati 145mila, e Roma aveva chiesto di togliere dai conteggi del Patto di stabilità 3,3 miliardi. Ovviamente i due fenomeni non sono immediatamente paragonabili, per la diversa tipologia di flussi e per il differente obiettivo dei calcoli, che all'epoca erano spinti al rialzo per allargare gli sconti comunitari e oggi sono frenati dall'esigenza di far quadrare i conti senza lo scostamento, ma il confronto è utile per capire gli ordini di grandezza in gioco.

Anche per gli aiuti sul caro bollette si è parlato di 3-500 milioni, ma la questione si incrocia con lo sblocco degli avanzi di bilancio, per così dire i cugini pubblici di quelli che in un'azienda sono gli utili. Nel 2019, anno di riferimento utile perché non inquinato dai fondi Covid, 5.766 Comuni (il 73% del totale) avevano chiuso l'anno con avanzi disponibili per 3,58 miliardi. Il problema è che le regole di contabilità chiedono di utilizzare prioritariamente questi fondi per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, che si verifica entro il 31 luglio; troppo tardi vista l'emergenza di oggi. Al Mef si lavora quindi a una deroga che liberi queste risorse per tamponare le spese extra di questi mesi, come da richiesta di molte città a partire da Milano. Non tutti, però, possono vantare questi risparmi (sempre nel 2019 ne erano prive 7 città su 12 sopra i 250mila abitanti); di qui il fondo aggiuntivo. L'alternativa, spinta dalla Ragioneria, è di intervenire con una modifica del principio contabile: che sarebbe però strutturale e non collegata quindi alla sola emergenza di oggi.

Nel menù delle misure che provano a farsi largo verso il consiglio dei ministri c'è poi un incentivo alla realizzazione di termovalorizzatori, che interesserebbe da vicino Roma senza però incidere più di tanto sul piano economico perché la cifra sarebbe limitata a qualche decina di milioni. E sulle stesse dimensioni viaggia l'aiuto alle Città metropolitane (anche qui Roma è protagonista) e alle Province per i conti 2022.

Non è escluso, poi, che si intervenga anche sul calendario, con una proroga di due scadenze in programma il 31 maggio: sono i termini per deliberare le tariffe della Tari, al centro di un ingorgo di novità regolamentari, e per la chiusura dei rendiconti 2021, che però si sposa male con lo sblocco degli avanzi.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/04/2022

Autore: Gianni Trovati

Tari nei magazzini a perimetro variabile

La regola generale che ha da sempre caratterizzato l'applicazione della Tari sulle attività produttive è l'esclusione dal computo della superficie tassabile delle aree in cui si generano, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali. Esclusione rinvenibile nel comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, nella Tari, ma già riscontrabile nei previgenti prelievi, come ad esempio la Tarsu, seppure con sfumature differenti, allorché, il comma 3 dell'articolo 62 del Dlgs 507/1993, escludeva quella parte della superficie dei locali e delle aree nelle quali, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali. Va rilevato che nella Tia, invece, manca una simile disposizione, probabilmente per il fatto che il legislatore delegato del 1997 riteneva di istituire un prelievo corrispettivo, come tale dovuto in relazione ai rifiuti urbani (e all'epoca speciali assimilati) effettivamente conferiti.

Tale esclusione determina la non debenza del tributo, in relazione alle citate superfici, sia per quanto attiene alla quota fissa e sia per quanto attiene alla quota variabile. Seppure, recentemente, la Corte di cassazione ha invece ritenuto che resti comunque dovuta la quota fissa, proprio perché destinata a finanziare costi necessari per l'impianto del servizio di gestione dei rifiuti, servizio di interesse generale (Cassazione, n. 8222/2022).

Con l'entrata in vigore della nuova classificazione dei rifiuti, operata dal Dlgs 116/2020, cambia il perimetro delle superfici escluse. Fino al 2020 l'individuazione dei rifiuti speciali, intesi come rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, era rimessa ai comuni che disponevano del potere di assimilazione dei predetti rifiuti a quelli urbani, secondo i criteri quali-quantitativi stabiliti dallo Stato. Dal 2021 il perimetro dei rifiuti urbani è invece definito in modo uniforme dalla legge, comprendendo negli stessi, oltre che i rifiuti delle utenze domestiche, anche quelli delle utenze non domestiche, purché rientranti nelle tipologie stabilite dall'allegato L-quater al Dlgs 152/2006 e prodotti dalle utenze non domestiche contenute nell'allegato L-quinquies del medesimo decreto. Con l'esclusione, in ogni caso, dei rifiuti della produzione ed in particolare delle utenze industriali (non comprese nell'allegato L-quinquies) e di quelli agricoli, da ritenersi sempre speciali.

Come evidenziato nella nota del Mite del 12 aprile 2021, sono esclusi dalla tassazione i locali dove avviene la lavorazione industriale, secondo una lettura oggettiva e non soggettiva della disposizione del Dlgs 116/2020, volta ad escludere dai rifiuti urbani i soli rifiuti del processo produttivo e non in generale tutti i rifiuti dell'attività industriale (quali ad esempio quelli degli uffici).

Tuttavia, l'esclusione riguarda non solo i reparti di lavorazione industriale, ma anche i magazzini di materie prime e merci "funzionalmente ed esclusivamente" collegati ad essi. Ciò per il disposto del comma 649 della legge 147/2013. In questo caso è irrilevante verificare se i rifiuti prodotti in tali magazzini siano o meno speciali, essendo sufficiente, per determinarne l'esclusione dal tributo, il legame di accessorietà tra il magazzino ed il reparto di lavorazione industriale che, ope legis, genera rifiuti speciali. La modifica rispetto alle norme vigenti fino al 2020 è, nel caso delle attività industriali, particolarmente rilevante. Infatti, con la vecchia definizione di rifiuto urbano, il reparto produttivo dell'attività industriale era escluso dal tributo solo ed in quanto nello stesso fossero potenzialmente producibili «in via continuativa e prevalente» rifiuti speciali non assimilati. Definizione piuttosto controversa che, tuttavia, sulla base di un'attenta lettura della posizione ministeriale espressa nella R.M. n. 2/Df/2014, lungi dal voler escludere tout cour dalla tassazione le superfici in cui si producono anche solo per mera prevalenza quantitativa rifiuti speciali rispetto agli urbani, intende non assoggettare al tributo quei locali (o parte di essi) in cui la produzione di rifiuti assimilati avviene in quantità non apprezzabili. In sostanza, si tratta di aree in cui i rifiuti speciali sono esclusivi o nettamente prevalenti rispetto ai rifiuti assimilati (oggi urbani). Con la nuova definizione di rifiuto urbano, invece, il reparto produttivo dell'attività industriale è completamente escluso dalla tassazione, in quanto i rifiuti nello stesso prodotti sono tutti ope legis speciali. Ciò determina anche una rilevante conseguenza in termini probatori: mentre in vigore della vecchia classificazione, sempre limitandoci al caso delle attività industriali, era onere del soggetto passivo dimostrare la produzione di rifiuti speciali "prevalente" ("nettamente prevalente") rispetto a quella dei rifiuti urbani, dopo l'operatività del Dlgs 116/2020 è la stessa natura dell'attività che, quantomeno nell'ambito dei reparti produttivi, determina la classificazione del rifiuto come speciale. Sarà sufficiente quindi dimostrare la tipologia di attività svolta e la destinazione effettiva del locale a reparto di lavorazione industriale.

L'effetto sulla tassazione dei magazzini è consequenziale. Prima erano esclusi solo se ed in quanto il produttore industriale fosse stato in grado di dimostrare la produzione di rifiuti speciali nei reparti produttivi, oggi lo sono per il semplice fatto di essere funzionalmente ed esclusivamente collegati ad un reparto produttivo industriale.

Ma quali sono i magazzini "funzionalmente ed esclusivamente" collegati? E' su questo punto che entra in gioco il regolamento comunale. La norma del comma 649 rimette espressamente alla potestà regolamentare degli enti locali la determinazione dei citati magazzini. Quindi non esiste una norma di legge che individui quali sono i magazzini che beneficiano dell'esclusione, ma la loro identificazione è rimessa alla potestà regolamentare comunale. Spetta al regolamento definire quando un magazzino è funzionalmente collegato al processo produttivo (ciò identificarne gli elementi e le caratteristiche, in termini, ad esempio, di distanza, superfici o altri elementi) e quando è esclusivamente collegato allo stesso (tipicamente se è destinato solo ad accogliere materie prime o merci del processo produttivo, escludendo i magazzini utilizzati anche per altre attività, non direttamente collegate al processo produttivo). In questa ottica, le regolamentazioni comunali sono arrivate a specificare anche cosa si intenda per "merci". Mentre è chiaro il concetto di "materia prima", intesa come input fisico del processo produttivo, più vago è quello di "merce", ben potendosi interpretare come semplici materiali di consumo, sempre di ausilio al processo produttivo, ovvero anche come prodotti finiti del medesimo processo. Sul punto, quindi, seppure la posizione del MitelTE sembra includere tout cour nell'esclusione dal tributo tutti i magazzini (posizione comunque espressa in una nota, neanche configurabile come una circolare, che come noto, non ha alcuna rilevanza per gli enti locali), siano essi destinati ad accogliere materie prime, merci o prodotti finiti, la norma del comma 649 conferisce ai regolamenti comunali la possibilità di fornire una disciplina di maggior dettaglio sul punto. Tanto più che si tratta di esercizio dell'amplia potestà regolamentare in materia di entrate che il legislatore, sulla scorta dei principi costituzionali, assegna ai comuni. L'esclusione dei magazzini dei prodotti finiti potrebbe avere una sua logica volta a far rientrare tra le superfici escluse solo quelle destinate ad accogliere le materie prime che, immesse nel processo produttivo, concorrono alla produzione dei rifiuti speciali dallo stesso generati, e non anche quelle in cui sono conservati e preparati per la spedizione i prodotti finiti, operazioni che ben possono generare, anche solo potenzialmente, rifiuti urbani (ricordando che il

presupposto del tributo è la suscettibilità di produzione dei rifiuti e non l'effettiva produzione). In quest'ultimo caso tornano a valere le regole generali: il magazzino di prodotti finiti che, secondo la regolamentazione comunale non può considerarsi funzionalmente ed esclusivamente collegato al reparto produttivo, potrebbe non essere soggetto al tributo laddove il possessore o il detentore del locale sia in grado di dimostrare che nello stesso si producono solo (o comunque in modo nettamente prevalente) rifiuti speciali (quali sono, ad esempio, secondo la giurisprudenza prevalente, gli imballaggi terziari ed i rifiuti da imballaggio terziario).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/04/2022

Autore: Stefano Baldoni - Rubrica a cura di Anutel

Fondo Sviluppo e Coesione, l'errore di limitarsi a progetti simbolo a-strategici

Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) - una volta Fondo per le Aree Sottoutilizzate (Fas) - è per tanti (e non solo cittadini comuni) quasi un illustre sconosciuto. Certamente, per come non viene nominalmente goduto dalla società civile, che ne ha registrato sino a oggi il fallimento gestionale con il conseguente pericolo di mettere a rischio 2,2 miliardi del Pnrr. E dire che è uno degli strumenti finanziari più duttili per generare crescita e coesistenza tra le diverse componenti geografiche che compongono il Paese, alcune delle quali tanto arretrate rispetto alle altre da apparire nelle peggiori condizioni extra continentali.

Un sacrilegio non utilizzarlo, sino a stressarlo fino all'ultimo centesimo. La legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 177) ha messo sul piatto 50 miliardi di euro, quale sua dotazione iniziale. Una fidejussoria pesante per determinare crescita e maggiore uguaglianza sociale. Un tesoro da utilizzare quanto all'80% per il bisogno Mezzogiorno e il restante da spendere nel centro-nord. Nello specifico: 4 miliardi per il 2021; 5 miliardi annui dal 2022 al 2029; per finire, con 6 miliardi per il 2030. Non solo. A tutto questo è sopravvenuto, per successiva decisione parlamentare, un ulteriore incremento di 23,5 miliardi, sino ad arrivare a 73,5 miliardi per il suo ciclo di programmazione 2021-2027.

A fronte di tutta questa grazia di Dio, da impiegarsi fruttuosamente per dodici obiettivi strategico-tematici, avremmo avuto modo di potenziare dal 2021: ricerca e innovazione, digitalizzazione, competitività delle imprese, energia, ambiente e risorse naturali, la cultura, i trasporti e la mobilità, la riqualificazione urbana, il lavoro e l'occupazione, il sociale e la salute, l'istruzione e la formazione e la capacità amministrativa.

Per fare sì che tutto potesse andare meglio a buon fine, si è optato di percorrere la medesima strada con il medesimo veicolo: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza quanto a 15,5 miliardi di euro. Una scelta, quella di premere il piede sull'acceleratore del tempo, per mettere più velocemente a terra le infrastrutture, utilizzando in proposito anche le risorse provenienti dal Fondo

Complementare, istituito dal decreto legge 59/2021 a integrazione delle anzidette risorse.

Da qui, con una ulteriore aggiunta di 1,6 miliardi destinati a interventi decisivi e fondamentali, è cominciata la corsa della spesa da destinare a opere strategiche, tutte definite in una lista concordata con i Presidenti delle Regioni, da sostenere con il Pnrr, con quello complementare e con le finanze regionali, da rendere il più consistenti possibili.

Peccato limitarsi da tempo, a progetti simbolo a-strategici, peraltro con una lentezza che non si addice alla spesa dei fondi europei, specie a quelli spendibili nella loro unitarietà complessiva. Fa bene la ministra Gelmini a sollecitare le Regioni a fare meglio. Solo 51 obiettivi portati a termine e 102 da raggiungere, forse e come lo si vedrà, nell'ovvio rispetto dei tempi utili a godere della seconda e terza rata dei fondi europei.

Questo è il limite dei cosiddetti «progetti bandiera», non propriamente ideali e dispersivi da interventi seri e veramente trasformativi di quel Mezzogiorno, pieno zeppo di progetti fini a se stessi.

E dire, che sarebbe bastato leggere attentamente i dodici assi portanti per capire come e per cosa spendere questa montagna di quattrini europei. Ma si sa, le bandiere al vento affascinano anche i bambini, figuriamoci i papà e i nonni! Gli esempi di buona pratica negli investimenti sarebbero stati tanti: una rete viaria che rendesse frequentabile le bellezze, le utilità e le mete necessarie del Sud del paese; una rete fognaria unitaria a partire dal basso Lazio che mettesse in salvo anche il mare dall'invasione perenne dei coliformi fecali; una tutela ambientale che proteggesse la natura e l'uomo; un welfare assistenziale unitario che assicurasse i diritti costituzionali a tutti vicino casa propria.

Ma si sa, spesso le illuminazioni delle piccole chiesette producono (ahinoi) più voti delle cose serie. Così è stato per anni, sperando che le cose cambino sensibilmente investendo su grandi e medi progetti di realizzazione di infrastrutture, anche sociali.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/04/2022

Autori: Ercole Incalza ed Ettore Jorio

Bilanci, stime errate pericolose

Il responsabile finanziario rischia il reato di falso ideologico in caso di sottostima in bilancio del valore del contenzioso.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, Sezione Penale, con la sentenza n. 12210/2022.

Il responsabile finanziario può incorrere nel reato di falso ideologico nel caso in cui venga sottovalutato in bilancio il valore del contenzioso, con conseguente minore accantonamento al fondo rischi ed oneri non corrispondente alla realtà.

Nel caso in esame, non sono emersi dubbi circa la sottovalutazione dei fondi di natura vincolata a garanzia del rischio delle spese legali, per il caso di soccombenza probabile o di sentenza di condanna non definitiva o esecutiva; in questo contesto, il dirigente finanziario è incorso potenzialmente nel reato di falso ideologico per avere stimato i valori di bilancio senza una precedente ricognizione del contenzioso.

In pratica, il dirigente finanziario avrebbe espresso valutazioni non basate su accertamenti obiettivi con la conseguenza che i dati inseriti nei bilanci non corrispondevano al vero.

La Cassazione ha comunque confermato le misure cautelari interdittive della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio disposte in precedenza nei confronti del dirigente.

Fonte: Italia Oggi n. 97 del 26/04/2022 pag. 28

Autore: Vincenzo Giannotti

Pa, nei correttivi il taglio a metà dei termini per le procedure

Prevista la tracciabilità digitale delle pratiche, verificabile in tempo reale

Per una riforma che se ne va, un'altra tenta il rilancio. Mentre il disegno di legge sulla concorrenza sembra destinato ad ammorbidirsi parecchio, a partire dall'ennesimo tentativo di far entrare le gare nei servizi locali, il governo punta a irrobustirlo nella parte dedicata alla Pubblica amministrazione.

Da lì dovrebbe passare infatti l'approvazione del gruppo di norme per rendere un po' più rapida e trasparente la burocrazia, preparate in vista del decreto Pnrr-2 da cui sono uscite per far posto alle misure di più stretta urgenza.

I pilastri, richiamati dal ministro per la Pa Renato Brunetta nell'audizione della scorsa settimana alla commissione parlamentare per la semplificazione, sono due: calendario e trasparenza.

Sul primo punto, la norma in arrivo prova a tagliare della metà i termini dei procedimenti amministrativi fissati dalla legge 241 del 1990. L'idea di fondo è che accanto alle semplificazioni d'emergenza, come quelle per accorciare la strada delle autorizzazioni agli impianti di energia rinnovabili che dovrebbero essere inserite nel decreto Aiuti atteso in settimana, serva un ammodernamento più strutturale. Perché la Pa che tenta la via della digitalizzazione e deve attuare il Pnrr non può regolarsi con un orologio di 32 anni fa.

La traduzione operativa di questo indirizzo non è però semplice. La complica la struttura stessa della legge madre del procedimento amministrativo, la 241 del 1990 appunto, che fissa la regola generale dei 30 giorni (articolo 2, comma 2), ma subito dopo (comma 3) chiarisce che i termini effettivi di conclusione possono arrivare a 90 giorni. Nel meccanismo in via di ridefinizione, tutte le scadenze attuali dovrebbero essere dimezzate.

L'altro ostacolo da superare consiste nel rendere davvero cogenti questi termini accorciati. Gli strumenti in costruzione per provare a centrare l'obiettivo rientrano in due filoni, uno tradizionale e uno più nuovo. Al primo rimanda al peso attribuito del rispetto dei tempi nella valutazione dei dirigenti, e quindi

nella loro retribuzione di risultato, già previsto in formula piuttosto aleatoria dal comma 9 dell'articolo 2 attuale riscritto nel 2012. Anche il «responsabile unico del procedimento» amministrativo è figura già presente nella normativa (commi 9-bis e seguenti, targati sempre 2012); ma a renderne più effettivo il ruolo interverrebbe la parte più innovativa delle nuove regole, quella che impone la tracciabilità digitale della procedura che dovrebbe poter essere controllata in tempo reale dagli interessati come accade abitualmente per gli ordini commerciali online: una forma di trasparenza, se realizzata, molto più puntuale di quella generica prevista oggi, che chiede alle Pa di pubblicare sul proprio sito i «tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di maggiore impatto» (comma 4-bis del solito articolo 2): tempi «effettivi», a volte, solo nei pixel del sito.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/04/2022

Autore: Gianni Trovati

Esenzione Imu, l'effettiva esigenza della famiglia secondo la Carta

L'esenzione dall'imposta non può legittimamente fondarsi sulla mera registrazione anagrafica

[Nell'ordinanza 94](#), depositata il 12 aprile 2022 (redattore il giudice Luca Antonini), abbiamo letto le ragioni che la Corte costituzionale ha posto a sostegno della propria decisione di sollevare – con riferimento agli articoli 3, 31 e 53, primo comma, della Costituzione – la questione di legittimità costituzionale della norma in materia di esenzione Imu.

Come noto e già appreso con il comunicato stampa del 24 marzo scorso, la Corte costituzionale ha sollevato dinanzi a sé questione di legittimità dell'articolo 13, secondo comma, quarto periodo, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche, là dove stabilisce che, per ottenere l'esenzione Imu, bisogna far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile ma anche dei componenti del suo nucleo familiare.

L'articolo 31 della Costituzione richiede di agevolare «la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi».

La disciplina in oggetto potrebbe dare vita per i nuclei familiari a «un trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e delle convivenze di mero fatto».

Anche nella sintesi offerta dalla stessa Corte si richiamano quelle « esigenze effettive » che conducono i componenti di un nucleo familiare a stabilire residenze e dimore abituali differenti e che, ad un tempo, interferiscono, in chiave fondativa e confermativa, con la permanenza dell'esenzione dall'Imu sulle rispettive abitazioni principali.

L'esenzione dall'imposta non può legittimamente fondarsi sulla mera registrazione anagrafica che riduce un istituto di rango costituzionale – la tutela della famiglia – ad una certificazione burocratica. Né può ritenersi sufficiente il

richiamo, oltre che alla residenza anagrafica, alla dimora abituale, oltre che del possessore dell'immobile, anche del suo nucleo familiare.

Il giudice formalmente remittente, la Ctp di Napoli, aveva chiesto di dichiarare incostituzionale solo la disposizione che, secondo un indirizzo giurisprudenziale spesso contraddittorio e non lineare, comunque apparentemente maggioritario, esclude per entrambi i coniugi, o i componenti dell'unione civile, l'esenzione dall'Imu per l'abitazione principale, qualora uno di essi abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.

Ora la Corte chiarisce che il riferimento al «nucleo familiare», contenuto nel quarto periodo della norma in oggetto, determina un trattamento diverso rispetto non solo alle persone singole ma anche alle coppie di mero fatto, «poiché, sino a che il rapporto non si stabilizza nel matrimonio o nell'unione civile, la struttura della norma consente a ciascuno dei partner di accedere all'esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale».

Già con la fondamentale pronuncia 179 del 1976, la Corte si era pronunciata sull'incostituzionalità del cumulo dei redditi dei coniugi, escludendo che, per effetto del matrimonio, in ogni caso «si abbia un aumento della capacità contributiva dei due soggetti insieme considerati».

Residenza anagrafica e nucleo familiare non possano essere sovrapposti, quasi che, in mancanza di una comune residenza, possa negarsi che esista un nucleo familiare a fini tributari.

Le ragioni effettive, cui la Corte costituzionale si riferisce, consolidano la centralità dell'indagine concreta, non essendo sufficiente al Comune un mero incrocio di risultanze telematiche.

Ciò vale a fortiori se si considerano le finalità extrafiscali dei benefici per i nuclei familiari. Queste non vanno disgiunte dalle finalità antielusive.

In forza della previsione recata dal quarto periodo del comma 2 del suddetto articolo 13, la possibilità di accesso all'agevolazione per ciascun possessore dell'immobile adibito ad abitazione principale viene meno al verificarsi della

mera costituzione del nucleo familiare, nonostante effettive esigenze possano condurre i suoi componenti a stabilire residenze e dimore abituali differenti.

Nel processo tributario riformato potrà trovare nuova centralità la funzione di legittimità della Corte di cassazione, attualmente privata della possibilità materiale di svolgere la sua funzione nomofilattica, come gravemente dimostrato dalle diffuse contraddizioni e omissive allusioni delle pronunce in materia, a partire dalle infauste ordinanze quasi gemelle 4166/2020 e 4170/2020.

L'intervento del Legislatore della conversione del DI 146/2021 ha fornito una chiave di lettura tecnicamente autentica. Ma ha nuovamente ispessito la coltre di incertezza che disorienta enti e contribuenti.

Perciò, l'effettività dell'esigenza, evocata dalla Corte, richiama alla prova in concreto, al diritto alla motivazione e alla difesa.

Essa restituisce centralità alla diarchia della funzione impositiva, condivisa tra Amministrazione e contribuente, alla luce dei principi costituzionali.

Semplificazioni irragionevoli rappresentano una deviazione dall'alveo segnato dalla Carta, perciò non possono resistere alla declaratoria di illegittimità costituzionale.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/04/2022

Autore: Enrico De Mita

Canone unico Tosap e Cosap anche per la produzione di energia

Lo chiarisce risoluzione del Mef sul perimetro del pagamento a forfait

La [risoluzione 3/DF del Mef](#) chiarisce definitivamente l'individuazione ai fini del canone unico, della Tosap e del Cosap. Con la risoluzione, pubblicata il 22 marzo 2022, il Mef ha così chiarito che fra le attività strumentali disciplinate dal comma 831 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, suscettibili di beneficiare del pagamento del canone unico patrimoniale (cup) nella misura forfettaria di 800 euro, deve essere ricompresa anche l'attività di produzione di energia elettrica.

Il comma 831, infatti, per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, prevede due distinti regimi a seconda che le opere siano preposte alla fornitura di servizi di pubblica utilità ovvero siano direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete; mentre nel primo caso la lettera della norma stabilisce l'applicazione del cosiddetto criterio delle utenze ed è sufficientemente chiara nello stabilirne i presupposti applicativi, nel secondo caso erano sorti diversi dubbi interpretativi, in particolare con riferimento alla tipologia di attività suscettibili di beneficiare del regime forfettario e in specie per l'attività di produzione dell'energia elettrica.

A dipanare i dubbi sorti tra gli operatori del settore non sono bastate né la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 5, comma 14-quinquies, del decreto legge n. 146/2021 – con la quale il Legislatore ha chiarito che per «occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete» devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale – né le precisazioni fornite in sede dell'edizione 2022 di Telefisco, dove il Mef aveva già precisato che, in linea con quanto stabilito ai fini Tosap e Cosap, il regime forfettario del cup è applicabile anche alle occupazioni effettuate da imprese che svolgono attività strumentali e accessorie all'erogazione dei servizi a rete (quali la trasmissione di energia elettrica ed il trasporto di gas naturale dal produttore al distributore finale) tenendo conto della sostanziale “unitarietà” della filiera.

In questo contesto normativo e di prassi, tuttavia, non era ancora possibile ricomprendere con assoluta certezza l'attività di produzione di energia elettrica tra le attività strumentali suscettibili di applicare il regime forfettario.

È quindi rilevante la risoluzione n. 3/DF che riconosce espressamente alla produzione di energia elettrica il carattere della strumentalità allo svolgimento di un pubblico servizio, tenuto conto dell'unitarietà della filiera del mercato elettrico di cui ne costituisce fase immediatamente antecedente e necessaria ed alla quale è connessa tramite connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, secondo la migliore dottrina amministrativistica e la conforme giurisprudenza: (i) in assenza dell'una non possono trovare compimento le altre (cosiddetto vincolo di complementarietà); e (ii) tutte le attività della filiera sono poste in essere esclusivamente nell'interesse delle altre (vincolo di esclusività).

Interessante evidenziare inoltre che la pronuncia prende le mosse dai chiarimenti forniti in precedenza sulla portata applicativa dell'analogo regime previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 446/1997 in ambito Cosap – ed estendibile alla Tosap ai sensi del comma 3, secondo periodo dello stesso articolo – che prevede l'applicazione di un canone forfettario per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti «attività strumentali» ai servizi medesimi. Infatti il Mef con la circolare n. 1/DF del 20 gennaio 2009 aveva già chiarito come il regime forfettario avrebbe dovuto trovare applicazione «anche alle aziende esercenti attività strumentali all'erogazione di servizi pubblici, vale a dire alle aziende che hanno infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, ma che, al contrario di questi ultimi, non hanno alcun rapporto diretto con l'utente».

Si possono quindi trarre due conclusioni di portata e di interesse più generale. In primo luogo, che l'estensione del regime forfettario alle occupazioni realizzate da imprese produttrici di energia deve intendersi confermata anche con riferimento alle annualità per le quali era applicabile la Tosap o il Cosap, con effetto, quindi, sull'attività accertativa dei Comuni. In secondo luogo, che il concetto di strumentalità - e quindi il regime forfettario - potrà ben essere fatto valere con riferimento alle occupazioni di suolo pubblico realizzate anche da altri

soggetti, qualora sia possibile riscontrare nell'attività esercitata il carattere di strumentalità, come sopra intesa, allo svolgimento di un pubblico servizio.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/04/2022

Autori: Rosamaria Nicastro e Marianna Tognoni

Caro-energia, sì all'utilizzo dell'avanzo libero di amministrazione ma solo secondo le priorità fissate dalla legge

Non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio il cui impiego sarebbe nell'assoluta discrezionalità dell'ente

L'avanzo libero di amministrazione può fronteggiare l'aumento delle spese energetiche (gas ed energia elettrica) solo nella misura in cui il suo impegno risponda alle specifiche finalità indicate nel comma 2 dell'articolo 187, nell'ordine di priorità riportato, in quanto lo stesso non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio il cui impiego sarebbe nell'assoluta discrezionalità dell'amministrazione. Lo sostiene la sezione regionale della Corte dei conti per la Lombardia con la [delibera n. 63/2022](#).

I magistrati contabili evidenziano come l'articolo 187, comma 1, del Tuel preveda una "ripartizione" del risultato di amministrazione in fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti, fondi accantonati e fondi liberi. Dall'esame della norma (e di altre disposizioni del Tuel) non si traggono elementi univoci atti a identificare l'avanzo di amministrazione con i fondi liberi, con le risorse, cioè, che "residuano", una volta sottratte dal risultato di amministrazione le quote vincolate, quelle destinate agli investimenti e quelle accantonate.

Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. Le quote del risultato di amministrazione destinate e libere, invece, «non possono essere utilizzate prima dell'approvazione del rendiconto (art. 187 TUEL; Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, par.9.2; Principio contabile applicato concernente la programmazione, par. 9.7 e 9.7.3)».

L'approvazione del rendiconto non è, però, l'unica condizione prevista per l'utilizzo dei fondi liberi del risultato di amministrazione. Il comma 2 dell'articolo 187 (analogamente all'articolo 42, comma 6, del Dlgs 118/2011, per le Regioni)

dispone, infatti, che detti fondi possono essere utilizzati dall'ente con provvedimento di variazione di bilancio, solo per alcune finalità, che la norma prevede espressamente e indica secondo un preciso ordine di priorità, e cioè: la copertura dei debiti fuori bilancio; i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, se non possa provvedersi con mezzi ordinari (vale a dire, con tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali), il finanziamento di spese di investimento; il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente, vale a dire caratterizzate dall'assenza di continuità temporale; l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, come chiarito dal giudice costituzionale, l'avanzo libero «non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell'assoluta discrezionalità dell'amministrazione. Anzi, l'avanzo di amministrazione "libero" delle autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato» (Corte costituzionale, sentenze n. 138/2019 e 167/2021). L'impianto normativo fissato dall'articolo 187 del Tuel, costituisce espressione dei principi sottesi alla materia all'armonizzazione dei bilanci pubblici, a cui è riconducibile la disciplina della destinazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione (Corte costituzionale, n. 167/2021), che, in seguito alla modifica costituzionale apportata con la legge costituzionale 1/2012, rientra nella competenza esclusiva dello Stato. Quanto esposto induce, il collegio contabile, a ritenere che, seppure l'avanzo di amministrazione determini la sussistenza di veri e propri cespiti in capo all'ente (Corte costituzionale, n. 101/2018), il relativo impiego è subordinato al rispetto delle specifiche finalità indicate in ordine di priorità nel comma 2 dell'articolo 187 del Tuel, ovvero in altra disposizione normativa statale, che ne disponga un'espressa deroga. Con la conseguenza che è possibile fronteggiare l'aumento delle spese energetiche (gas ed energia elettrica), applicando la quota libera del risultato di amministrazione, solo nella misura in cui l'impiego risponda alle specifiche finalità indicate nel comma 2 dell'articolo 187, nell'ordine di priorità riportato.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/04/2022

Autore: Corrado Mancini

Imu sui fabbricati: basta l'accatastamento

La recente ordinanza della Corte di cassazione n. 12221/2022 conferma il consolidato principio in materia di tassazione dei fabbricati ai fini Ici(e Imu), in base al quale l'accatastamento è un presupposto sufficiente per l'applicazione del tributo.

La questione riguarda l'applicazione della vecchia Ici su di un fabbricato accatastato ma per il quale non è stata presentata la dichiarazione di fine lavori. Secondo la società ricorrente, il tributo deve essere applicato alla data dell'ultimazione dei lavori di costruzione, come evidenzia il dettato dell'allora vigente articolo 5, comma 6, del Dlgs 504/1992, in base al quale in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, il tributo è dovuto sul valore venale della stessa, senza considerare il fabbricato in corso di edificazione, fino alla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dal suo utilizzo. Tuttavia, la Corte di cassazione, nel confermare la sentenza della Commissione tributaria regionale, richiama il principio in base al quale l'iscrizione in catasto è condizione sufficiente per l'applicazione del tributo sul fabbricato. Una volta che il fabbricato è accatastato è del tutto irrilevante che lo stesso sia ultimato o utilizzato, circostanze che assumono rilievo solo prima dell'accatastamento del fabbricato. Principio ripetutamente ribadito dalla Suprema Corte, sin dalla sentenza a Sezioni unite del 2009 (n. 18565) e con le successive sentenze n. 8781/2015, n. 3436/2019, n. 11646/2019, n. 39574/2021 (tra le tante).

Quanto sopra è coerente con la definizione di fabbricato ai fini del tributo, contenuta per l'Ici nell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs 504/1992 e per l'Imu, a decorrere dal 2020, nell'articolo 1, comma 741, della legge 160/2019, in base alla quale lo stesso è l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto. L'iscrizione catastale è quindi sufficiente per realizzare la definizione di fabbricato ai fini del tributo. Peraltro, in base alle disposizioni catastali, il fabbricato deve essere accatastato entro 30 giorni dalla data in cui lo stesso è divenuto abitabile o servibile all'uso a cui è destinato. Pertanto, con la dichiarazione di accatastamento, il titolare dichiara l'avvenuta ultimazione del fabbricato.

Proprio per tale motivo, ai fini del tributo, la giurisprudenza attribuisce rilevanza all'ultimazione dei lavori solo se antecedente rispetto all'accatastamento del fabbricato, in quanto la stessa è da ritenersi implicita nei fabbricati dichiarati in catasto come ultimati. Allo stesso modo, l'utilizzo del fabbricato non ha alcuna rilevanza, fatta eccezione nel caso in cui lo stesso preceda l'ultimazione dei lavori di costruzione.

Se l'iscrizione in catasto è condizione sufficiente per l'applicazione dell'Ici (e dell'Imu) sul fabbricato, la stessa non è altresì una condizione necessaria in quanto, a mente del citato articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs 504/1992 e dell'articolo 1, comma 741 della legge 160/2019, il fabbricato assume rilevanza tributaria anche solo con la sua iscrivibilità in catasto, allorché è divenuto servibile all'uso (e quindi ultimato), ancorché non ancora denunciato (perché pendente il termine di 30 giorni stabilito dalla legge ovvero per omissione della dichiarazione). Ciò comporta che sono soggetti al tributo i fabbricati non accatastati ma ultimati e anche quelli abusivi, in quanto fabbricati teoricamente iscrivibili in catasto (Cassazione, sentenza n. 8197/2021, in tema di immobili condonati).

I principi evidenziati dalla sentenza qui commentata sono ovviamente applicabili anche all'IMU, tenuto conto dell'identità della definizione di fabbricato riscontrabile nella legge 160/2019, pur se con la diversa sfumatura con la quale si richiede che le unità immobiliari siano iscritte o iscrivibili in catasto con attribuzione di rendita catastale (sfumatura che apre all'interrogativo sul trattamento impositivo delle cosiddette "unità collabenti").

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/04/2022

Autore: Stefano Baldoni - Rubrica a cura di Anutel

Viminale, revisore unico nell'Unione anche per i Comuni membri

Si rinvia all'autonomia decisoria dell'ente e alla libera volontà del sorteggiato di accettare

È facoltà dell'Unione avvalersi di un solo organo di revisione anche per i Comuni membri, in tal caso il compenso è unico e omnicomprensivo. Questa, in sintesi, [la massima](#) con cui si è espresso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell'Interno.

Il parere origina dai contrasti sorti a seguito della nomina dell'organo di revisione dell'Unione in cui il revisore è stato sorteggiato, la prefettura ha effettuato l'estrazione per l'incarico monocratico di revisore dei conti dell'unione avendo la stessa una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

L'unione ha chiesto, quindi, al sorteggiato la disponibilità a ricoprire anche le funzioni di organo di revisione per i tre Comuni associati a fronte di un compenso calcolato sulla sommatoria della popolazione dell'unione.

Sul punto sono sorti contrastanti opinioni in relazione alla funzione specifica cui il revisore dell'unione è chiamato e alla determinazione del relativo compenso.

Nel parere si premette che, stante l'assenza di un esaustivo dettato normativo, si rinvia all'autonomia decisoria dell'ente e alla libera volontà del sorteggiato di accettare o meno l'offerta formulata dall'ente locale.

Nel parere si passa poi a fornire alcuni elementi ritenuti utili per chiarire la questione, viene quindi richiamato l'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge 56/2014, dove si stabilisce che certe attività, tra cui le funzioni dell'organo di revisione, «possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i Comuni che le costituiscono», specificando che «le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori».

Per quanto riguarda il compenso nel parere si richiama l'articolo 241, comma 5 del testo unico 267/2000 e il disposto del decreto interministeriale 21 dicembre 2018, precisando che, in assenza di specifica norma, la determinazione del compenso omnicomprensivo del revisore unico unionale non può che essere determinato secondo i parametri, le maggiorazioni e i limiti indicati nelle suddette norme.

Il parere conclude richiamando il comma 110 dell'articolo 1 della legge 56/2014 che ha introdotto la facoltà per l'Unione di avvalersi di un solo organo di revisione anche per i comuni membri, pur comprendendo la necessità di un intervento legislativo per determinare in maniera più equa il compenso che nel caso specifico dovrebbe contemperare la ragione dell'ente locale al risparmio e a un controllo più diffuso e generalizzato e quella del revisore che è chiamato a svolgere un incarico più gravoso relativo a quattro enti locali distinti.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 25/04/2022

Autore: Manuela Sodini

Gestione del Territorio

Condono, documenti da esibire anche se è in corso la trasformazione da cartaceo a digitale

Accesso agli atti: il Tar Lazio bocchia la difesa del Comune di Roma che per questo motivo aveva consegnato al richiedente solo una parte delle informazioni

Non si possono negare i documenti e gli atti amministrativi quando il richiedente è portatore di interesse e l'oggetto della richiesta è relativo a un procedimento in corso. È quanto emerge dalla sentenza ([n. 5086/2022](#)) pronunciata dalla sezione Seconda quater del Tar del Lazio relativa a una controversia tra un'azienda titolare di una concessione balneare e Roma capitale.

Tutto inizia quando l'azienda presenta istanza di condono edilizio per un abuso in ampliamento di 15,21 mq. La richiesta di accesso agli atti «al fine di accertare ulteriore pendenza nel procedimento di condono» viene presentata nel 2021 (già nel 2018 l'amministrazione aveva rigettato una domanda di condono, secondo quanto sostenuto dall'azienda, per «abuso di altra natura»). Sul silenzio-rigetto formatosi in merito all'istanza viene presentato ricorso al Tar. Nella ricostruzione i giudici evidenziano che «nelle more del giudizio, l'amministrazione ha esibito solo parzialmente la documentazione afferente la domanda di condono, sostenendo che, per la restante parte, è ancora in corso il processo di digitalizzazione degli atti, affidato ad un terzo». Per i magistrati «tale circostanza, in quanto inerente alla organizzazione della Pa, non può in alcun modo essere opposta a chi sia titolare di un interesse personale, diretto, concreto e attuale alla ostensione degli atti, se del caso in forma cartacea».

Per i giudici la «posizione va riconosciuta alla ricorrente, benché il rigetto della domanda di condono risalga al 2018, se non altro per verificare se tale rigetto afferisca effettivamente alla domanda di condono a suo tempo proposta». Risultato: Roma Capitale deve «esibire l'intera documentazione (salvo quanto finora già esibito) relativa alla domanda di condono, di cui all'istanza della ricorrente, anche in forma cartacea, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/04/2022

Autore: Davide Madeddu

Per stalle e rimesse bonus edilizi possibili ma attenzione agli impianti
In alcuni casi è necessario che esista un sistema preesistente mentre se si sceglie il superbonus alla fine deve risultare un'abitazione

Il bonus casa, l'ecobonus e il sisma bonus, ordinari o super, possono, a determinate condizioni, essere fruiti anche per gli interventi su stalle, pertinenze o meno di abitazioni o altri immobili, anche rurali, staccate o meno dagli stessi.

Ogni bonus, però, ha le sue regole specifiche, che cerchiamo di approfondire.

Pertinenze

Il bonus casa, l'ecobonus e il sisma bonus, ordinari o super al 110%, possono essere fruiti anche se i lavori vengono effettuati solo su una pertinenza (ad esempio, un magazzino, un deposito o una soffitta, C/2, una stalla o un box auto, C/6, o una tettoia chiusa o aperta, C/7) e «indipendentemente dalla circostanza che l'intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale» (circolare n. 30/E/2020, risposta 4.1.1 e risposta n. 806/2021).

In questo caso, per il risparmio energetico (anche super) è necessario che nella pertinenza vi sia già un impianto di riscaldamento preesistente (Faq Enea 3.B del 25 gennaio 2021 e interrogazione parlamentare n. 5-06256-2021), rispondente alle caratteristiche tecniche previste dall'articolo 2, lettere l-tricies) e l-tricies quater) del Dlgs 192/2005 (come modificato dal Dlgs 48/2020), come «un caminetto» o «una stufa a legna» (Faq Enea 9.D, ex 24, del 25 gennaio 2021).

Per l'ecobonus e il sisma bonus ordinari non serve che la pertinenza sia a servizio di un'unità residenziale.

Unità collabenti F/2

Anche se l'edificio è collabente (categoria catastale F/2) è necessaria, per l'ecobonus (ordinario o super), la presenza dell'impianto di riscaldamento, anche se non funzionante, ma va dimostrato, sulla «base di una relazione tecnica» che tale impianto sia situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi e che sia riattivabile con un intervento di manutenzione, anche

straordinaria (risposte delle Entrate nn. 59/2022, 599/2021, 161/2021, Faq n. 4 dell'Enea di ottobre 2020, circolare 30/E/2020, risposta 3.1.4).

In ogni caso, solo ai fini del super ecobonus (non per quello ordinario) si ritiene che l'unità immobiliare collabente non pertinenza, a fine lavori, vada accatastata come abitazione e che questa variazione della destinazione d'uso del fabbricato in abitativo sia già presente nel provvedimento urbanistico autorizzativo (risoluzione 8 febbraio 2005, n. 14/E). La stessa destinazione residenziale serve anche per il bonus casa e il super sismabonus, per i quali, invece, non serve che l'impianto di riscaldamento preesista.

Unità in corso di definizione F/4

Queste regole per gli edifici collabenti, F/2, valgono anche per gli immobili nella categoria fittizia F/4 (unità in corso di definizione), in quanto sono in attesa di definizione e proprio per questo sono assimilabili ad una costruzione esistente (si veda Il Sole 24 Ore del 5 novembre 2021).

Niente bonus, invece, per le unità in categoria F/3.

Impianto preesistente

Solo per la detrazione dell'ecobonus (ordinaria o al 110%) sulle pertinenze (come del resto anche sulle altre tipologie di unità immobiliari), una condizione indispensabile è che il locale sia già riscaldato. Pertanto, ad esempio la sostituzione della porta del box auto può essere ammessa all'ecobonus solo se il locale è munito di impianto di riscaldamento (Faq Enea 3.B del 25 gennaio 2021). L'Enea ha sottolineato che va verificata che la destinazione d'uso urbanistica sia conforme all'uso che viene fatto del locale. Infatti, non si possono applicare incentivi dove non c'è conformità edilizia e urbanistica.

Edifici separati

Il super sismabonus del 110% può essere fruito anche se i lavori vengono effettuati su pertinenze autonomamente accatastate di abitazioni (ad esempio un'autorimessa e una cantina), «sitate in un fabbricato accessorio e separato» dal «fabbricato principale, ma ubicato nella medesima area cortiliva».

Il chiarimento è contenuto nella risposta del 13 dicembre 2021, n. 806, relativo al super sisma bonus del 110% per l'intervento di demolizione e ricostruzione di

due pertinenze con le suddette caratteristiche, ma il principio è estendibile anche agli interventi antisismici agevolati con il 110% (non necessariamente solo la demolizione e la ricostruzione). Il limite di spesa non è autonomo ma concorre con quello dell'immobile principale.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/04/2022

Autori: Luca De Stefani e Giorgio Gavelli

Appalti urgenti per i rifugiati ucraini, ok Anac alle semplificazioni: basta la comunicazione dei costi

La precisazione in una nota inviata al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

Con una nota inviata in mattinata al presidente della Regione Toscana, Commissario regionale per l'emergenza ucraina, l'Anac ha fornito un importante chiarimento sugli affidamenti in somma urgenza di Protezione Civile per il servizio di accoglienza temporanea presso strutture alberghiere/ricettive. La questione posta dal presidente Eugenio Giani riguardava la necessità o meno di verifica per ogni singolo affidamento in somma urgenza della congruità dei prezzi per l'accoglienza, come stabilito dalla normativa.

L'Autorità ha indicato, in un'ottica di riduzione degli oneri amministrativi, di procedere con gli affidamenti senza l'acquisizione di un parere di congruità in corrispondenza di ogni affidamento di importo superiore alla soglia prevista. Trattandosi di servizi equiparabili ai servizi sociali, per Anac è sufficiente la semplice comunicazione all'Autorità dei documenti relativi agli affidamenti entro un termine dalla loro esecuzione. Questo al fine di accelerare il più possibile le procedure di accoglienza dei profughi, e abbattere tempi e passaggi burocratici.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/04/2022

Autore: Mauro Salerno

BrianzAcque, parte da Monza la sfida delle infrastrutture verdi contro il cambiamento climatico

Via a un nuovo corso di opere sostenibili per rinverdire le superfici e per la difesa idraulica del territorio

Una nuova strategia di progettazione per rispondere alle sfide emergenti del climate change. Se n'è parlato ieri a Monza in occasione di un evento, promosso dalla public company dell'idrico brianzolo BrianzAcque.

«Fin dai primi campanelli d'allarme del 2014 -ha affermato il Presidente e AD di BrianzAcque, Enrico Boerci- abbiamo promosso una serie di studi e di azioni combinate per contrastare gli effetti degli eventi estremi attraverso prassi virtuose e modelli gestionali- industriali. Con la pandemia e il Pnrr la sensibilità sui temi della sostenibilità ambientale è cresciuta e il nostro impegno si è concentrato in prevalenza su opere pubbliche e progetti pilota ispirati al green nei quali l'acqua diventa risorsa funzionale per la rigenerazione dei luoghi favorendo l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche e riducendo il rischio allagamenti e la formazione di isole di calore. Una scelta nel segno della transizione ecologica dai molteplici benefici ambientali, economico e sociali in grado di riqualificare il volto delle città e di migliorare la qualità di vita e la salute dei cittadini di oggi e di domani».

«La sostenibilità ambientale è un tema molto importante che inquadrano anche nel settore di ricerca e innovazione, su cui Regione Lombardia continua ad investire. In questi giorni sono in corso anche i bandi di assegnazione presentati dalle realtà lombarde presso il Ministero della Ricerca e dell'Università da cui stimiamo un investimento sul territorio lombardo di circa 1,3 miliardi - ha rilevato Fabrizio Sala, assessore per l'Istruzione, l'Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia - È importante avere i fondi ma anche avere partner validi con cui realizzare progetti, come Brianza Acque. Lavorare in squadra con ecosistemi di ricerca è infatti fondamentale per vincere le sfide del futuro».

Tra i progetti di Brianzacque, i SuDS, acronimo che sta per Sustainable Drainage Systems. Tradotto: Sistemi di Drenaggio Sostenibile. Si tratta di aiuole,

parcheggi, piazze dotati di sistemi di vegetazione che, al di là delle funzioni di arredo urbano, permettono l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche riducendo il rischio di allagamenti e la formazione di isole di calore con un miglioramento del microclima. BrianzAcque realizzerà - tra i primi operatori idrici del Paese - due interventi co-finanziati da Regione Lombardia nel cuore storico di due comuni della Brianza: Bovisio Masciago e Cesano Maderno.

Di fronte ad un meteo i cui effetti sono ormai sempre più imprevedibili, quali strutture complementari alle oltre 25 vasche volano (grey infrastructures) costruite dal 2014 ad oggi e capaci di incamerare e di trattenere le acque di pioggia in eccesso per poi rilasciarle una volta cessata la precipitazione, BrianzAcque nell'ottobre del 2021 ad Arcore ha inaugurato il prototipo di "Parco dell'Acqua". Si tratta di un progetto pilota che sfruttando lo stesso principio del contenimento delle acque dei bacini di laminazione interrati, presenta un format verde: prati e sentieri su cui camminare, giochi d'acqua, orti urbani. In questi giorni, si stanno concludendo i lavori di un secondo Parco dell'Acqua, di dimensioni doppie rispetto a quello di Arcore e incastonato in un'area sportiva tra Bernareggio e Carnate, nella zona Vimercatese della Brianza. Entro fine anno, prenderà avvio il cantiere per la realizzazione di un terzo "garden pubblico" tra Sulbiate e Aicurzio: esteso su una superficie di 52 mila metri mq, sarà il più grande delle tre opere "gemelle".

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/04/2022

Autore: Daniela Casciola

Offerta più vantaggiosa, punteggi «cristallizzati» dopo l'assegnazione

Tar Puglia: la valutazione della commissione non può essere modificata in corsa su semplice richiesta di un concorrente

Nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte tecniche operata dalla commissione giudicatrice recepita in un verbale reso manifesto in seduta pubblica alla presenza dei concorrenti assume carattere di stabilità e definitività. Di conseguenza tale valutazione – ormai cristallizzata - non può essere modificata in un momento successivo su semplice istanza di un concorrente, con la conseguente rimodulazione dei punteggi attribuiti comportanti peraltro l'individuazione di una diversa offerta aggiudicataria. Tale anomala modalità si pone infatti in aperto contrasto con i principi generali di trasparenza, imparzialità e par condicio che devono caratterizzare l'intera procedura di gara, la cui violazione comporta una palese illegittimità degli atti compiuti dall'ente appaltante.

Queste sono le affermazioni operate dal [Tar Puglia, Sez. II, 15 aprile 2022, n. 513](#), che offre interessanti e condivisibili indicazioni sulle corrette modalità di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il fatto

Una Asl aveva indetto una procedura aperta telematica per l'affidamento di una fornitura di materiale medico. Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione del punteggio massimo di 70 punti all'offerta tecnica e di 30 punti all'offerta economica. Al termine della valutazione delle offerte tecniche la commissione giudicatrice attribuiva i punteggi e in una successiva seduta pubblica li comunicava formalmente ai concorrenti. In quella sede il secondo classificato contestava la valutazione della propria offerta e successivamente formalizzava con una nota le proprie osservazioni ribadendo di non condividere il giudizio di merito della commissione giudicatrice. A seguito di queste osservazioni la commissione si riuniva nuovamente in seduta riservata per il loro esame e, in accoglimento delle stesse, procedeva alla rivalutazione di quanto già deliberato e alla conseguente

rideterminazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica del secondo classificato. A seguito di tale rideterminazione il punteggio complessivo subiva un significativo incremento. Veniva quindi convocata una nuova seduta pubblica in cui la commissione dava lettura dei nuovi punteggi assegnati alle offerte tecniche e procedeva all'apertura delle offerte economiche.

A seguito di tale apertura si procedeva alla redazione della graduatoria finale, in cui l'offerta originariamente classificata al secondo posto risultava prima, proprio in virtù della rideterminazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica. Veniva quindi disposta l'aggiudicazione in favore del concorrente primo classificato in graduatoria. Il concorrente originariamente collocatosi al primo posto - che aveva subito il pregiudizio in virtù della nuova valutazione dell'offerta tecnica del concorrente che in prima battuta era risultato secondo - impugnava il provvedimento di aggiudicazione. Con il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo veniva contestata la legittimità dell'operato della commissione giudicatrice. Si evidenziava in particolare che la commissione non avrebbe potuto procedere a una rinnovata valutazione dell'offerta tecnica di un concorrente e alla conseguente rideterminazione dei punteggi dopo aver reso pubblici valutazioni e punteggi già formalmente attribuiti. Il tutto sulla base di una generica doglianza del concorrente interessato e senza alcun tipo di motivazione.

La posizione del Tar Puglia

Il profilo oggetto di contestazione da parte del ricorrente ha riguardato dunque il mutamento della valutazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario operato dopo che la prima valutazione era già stata resa pubblica e che ha comportato un significativo incremento del relativo punteggio, tale da fargli conseguire l'aggiudicazione. Di questo anomalo passaggio e della motivazione dello stesso non vi è alcuna traccia né nel provvedimento di aggiudicazione né nel verbale di gara. La commissione giudicatrice e l'ente appaltante non hanno quindi dato alcuna evidenza delle ragioni e degli apprezzamenti alla base di questa modifica di valutazione. Di contro, appaiono del tutto generiche e prive di contenuto concreto le contestazioni mosse dall'impresa risultata aggiudicataria in merito al dissenso espresso in relazione all'originaria valutazione operata dalla commissione. Tali contestazioni appaiono in parte generiche doglianze e in altra parte mera riproduzione di elementi già contenuti nell'offerta tecnica.

Del tutto incoerente appare anche un altro passaggio dell'iter procedurale. Si tratta della nota redatta successivamente agli esiti della gara con cui il Presidente della commissione, con firma singola e quindi in veste monocratica, ha dato conto delle ragioni alla base della rivalutazione operata dalla commissione. Sul punto specifico il giudice amministrativo rileva che tale nota non è idonea a integrare l'attività valutativa della commissione, poiché da un lato proviene dal solo Presidente e non dall'organo collegiale, dall'altro è successiva ai lavori della stessa commissione e addirittura anche al provvedimento di aggiudicazione. Si tratta quindi un mero documento interno, redatto a evidenti fini della difesa in giudizio e che non può in alcun modo valere come integrazione di una motivazione originariamente carente né a sanare vizi di natura procedurale.

Ma al di là di questo profilo, l'argomento dirimente sviluppato dal giudice amministrativo in accoglimento del ricorso è un altro. Esso si fonda sulla circostanza che la valutazione qualitativa delle offerte tecniche formulate dai concorrenti è effettuata in seduta riservata proprio per consentire il libero confronto tra i componenti della commissione. Tuttavia tale valutazione, una volta cristallizzata in un verbale che fa fede e successivamente formalizzata all'esterno in un'apposita seduta pubblica, assume carattere di stabilità e definitività. Il giudizio tecnico discrezionale operato dalla commissione non può in alcun modo essere contestato nell'ambito del procedimento di gara dagli stessi concorrenti che, non accettando tale giudizio, sovrappongono allo stesso le proprie valutazioni di parte. In questo modo si inserirebbe infatti nell'iter procedurale un'anomala interlocuzione tra commissione e concorrenti, che costituirebbe una evidente violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio. Né si può ritenere che tale atipica forma di interlocuzione rientri nel più generale istituto del soccorso istruttorio. Ciò in quanto il soccorso istruttorio non è ammesso per integrare elementi dell'offerta tecnica, e in ogni caso si tratterebbe più che altro di un'ipotesi di autosoccorso.

Nel caso di specie non vi è stato alcun soccorso istruttorio, né rettifica né chiarimento richiesto, ma una pura e semplice rivalutazione del giudizio tecnico discrezionale svolto dalla commissione in un momento successivo alla pubblicizzazione della pregressa attività della commissione stessa. E ciò sulla base di una mera rimostranza, peraltro scarsamente argomentata, avanzata da uno dei concorrenti alla gara. Né è ipotizzabile l'attivazione da parte dell'ente

appaltante di una forma di autotutela, in quanto non ne sussistono i presupposti normativi. Infatti, non vi è alcuna illegittimità da rimuovere, né vi sono le condizioni per l'esercizio dello jus poenitendi, non ricorrendo una nuova e diversa valutazione dell'interesse pubblico. In sostanza, il giudizio della commissione – una volta esternato – acquisisce i caratteri dell'intangibilità. Può evidentemente essere contestato dai concorrenti, ma unicamente attraverso i rimedi previsti dall'ordinamento, primo fra tutti il ricorso davanti al giudice amministrativo volto a far valere l'illegittimità dell'attività valutativa della Commissione.

D'altronde, il giudizio della Commissione non può considerarsi nella disponibilità della stessa, che può modificarlo a suo piacimento in ogni momento. Se così fosse, tale giudizio non acquisterebbe mai una sua definitività, in quanto ogni singolo concorrente potrebbe, a rotazione, contestare l'attività della commissione e indurre la stessa a modificarne le risultanze, con l'effetto paradossale che non vi sarebbe mai un momento finale e conclusivo. Detto in termini diversi, il giudizio della commissione si inserisce come fase a sé stante nella procedura a evidenza pubblica, e come tale è un momento autonomo governato da regole precise poste a tutela della trasparenza e della par condicio, che certamente non prevede un contraddittorio o addirittura contestazioni da parte dei concorrenti.

La valutazione discrezionale nel criterio dell'offerta più vantaggiosa

La pronuncia offre una corretta chiave di lettura in ordine alle modalità di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale criterio - a differenza del criterio del prezzo più basso – comporta significativi margini di valutazione discrezionale, che devono tuttavia essere esercitati nel rispetto dei principi generali di trasparenza e par condicio. È proprio la corretta applicazione di tali principi alla base delle affermazioni più significative della pronuncia in commento. La definitività del giudizio valutativo della commissione e l'impossibilità che sullo stesso vi siano interlocuzioni con i concorrenti rappresentano due aspetti dei richiamati principi, nel rispetto del corretto svolgimento dell'iter procedurale che è in ultima analisi una forma di garanzia per tutti concorrenti.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/04/2022

Autore: Roberto Mangani

Appalti, progetto di riassorbimento del personale obbligatorio solo in caso di accettazione parziale della clausola sociale

Dalla mancata produzione del documento formale non si può rilevare il tentativo dell'aggiudicatario di sottrarsi agli impegni

La [sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, n. 2814/2022](#) riveste una certa rilevanza pratica in ordine all'applicazione della clausola sociale e per una importante lettura dell'obbligo imposto dalle linee guida Anac n. 13, di produrre, con la documentazione amministrativa, il progetto di riassorbimento del personale.

Clausola sociale e progetto di riassorbimento

Con le linee guida n. 13 (di disciplina degli obblighi che scaturiscono dalla clausola sociale), da ritenersi in gran parte vincolanti, si prevede che l'operatore economico, nel caso in cui si tratti di contratto con personale del pregresso affidatario da riassorbire, produca in allegato con la documentazione amministrativa il progetto di riassorbimento. Il piano, in sintesi, deve illustrare la strategia e/o la proposta tecnica dell'appaltatore in relazione al personale da riassorbire. Più nel dettaglio, si legge nelle linee guida che il piano è «atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico)».

Per l'Anac la mancata presentazione del progetto di riassorbimento «anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio» determina l'esclusione dalla procedura equivalendo a mancata accettazione della clausola sociale. Al paragrafo 5.1 nelle linee guida si legge che «La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara».

Nel caso trattato, invece, sia in primo sia in secondo grado, il Collegio ha ritenuto non necessaria la presentazione del progetto, non determinando quindi tale omissione l'esclusione dalla procedura, purché la clausola sociale risulti espressamente accettata.

La sentenza

Il ricorrente ripropone i motivi di doglianza già respinti in primo grado (Tar Piemonte, sezione I, sentenza n. 747/2021) ribadendo l'illegittima aggiudicazione «alla luce della mancata presentazione, a corredo dell'offerta, del progetto di assorbimento del personale, in violazione di quanto prescritto dal Capitolato tecnico». Già in primo grado, il giudice ha valorizzato l'aspetto sostanziale delle dichiarazioni dell'operatore che, pur senza presentare l'allegato (il progetto di riassorbimento) ha ottemperato alle richieste della legge di gara «accettando nella sostanza la clausola sociale ed illustrando in primis le concrete modalità di applicazione relativamente al numero dei lavoratori nei cui confronti verrà applicata la clausola ed in secundis l'inquadramento e il trattamento economico applicabili». Questa riflessione viene condivisa dal Consiglio di Stato stante le precisazioni contenute nella relazione tecnica presentata.

In questa, effettivamente, l'appaltatore ha dichiarato di impegnarsi ad assumere tutto il personale «avente diritto» come previsto nella clausola sociale «rispettando l'inquadramento contrattuale ed il relativo trattamento economico in essere con il precedente gestore, qualora sufficiente a coprire tutti i turni di servizio necessari per il corretto svolgimento dello stesso». In sostanza, pur non allegando formalmente il progetto l'impegno sintetizzava il contenuto che deve avere un piano di riassorbimento. Null'altro, secondo il giudice, l'aggiudicatario doveva aggiungere.

Appare interessante, sotto il profilo pratico, l'ulteriore lettura fornita dal giudice secondo cui dalla mancata produzione del documento formale non si può rilevare il tentativo dell'aggiudicataria di sottrarsi «dagli impegni rivenienti dalla clausola sociale».

In realtà, si legge in sentenza, l'obbligo previsto dalle linee guida n. 13, laddove affermano l'obbligo per il concorrente di presentare a corredo dell'offerta un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, deve essere inteso nel senso che tale produzione è obbligatoria ma solo se l'impegno, che l'appaltatore intende assumere, è parziale. Più nel dettaglio, l'obbligo formale di produzione si deve ritenere imposto quando «l'assorbimento non è totale» e «presenta limitazioni per qualifiche, variazioni sul piano contrattuale o tempistiche particolari e differenziate, ma certamente è ridondante ove, come nel caso di specie, il

rispetto della clausola sociale sia promesso in senso assoluto (totale assorbimento nel pieno rispetto dei contratti in essere col precedente gestore)».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/04/2022

Autore: Stefano Usai

Gare, escussione della garanzia provvisoria possibile solo nei confronti dell'aggiudicatario

Lo ha stabilito l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato indicando la strada da seguire per risolvere anche le future controversie

La "garanzia provvisoria" a corredo dell'offerta «copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario (...)» – delinea un sistema di garanzie che si riferisce al solo periodo compreso tra l'aggiudicazione ed il contratto e non anche al periodo compreso tra la "proposta di aggiudicazione" e l'aggiudicazione. Lo ha stabilito l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la [sentenza n. 7/2022](#), depositata martedì 26 aprile. L'Adunanza plenaria è l'organo di Palazzo Spada deputato a risolvere le questioni di diritto più controverse e spinose, enunciando «principi di diritto» che devono servire da bussola per risolvere tutte le successive controversie. In modo da evitare sentenze contrastanti.

La questione specifica rimessa all'esame dell'Adunanza plenaria, riguarda l'individuazione dei "soggetti" nei cui confronti può essere escussa la "garanzia provvisoria". Nell'ordinanza di rimessione, inviata dalla Quarta sezione del Consiglio di Stato, si afferma che, pur non sussistendo precedenti specifici potrebbero sorgere «contrastanti giurisprudenziali» e che sia, pertanto, necessario assicurare certezza «nell'interesse non solo degli operatori di settore ma del diritto oggettivo nel suo complesso». L'orientamento espresso nell'ordinanza di rimessione è nel senso che i soggetti siano non solo l'aggiudicatario, ma anche il destinatario di una «proposta di aggiudicazione».

L'Adunanza Plenaria ha deciso di seguire un orientamento diverso, limitando la possibilità di incamerare la garanzia solo nei confronti dell'aggiudicatario perché «il Codice del 2016 non ha confermato il sistema previgente disciplinato dall'art. 48 del Codice del 2006, che prevedeva la possibilità, ricorrendo i presupposti indicati, di escutere la garanzia, con funzione sanzionatoria, anche nei confronti dei partecipanti alla procedura».

Sulla base di questa scelta è stata risolta anche la questione specifica rimessa ai giudici che riguardava l'escussione della garanzia nei confronti di un concorrente

a una gara per la raccolta dei rifiuti del comune di Monza proposto per l'aggiudicazione e poi escluso per mancanza di requisiti relativi a gravi illeciti professionali. L'Adunanza plenaria, per i motivi evidenziati, ha confermato l'esclusione dell'impresa colta in fallo, ma ha bocciato il provvedimento di escussione della garanzia.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/04/2022

Autore: Mauro Salerno

Urbanizzazioni a scomputo, l'accettazione della Pa deve sempre essere espressa e consensuale

Il Tar Calabria: l'ammissione allo scomputo è sempre sottoposta a valutazione discrezionale

Opere di urbanizzazione a scomputo realizzate dal privato al di fuori di qualsiasi tipo di accordo tra lo stesso privato e il comune; e senza alcuna accettazione espressa da parte di quest'ultimo. Opere che - secondo il privato ricorrente - sarebbero state realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e che l'ente locale non mai ha preso in carico, ignorando le istanze in tal senso del privato. La causa trattata dal Tar Calabria - Seconda Sezione di Catanzaro [n.612/2022](#) pubblicata lo scorso 8 aprile - ha al centro questa questione, sottoposta al Tar dall'impresa, la quale ha appunto contestato il «silenzio serbato» dall'amministrazione - un piccolo comune del cosentino - sull'istanza di presa in carico delle opere nell'ambito della realizzazione di un complesso turistico.

Ricapitolando la controversia, i giudici segnalano che atti si sono svolti negli anni 1974-1977, quando la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo non prevedeva ancora una convenzione ma era sufficiente il semplice impegno da parte del privato proponente. Tuttavia, l'elemento determinante sottolineato dai giudici - e corroborato da una ricca giurisprudenza - è che la realizzazione delle opere e la successiva cessione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, richiede sempre l'accettazione esplicita e consensuale da parte dell'amministrazione. Accettazione che, a sua volta, resta sempre sottoposta a discrezionalità senza necessità di motivare una eventuale diversa scelta.

«L'ammissione allo scomputo - ricordano infatti i giudici citando una pronuncia del Tar Puglia (Bari n.158/2019) - costituisce oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell'amministrazione (che ben può optare per soluzioni diverse senza obbligo di specifica motivazione) ed un vero e proprio diritto sorge in capo al privato proponente allorché, a fronte della realizzazione da parte sua di opere di urbanizzazione ovvero dell'impegno a realizzarle, vi sia stato un espresso atto di "accettazione" consensuale da parte della stessa amministrazione».

Invece, nella vicenda esaminata sono mancate «sia una preventiva e positiva valutazione del Comune sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria da parte del costruttore, risultante da apposita convenzione ovvero dal titolo autorizzativo degli interventi edilizi realizzati», «sia un atto di accettazione espressa successivo alla realizzazione di tali opere». In assenza di tali elementi, i giudici hanno concluso che non ci sono «i presupposti per la presa in carico delle opere urbanizzazione primaria realizzate».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/04/2022

Autore: Massimo Frontera

Vincolo di tutela ambientale, ampia discrezionalità alla Pubblica amministrazione

Il controllo sulla pianificazione è espressione di un potere ampio e funzionalizzato di governo del territorio

I giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato, con la [sentenza n. 2462/2022](#), hanno affermato che l'avvenuta edificazione di un'area immobiliare, come le sue condizioni di degrado, non costituiscono una ragione sufficiente per recedere dall'intento di proteggere i valori estetici o culturali a essa legati.

La Provincia di Monza e della Brianza aveva approvato nell'ambito del Piano territoriale di coordinamento, un'area interessata dal progetto denominato "Suap 2", come area ricompresa e costituente le «principali linee di continuità ecologica»; area interessata da percorsi rurali e inserita nella ricomposizione del sistema agroforestale; area inserita nella rete verde di ricomposizione paesaggistica e ambito destinato all'attività agricola di interesse strategico. Il Comune proponeva ricorso al Tar Lombardia che non l'accoglieva motivo per il quale veniva proposto appello al Consiglio di Stato.

I giudici di Palazzo Spada hanno accolto il ricorso ritenendo che le scelte di pianificazione territoriale sono il frutto di complesse valutazioni tecniche e amministrative, riservate al livello politico. In tale ambito la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni istituzionali, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento di fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tali regole solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo. Il sindacato giurisdizionale su tali valutazioni è di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità, essendo invece estraneo al sindacato giurisdizionale l'apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo già appartenente alla sfera del merito. L'esercizio della discrezionalità, inoltre, riguarda scelte non soltanto strettamente inerenti all'organizzazione edilizia del territorio ma afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico. Invero, il potere di pianificazione è oggi

considerato espressione di un potere ampio e funzionalizzato di "governo del territorio" discendente direttamente dalla indicazione prevista dall'articolo 117 della Costituzione, che si esplica non solo nell'individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale e della disciplina della edificazione dei suoli, ma in tutte le modalità di utilizzo delle aree, nel quadro del rispetto e di positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati. L'urbanistica, e il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono dunque essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendosene una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo. La disciplina dell'attività urbanistica sul territorio è poi regolata anche dalla legge ordinaria che prevede che i Comuni debbano dotarsi dello strumento urbanistico del Piano Regolatore Generale che è la risultante di diverse attività di indagine territoriali affidate ad esperti, fra cui la zonizzazione, consistente, cioè, nell'attività di suddivisione del territorio comunale in aree omogenee secondo determinate caratteristiche.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/04/2022

Autore: Domenico Carola

Cambio di destinazione d'uso da magazzino a box auto, ok se non c'è aumento di carico insediativo

In un'area a rischio idraulico. Il Tar Liguria: il Comune deve motivare adeguatamente il diniego

Il comune non può negare il cambio di destinazione d'uso - da magazzino (C/2) a box auto (C/6) - di un immobile in un'area a rischio idraulico senza motivare adeguatamente il presunto incremento del carico insediativo oltre il consentito. Sulla base di questa motivazione il Tar Liguria - Sezione II, [pronuncia n.288/2022](#) (pubblicata lo scorso 15 aprile) - ha accolto il ricorso di un residente che ha appunto fatto istanza all'ente locale di modificare, senza opere edilizie, l'attuale destinazione a magazzino di un locale (con già un accesso carrabile autorizzato) che occupa parte del piano terra di un edificio di due piani (che al secondo piano ospita la residenza). Nella sua nuova destinazione di parcheggio pertinenziale, il box verrebbe dunque utilizzato esclusivamente dal proprietario.

Il comune di Genova ha opposto il diniego all'istanza del residente, il quale ha impugnato l'atto di fronte al Tar. All'origine del diniego il fatto che l'immobile per il quale si chiedeva la modifica della destinazione d'uso ricadeva in una zona a pericolosità idraulica, per le quali si deve considerare il «carico insediativo» dell'area. Secondo il Comune di Genova il cambio di destinazione avrebbe aumentato il carico insediativo. Il comune non ha tuttavia argomentato né motivato questa affermazione.

I giudici osservano che il comune imposta correttamente la questione quando opera preliminarmente una distinzione tra carico urbanistico e carico insediativo. Il primo è genericamente volto a verificare l'eventuale onere di urbanizzazione. Il secondo invece è peculiare della situazione di pericolosità idraulica nei piani di bacino, ed è in relazione al «numero dei soggetti che convergono nell'immobile o vi si trattengono, in via stabile o temporanea, per effetto dell'attività esercitata». Ebbene, «tale incremento - osservano i giudici - non risulta con immediata evidenza dalla comparazione delle due destinazioni, poiché l'utilizzo di un box auto, di norma, non implica la presenza contestuale di più persone (perlomeno nel caso in cui sia posto al servizio di una specifica abitazione) né la permanenza prolungata dei fruitori i quali vi si trattengono

solamente nel ristretto arco di tempo occorrente per le manovre di ingresso e uscita veicolare, in modo non dissimile da coloro che, disponendo di un magazzino sottostante la propria abitazione, possono accedervi quotidianamente per riporre o prelevare oggetti di uso comune».

«Non è dato comprendere - ragionano sempre i giudici - come la destinazione a box auto possa concretamente comportare maggiori rischi in relazione alle condizioni di esondabilità della zona, posto che l'attuale destinazione a magazzino privato e l'autorizzazione di passo carrabile consentono già l'accesso veicolare al locale in questione per il carico e lo scarico di merce». Insomma, il diniego non appare fondato su solide argomentazioni. Proprio l'assenza evidente di elementi che dimostrassero l'aumento di carico insediativo «avrebbe quindi imposto un particolare approfondimento istruttorio e un'ostensione argomentativa di cui l'atto impugnato non reca traccia».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/04/2022

Autore: Massimo Frontera

Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per Pa e imprese
Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lombardia: contributi a enti pubblici per centri del riutilizzo

La Regione Lombardia ha aperto un bando per l'assegnazione di contributi a enti pubblici per la realizzazione, la modifica, l'ampliamento di centri del riutilizzo. L'iniziativa riguarda qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. I centri del riutilizzo sono locali o aree coperte nella quale viene effettuata consegna, pulizia, piccole manutenzioni normalmente eseguite sui beni (es. riparazione gomma di bicicletta forata), custodia, mantenimento in buono stato e prelievo di beni usati. Il budget è pari a 1.000.000 euro. Domande dal 28 aprile al 9 giugno 2022. Possono presentare domanda, in qualità di potenziali beneficiari del sostegno finanziario Comuni (anche in forma associata); Consorzi e Unioni di comuni e Comunità Montane. [Info](#)

Lombardia: finanziamento di progetti per il contenimento della nutria

L'iniziativa si pone l'obiettivo di attivare un'azione che preveda, in coerenza con la programmazione regionale in materia di gestione della fauna selvatica, l'erogazione alle Province e alla Città metropolitana di Milano nell'anno 2022, tramite bando, di contributi in conto corrente per interventi di contenimento della nutria con l'impiego di ditte specializzate del settore. Ogni richiedente può presentare una sola istanza di partecipazione. Regione Lombardia concorre alla realizzazione dei progetti ammessi con uno stanziamento complessivo pari a 100.000 euro. La domanda di contributo deve essere presentata dal legale rappresentante o suo delegato esclusivamente per via telematica sulla piattaforma informativa "Bandi online". Domande entro il 19 maggio 2022. [Info](#)

Abruzzo: incentivi per nuovi residenti nei piccoli Comuni di montagna

Approvato l'avviso pubblico per l'accesso agli incentivi destinati ai nuovi residenti nei piccoli Comuni di montagna in via di spopolamento. L'incentivo per i nuovi residenti è corrisposto in favore dei nuclei familiari che, entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda, trasferiscono la residenza di almeno un componente del nucleo originario in un Comune di montagna della Regione Abruzzo di cui all'Allegato A della Dgr n. 11/2022 e la mantengono per almeno cinque anni unitamente alla dimora abituale. Budget disponibile pari a 750.000 euro per l'anno 2022. Domande entro il 31 dicembre 2022. [Info](#)

Programma Erasmus+. "Premi #BeActive 2022

Nell'ambito del programma Erasmus+ 2022 è stato lanciato il bando per l'attribuzione dei premi #BeActive 2022. I riconoscimenti assegnati nel 2022 hanno lo scopo di premiare e dare visibilità a progetti e iniziative che hanno promosso con successo lo sport e l'attività fisica in tutta Europa. Sono inoltre collegati al progetto HealthyLifeStyle4All e alla promozione dello sport verde e sostenibile. I premi saranno attribuiti alle seguenti quattro categorie: Premio #BeActive Education; Premio #BeActive Workplace; Premio #BeActive Local Hero; Premio #BeActive Across Generations. Il budget complessivo del premio è di 60.000 euro, così distribuiti: 10.000 euro ai vincitori di ciascuna categoria 2.500 euro ciascuno al 2° e 3° classificato per ogni categoria. Le proposte dovranno essere presentate entro il 19 maggio 2022 alle ore 17,00. [Info](#)

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/04/2022

Autore: Maria Adele Cerizza

Fotovoltaico, nelle aree idonee impianti in un solo giorno

Basta una semplice Dila per dare avvio ai lavori e relative opere connesse. Un eventuale dissenso deve essere superato in conferenza dei servizi

Il Senato, il 21 aprile 2022, ha dato il via libera alla legge di conversione del DL 17/2022 (decreto Bollette). La normativa, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale per la sua entrata in vigore, segna un sostanziale cambiamento nella semplificazione autorizzativa. L'obiettivo è quello di consentire in specifiche aree la massima diffusione di impianti fotovoltaici con determinate caratteristiche (su edifici o strutture edilizie o con moduli a terra o anche flottanti su invasi e bacini idrici e agro-voltaici), di impianti eolici anche off-shore, di impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro e di impianti a biogas e biometano e l'incremento delle possibili configurazioni in autoconsumo che possono accedere agli incentivi pubblici. Gli strumenti di semplificazione utilizzati consistono nell'ampliamento del novero delle aree classificate come "idonee" ope legis ai sensi del Dlgs 199/2021 (noto come decreto Red II), nelle quali le semplificazioni autorizzative sono immediatamente applicabili, senza necessità di interventi normativi attuativi nazionali o regionali e nel rafforzamento delle procedure semplificate.

Sono classificate "aree idonee" quei siti ove si prevedono interventi di modifica sostanziale (rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione) anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo o impianti fotovoltaici anche di nuova costruzione interni agli impianti industriali e agli stabilimenti. Sono "aree idonee" anche quelle classificate agricole, a prescindere dai vincoli paesaggistici, a condizione che siano racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere. Rientrano nelle "aree idonee" anche quelle adiacenti alla rete autostradale e quelle nella disponibilità dei gestori di infrastrutture ferroviari e autostradali. In tali aree sarà possibile in un solo giorno, con una semplice Dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila), autorizzare impianti fotovoltaici e relative opere connesse di potenza inferiore a 1 Mw di nuova costruzione o a seguito di potenziamenti, rifacimenti o interventi di integrale ricostruzione, per la cui messa in opera non

sono previste procedure di esproprio. Per tale tipologia di impianti non servirà neppure l'autorizzazione paesaggistica anche se il sito è vincolato.

Unico limite riguarda i beni culturali disciplinati dalla parte seconda del codice Urbani (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Per impianti in Pas o in autorizzazione unica, i vantaggi procedurali introdotti dal Dlgs 199/2021 vengono applicati anche alla fase di Via (Valutazione impatto ambientale) e alle opere connesse. L'autorità competente in materia paesaggistica si esprime infatti con parere obbligatorio non vincolante anche in sede di Via e, in caso di silenzio, si potrà prescindere da tale autorizzazione. Inoltre, i termini del procedimento saranno ridotti di un terzo. L'unica criticità è che un eventuale dissenso deve essere superato in conferenza di servizi. La procedura semplificata (Pas) sarà applicabile anche se l'impianto è connesso in alta tensione e per autorizzare le relative opere e infrastrutture e per impianti fotovoltaici fino a 20 Mw in determinare aree, per gli impianti flottanti fino a 10 Mw e per «agri-voltaici» con soluzioni integrative innovative che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

Deroghe agli indici di copertura già esistenti sono previste per impianti solari fotovoltaici e termici che coprono una superficie non superiore al 60% dell'area industriale di pertinenza. Sono previste esenzioni dalle procedure di verifica di assoggettabilità a Via per impianti fino a 20 Mw, a condizione che venga autocertificato che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate come non idonee (ex lettera f) dell'allegato 3 Dm 10 settembre 2010. Per alcune voci dell'elenco, è necessaria una verifica in concreto con le norme di tutela dei Piani paesaggistici. Tale previsione andrebbe coordinata con la soglia di 10 Mw per la Via Nazionale, chiarendo che per tali tipologie di impianti la Via nazionale non si applica. Per aumentare le forme di autoconsumo dell'energia prodotta senza connessione alla rete pubblica, sarà anche possibile collegare un impianto di produzione ad un'unità di consumo anche se situato su aree diverse e non adiacenti con una linea di collegamento diretta con lunghezza non superiore a 10 km.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/04/2022

Autore: Germana Cassar

Anac contro l'Anas: appalti per un miliardo fermi per lungaggini burocratiche

La delibera dell'Anticorruzione con gli interventi per i quali non si è applicato il decreto semplificazioni

Almeno 800 milioni, probabilmente un miliardo, di lavori tenuti fermi da Anas per lungaggini nella procedura di gara e di affidamento. È quanto ha accertato l'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac) al termine di un'approfondita istruttoria su un ampio campione di opere pubbliche pervenute alla fase di aggiudicazione ma non affidate in appalto e non consegnate nei tempi previsti. Con la [delibera n.78/2022](#) Anac ha severamente stigmatizzato il «sostanziale disattendimento di Anas» del decreto legge semplificazioni 76/2020 e ha constatato «l'inerzia nell'espletamento degli adempimenti amministrativi e delle procedure di affidamento». Parte delle opere contestate da Anac, perché non attivate, risultavano inserite tra gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari dal governo. Nelle controdeduzione di Anas venivano segnalate varie cause di rallentamento come casi di contenzioso o di indagini penali o di presentazione di una sola offerta. O anche problematiche legate all'emergenza Covid che, però, il DL 76 voleva superare.

Argomenti che non hanno convinto l'Anac che ha riscontrato «la lentezza con la quale si sono svolte le operazioni di gara e i connessi adempimenti amministrativi, con conseguenti gravi ritardi nell'assegnazione degli appalti» e ha sottolineato che le aggiudicazioni sono state completate a volte con tre o quattro anni di ritardo rispetto alle iniziali scadenze. «Anas non si è adeguatamente attivata per adempiere compiutamente al dettato della norma» del decreto Semplificazioni, sostiene l'Autorità. E nel caso dell'accordo quadro per le manutenzioni della E45/E55: «Si ritiene che il lungo protrarsi delle operazioni di gara, a causa dell'inerzia di Anas nello svolgimento delle proprie attività amministrative, possa aver scoraggiato la partecipazione alle gare degli operatori economici fino a causare il ritiro dalla competizione dei concorrenti partecipanti». E ciò «costituisce un vulnus per la concorrenza e, nel contempo, è causa di danni indotti agli utenti per i potenziali ritardi nell'esecuzione dei lavori di manutenzione programmati».

L'indagine dell'Anac è partita da una denuncia dell'Ance che lamentava il blocco da parte di Anas di alcuni appalti banditi prima della pandemia e non avviati con grave sofferenza economica per le imprese del settore. Tali opere avevano ottenuto finanziamenti per quasi due miliardi di controvalore economico: oltre il 50% - dice l'Autorità - sono risultati ingiustificatamente bloccati da parte di Anas per inadempienze burocratiche. L'Anac ha inoltre accertato «la distorta applicazione dell'articolo 23, comma 3 bis, del codice degli appalti da parte di Anas» nel caso dell'appalto dei lavori della Tangenziale di Foggia: in particolare non si era proceduto a svolgere la preliminare progettazione esecutiva per appaltare i lavori di un'opera che doveva essere considerata «nuova opera» in quanto contenente «interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali» e quindi non assoggettabile a procedura semplificata.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 25/04/2022

Autore: Giorgio Santilli

Polizia Locale
Attività Economiche

Ministero Interno: obbligo di traduzione dei verbali di contestazione

Il Ministero dell'Interno ha emanato la [circolare prot. 13125 del 20 aprile 2022](#), alla quale, in seguito alla ricezione di segnalazioni da parte di cittadini che hanno ricevuto verbali non tradotti, allega le direttive fornite in merito allo scambio dei dati identificativi dei veicoli immatricolati nei Paesi UE, ricordando l'obbligo di elaborare la lettera di informazione, da redigere nella lingua dello Stato di immatricolazione del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione, che va inserita nel plico di notifica unitamente al verbale di accertamento e contestazione (anch'esso tradotto).

Fonte: Entionline del 28/04/2022

Serve il sì dell'assemblea per il bar sul marciapiede

L'attività non rientra nell'ambito di un uso più intenso del bene comune

Il locale pubblico che si trovi in un condominio per occupare l'area antistante l'esercizio deve ottenere il via libera dall'assemblea, assenso che è tenuto ad allegare alla documentazione che presenterà in Comune per ottenere la Scia, la segnalazione certificata di inizio attività. Dal 1° aprile 2022, con la fine dello stato di emergenza Covid, le occupazioni di suolo pubblico gratuite, scattate nel maggio 2020 per venire incontro ai commercianti dopo il primo lockdown pandemico, sono terminate ed è venuta meno l'esenzione dal pagamento di Cosap e Tosap, ora accorpate nel Cup, il canone unico patrimoniale.

Quindi alla luce del via libera alle domande per le occupazioni permanenti diventa molto interessante quanto stabilito dalla [sentenza 4393/2022](#) depositata dal Tar Lazio il 12 aprile.

Ricostruiamo la vicenda. Il titolare dell'esercizio commerciale nonché condomino dello stabile contestava la legittimità di una pronuncia del 2017 con cui Roma Capitale aveva annullato, in via di autotutela, la comunicazione di ampliamento dell'area esterna per l'esercizio di attività di somministrazione di cibo e bevande.

Veniva rilevato che «trattandosi di area privata condominiale, non assegnata in via esclusiva quale pertinenza, occorre supportare la segnalazione certificata di inizio attività con idoneo documento, da cui si evinca chiaramente il diritto/facoltà di utilizzo dell'area comune per finalità esclusiva di un condomino, ovvero per lo svolgimento dell'attività di somministrazione».

Il titolare contestava l'assunto e si rivolgeva al tribunale amministrativo sollevando quattro motivi, a partire dall'assenza di uno specifico interesse pubblico a sostegno del diniego.

Il marciapiede condominiale in questione era a uso pubblico, insisteva cioè su strada pubblica o aperta al pubblico. In tal caso, il marciapiede, pur essendo di proprietà condominiale, può essere utilizzato da qualunque passante.

La linea difensiva del titolare del locale faceva discendere il suo diritto dalle previsioni dell'articolo 1102 Codice civile. In qualità di condomino, l'occupazione dello spazio esterno rientrava – a suo avviso – nell'uso più intenso della cosa comune e quindi il dissenso espresso dall'assemblea dei condòmini non poteva ritenersi legittimo.

In realtà, fanno notare i giudici amministrativi, la società ricorrente non era neppure in possesso dei requisiti oggettivi richiesti dal regolamento comunale capitolino sulla somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre, rilevano i limiti posti dall'ordinamento a presidio dell'uso più intenso della cosa comune ammesso dall'articolo 1102 del Codice civile, vale a dire il divieto di alterare la destinazione del bene e quello di impedire agli altri condòmini di farne parimenti uso.

Entrambi i limiti. in un caso come questo, erano stati violati.

E non è sufficiente richiamare il fatto che il provvedimento comunale non tenesse conto del legittimo affidamento maturato negli anni di pacifico esercizio dell'attività.

La stessa era attività , peraltro rivelatasi poi abusiva, era esercitata dal ricorrente, consapevole di occupare un' area condominiale senza aver mai comprovato il titolo di disponibilità della stessa.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/04/2022

Autore: Annarita D'Ambrosio

Ministero infrastrutture: Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale

Con una [nota del 14 aprile](#) il Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili annuncia l'approvazione, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale (PNSS) 2030, che ha l'obiettivo di ridurre del 50%, entro il 2030, le vittime e i feriti gravi degli incidenti rispetto al 2019; il Piano definisce linee strategiche generali di intervento su governance della sicurezza, infrastrutture, veicoli e comportamenti, nonché linee specifiche per le categorie a maggior rischio; in particolare, tra le azioni indicate nel Piano per limitare o annullare i fattori di rischio si segnalano: l'aumento delle zone con limite di velocità a 30 Km/h nei centri urbani, l'aggiornamento dei criteri di progettazione delle strade, una manutenzione programmata, l'impiego di sistemi di monitoraggio strumentale avanzato in linea con il Pnrr, il miglioramento dello stato di illuminazione delle strade, soprattutto in prossimità degli attraversamenti, la realizzazione di piste ciclabili per agevolare gli spostamenti con i mezzi di mobilità dolce.

Fonte: Entionline del 26/04/2022

Circolazione stradale, mano libera agli enti sulle ordinanze limitative

I provvedimenti non sono sindacabili in sede giurisdizionale se non per manifesta illogicità o irragionevolezza

I provvedimenti limitativi della circolazione stradale sono espressione di scelte ampiamente discrezionali, non sindacabili in sede giurisdizionale se non per manifesta illogicità o irragionevolezza. È quanto afferma la sesta sezione del Consiglio di Stato con la [sentenza n. 2599/2022](#).

Il fatto

La sesta sezione valuta un appello relativo ad alcune misure di limitazione del traffico che hanno anche comportato, tramite l'adozione di ordinanze sindacali e della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, la chiusura di alcuni tratti stradali onde consentire il transito dei veicoli di sicurezza e soccorso. Avverso tali decisioni ricorre un operatore economico della zona interessata, il quale ha chiesto il loro annullamento e il risarcimento dei danni patiti. Il Trga di Bolzano respinge il ricorso e avverso tale sentenza l'operatore propone appello, perché gli enti non avrebbero compiuto una corretta valutazione della situazione del traffico affidandosi a dati solo presuntivi, lo strumento dell'ordinanza sarebbe per questo inadeguato, le misure non sarebbero state né testate né usufruite dai visitatori e quindi mancherebbe la valutazione dell'esistenza di valide alternative. L'appello viene respinto dalla sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza segnalata.

L'ordinanza

Le limitazioni della circolazione sono state adottate dagli enti proprietari delle strade con ordinanze motivate ai sensi del Codice della strada, rese note al pubblico mediante i prescritti segnali, potendo disporre in base a tale normativa, per il tempo necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o a esigenze di carattere tecnico. Tali provvedimenti, affermano i giudizi di Palazzo Spada, «sono espressioni di scelte ampiamente discrezionali, non sindacabili in sede giurisdizionale se non per manifesta illogicità o irragionevolezza». La limitazione della libertà di circolazione e delle connesse iniziative economiche è infatti

ritenuta giustificata quando derivi dall'esigenza di tutela rafforzata di patrimoni ambientali e, come nel caso di specie, di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale, considerando che la situazione impedisce una regolare gestione del servizio di trasporto pubblico, delle ambulanze e dei vigili del fuoco.

Le motivazioni

Fondamento del potere di ordinanza è una congrua e adeguata istruttoria, si legge nella sentenza, che nel caso di specie risulta da una copiosa attività di misurazione, ponderazione e valutazione, affidata a due gruppi di lavoro guidati dalla provincia e dal comune. Del pari inconferente viene considerata la critica sull'insufficiente considerazione di alternative, invece puntualmente considerate dal Trga, del quale è condivisa la critica circa il mancato bilanciamento degli interessi e la ponderazione di punti importanti da valutare. Né i giudici concedono all'appellante, in assenza di dati utili supportarlo, che il vero obiettivo delle ordinanze non sarebbe stato quello della tutela della sicurezza ma quello della definitiva chiusura al traffico veicolare dell'intera zona, determinando così il vizio di sviamento del potere esercitato.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 25/04/2022

Autore: Amedeo Di Filippo

Servizi Demografici

Corte Costituzionale: illegittimo attribuire automaticamente il cognome del padre

Con un [Comunicato del 27 aprile](#) l'Ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale annuncia i contenuti della sentenza, in attesa di deposito, con cui la Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre.

Fonte: Entionline del 28/04/2022

Anagrafe nazionale, attivo in tutta Italia il cambio di residenza online

Dopo una prima fase di applicazione iniziata a febbraio, il servizio viene esteso a tutti i Comuni

Per la prima volta, si potrà richiedere online il cambio di residenza da un Comune all'altro in Italia o il rimpatrio dall'estero, direttamente dal portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr). Dopo una prima fase di applicazione iniziata a febbraio, il servizio viene esteso a tutti i Comuni italiani. Lo comunicano insieme Mitd, Viminale e Sogei. Il ministero dell'interno è anche intervenuto con la [circolare Dait n. 36/2022](#) con cui si forniscono istruzioni operative ai Comuni.

Il nuovo servizio, che si aggiunge alla possibilità di scaricare i certificati anagrafici, consente ai cittadini maggiorenni registrati nell'Anagrafe nazionale di effettuare le seguenti richieste anagrafiche online:

- cambio di residenza per il trasferimento da un qualsiasi Comune ad un altro sul territorio nazionale, o di rimpatrio dall'estero per i cittadini italiani iscritti all'AIRE;
- cambio di abitazione nello stesso Comune, sul territorio nazionale.

Si potrà accedere al portale dell'Anagrafe - nell'area riservata ai servizi al cittadino - con la propria identità digitale (Carta d'Identità Elettronica, SPID, o CNS), compilare online la richiesta anagrafica per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica e inviarla in automatico al comune competente, seguendo le indicazioni pubblicate nell'area del servizio.

È possibile inviare una richiesta per:

- nuova residenza, che riguarda il trasferimento in una nuova abitazione, anche dove sono già presenti persone con cui non si hanno vincoli di parentela o affettivi;
- residenza in famiglia esistente, in un'abitazione dove sono presenti persone con cui si hanno vincoli di parentela o affettivi, indicando uno dei componenti della famiglia in cui si entra a far parte.

Dall'area riservata si può consultare, inoltre, lo stato di avanzamento della richiesta presentata e indicare una mail alla quale ricevere gli aggiornamenti.

«Un altro risultato importante ottenuto dai ministri Colao e Lamorgese con il progetto Anpr, Anagrafe della popolazione residente, che dallo scorso novembre permette di scaricare online 14 certificati anagrafici - ha commentato il ministro per la Pa Renato Brunetta - È solo l'inizio della rivoluzione in corso nella Pubblica amministrazione, che vede nella formazione dei dipendenti pubblici e nel potenziamento delle loro competenze digitali un elemento fondamentale di modernizzazione. Avanti con determinazione verso l'obiettivo di una Pa più efficiente, più amica di cittadini e imprese, più inclusiva».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/04/2022

Autore: Daniela Casciola

Amministrative 2022: Elenco comuni al voto

La Direzione centrale per i Servizi elettorali ha diffuso l'[elenco dei comuni](#) interessati al turno ordinario di elezioni amministrative del 12 giugno 2022.

Fonte: Ministero dell'Interno - Servizi elettorali del 27/04/2022

Referendum di giugno, spazi per le affissioni da assegnare fra il 10 e il 12 maggio

Dal Viminale regole e scadenze per gli adempimenti a carico dei Comuni

I Comuni devono assegnare gli spazi per le affissioni dei manifesti per le elezioni amministrative e per il referendum del 12 giugno tra martedì 10 e giovedì 12 maggio, mentre le relative richieste vanno presentate entro il 9 maggio. Dal 13 maggio le forme di propaganda sono solamente quelle consentite dalla normativa. È questa l'indicazione di maggiore rilievo della [circolare del ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 37/2022](#) (Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica. Partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori dei referendum). Nella circolare sono richiamati i vincoli che le amministrazioni comunali devono rispettare per consentire la propaganda e le specifiche regole.

Per il referendum possono fare richiesta di avere concessi spazi per l'affissione di manifesti sia i partiti e i gruppi politici presenti in Parlamento che i promotori dei referendum. Tali spazi vanno concessi in ragione di 1 per ogni partito e di 1 per i promotori di ciascuno dei singoli referendum. La circolare elenca in modo analitico quali sono i partiti e i gruppi politici presenti alla Camera, al Senato ed al Parlamento Europeo in rappresentanza del nostro paese. Sulla base delle richieste pervenute le giunte sono chiamate a individuare, delimitare e ripartire gli spazi di propaganda.

I partiti presenti in Parlamento e i promotori dei referendum devono provvedere alla designazione dei propri rappresentanti che potranno, in ogni singola sezione elettorale del Comune, assistere alle operazioni di voto ed a quelle di scrutinio. Tale designazione va fatta dai rappresentanti autorizzati.

Le stesse regole si applicano anche alla propaganda per le elezioni comunali: ovviamente gli spazi sono concessi in questo caso solamente ai partiti e ai gruppi politici che hanno presentato liste che siano state ammesse da parte delle commissioni elettorali.

Ci viene ricordato che dal 30° giorno precedente, quindi da venerdì 13 maggio sono vietati il lancio di volantini, le forme di propaganda che hanno un carattere fisso in luogo pubblico (salve le insegne delle sedi) e tutte le forme di propaganda luminosa mobile, mentre l'uso di altoparlanti è consentito solamente dal sindaco o dal Prefetto se l'iniziativa tocca più Comuni. Dalla stessa data non occorre comunicare al Questore lo svolgimento di riunioni elettorali.

I Comuni sono tenuti a mettere a disposizione delle liste i locali di proprietà in modo eguale. Viene ricordato che i candidati nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti devono rispettare il tetto di spesa dettato dalla legge 96/2012 e devono avere un mandatario.

Da sabato 28 maggio è vietata la diffusione di sondaggi demoscopici e sabato 11 e domenica giugno è vietata ogni forma di propaganda, mentre gli istituti demoscopici possono rilevare gli orientamenti di voto senza la necessità di essere in possesso di specifiche autorizzazioni e possono essere presenti all'interno dei seggi previo assenso del presidente dell'ufficio elettorale di sezione.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/04/2022

Autore: Arturo Bianco

Ministero Interno: elettori temporaneamente all'estero e voto per corrispondenza

In relazione allo svolgimento dei prossimi referendum, con una [nota del 14 aprile](#) il Ministero dell'Interno ha fornito istruzioni in merito all'opzione di voto per corrispondenza da parte degli elettori temporaneamente all'estero e ha pubblicato il relativo [modello per l'esercizio dell'opzione](#).

Fonte: Entionline del 26/04/2022

Ministero Interno: corsi di abilitazione per ufficiali dello stato civile

Il Ministero dell'Interno ha emanato la [circolare n. 34 del 20 aprile 2022](#), relativa all'organizzazione per il 2022 dei corsi di abilitazione per ufficiali dello stato civile.

Fonte: Entionline del 26/04/2022

Welfare

Rdc, metà dei fruitori senza lavoro

I dati dell'Anpal: più della metà dei percettori del reddito di cittadinanza non ha avuto alcuna esperienza lavorativa.

L'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, l'Anpal, ha comunicato i dati aggiornati sui beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) indirizzati ai servizi per il lavoro al 31 dicembre 2021.

Ben il 56,5% dei beneficiari non ha avuto alcuna esperienza lavorativa dopo tre anni dalla prima erogazione della misura di sostegno.

Secondo i dati Anpal, i beneficiari non esonerati dalla sottoscrizione del patto per il lavoro sono poco più di un milione (1.055.623): tra questi, il 20,1% ha un rapporto di lavoro attivo alla data di osservazione; il 23,4% ha avuto almeno un contratto attivo nei tre anni precedenti; mentre, il 56,5%, come già accennato, risulta attualmente lontano dal mercato del lavoro.

Fonte: Italia Oggi n. 99 del 28/04/2022 pag. 30

Rassegne Giurisprudenziali

Spese di rappresentanza, fondo pluriennale vincolato e gestione entrate tributarie: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Spese di rappresentanza

L'inclusione delle spese di rappresentanza in un regolamento non è sufficiente a legittimarle, occorrendo, in ogni caso, che esse siano inerenti ai fini istituzionali dell'ente. La magistratura contabile ha ripetutamente chiarito che costituiscono spese di rappresentanza «quelle fondate sulla esigenza dell'ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali». Una spesa di rappresentanza è legittima ove sussista uno stretto legame con i fini istituzionali e sia necessaria a promuoverne l'immagine o a intrattenere doverose relazioni istituzionali con soggetti esterni; tali spese, pertanto, non devono rispondere a esigenze personali di chi le effettua e devono essere, inoltre, giustificate e documentate in modo rigoroso, indicando analiticamente le finalità istituzionali perseguite e il rapporto di pertinenza tra l'attività dell'ente e la spesa, nonché la qualificazione e la natura del destinatario. Occorre, altresì, la ragionevolezza della spesa, anche in relazione al totale.

Sezione giurisdizionale della Liguria - Sentenza n. 39/2022

Irregolarità gestione Fpv

Il principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. La non corretta determinazione del Fpv - al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio - determina la violazione del principio di veridicità, tenuto conto che il

Fondo assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria» (sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale) e che, pertanto, la non corretta iscrizione vizia il documento contabile della sua funzione essenziale di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n. 184/2016). E' da richiamare l'attenzione sulla necessità di determinare correttamente il Fpv sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste nei richiamati principi contabili.

Sezione regionale di controllo del Veneto - Deliberazione n. 62/2022

Gestione entrate tributarie

É da ritenere indefettibile il principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria, riconducibile ai principi di capacità contributiva (articolo 53, comma 1, della Costituzione) e imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari. Da tali principi discende l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e della necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario. Deve, dunque, essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari ma anche la non solerte gestione della riscossione degli stessi. Si evidenzia altresì che il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che «le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.). Pertanto, per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione».

Sezione regionale di controllo del Veneto - Deliberazione n. 61/2022

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/04/2022

Autore: Marco Rossi

Unione Provinciale Enti Locali – Italia

Reg. n° 431 Trib. Varese

Ente riconosciuto con delibera 3 dic. 1998 n° 40001 della Regione Lombardia

Certificato Qualità ISO 9001:2015 n. IT-91387

Accreditato all'albo degli operatori per la formazione al n. 975/2016 Regione Lombardia

